Federazione Nazionale dei Consoli Onorari

Bilancio di responsabilità sociale
2013

Fare oggi la diplomazia consolare in Italia

Centro Studi FE.N.C.O.

BILANCIO
DI RESPONSABILITÀ SOCIALE
2013

Fare oggi la diplomazia consolare in Italia

Coordinamento editoriale:
Silvia Paterlini, *Presidenza del Consiglio provinciale di Milano*
Copertina e impaginazione:
Barbara Forti, *Settore comunicazione della Provincia di Milano*

Finito di stampare nel maggio 2014
dal Centro stampa della Provincia di Milano

SOMMARIO

PRESENTAZIONE
(a cura di: Amb. Umberto Vattani, Presidente) pag. 7

1 IL CORPO CONSOLARE IN ITALIA 9
(a cura di: Prof. Carlo Curti Gialdino) 9
1.1 Missione 9
1.2 Competenze 9
1.3 Geografia e statistiche della diplomazia consolare in Italia pag. 12
(a cura di: Dott. Alessandro Recla)

2 INDAGINE STATISTICA 15
(a cura di: Dott. Alessandro Recla, Partner Target Research e professore a contratto presso Università L. Bocconi)
2.1 Premesse metodologiche e obiettivi della ricerca 15
2.2 Descrizione dei Consoli Onorari intervistati 16
2.3 Il legame con le Autorità e gli Enti Economici, Turistici e Culturali 18
2.4 I servizi svolti 25
2.5 Eventuali difficoltà riscontrate 29
2.6 Proposte 35
2.7 Conclusioni 36

3 IL CENTRO STUDI - WORKING PROGRESS 37
3.1 Gli aspetti della figura del Console Onorario 41
(a cura di: Avv. Bernardo Blasio, Gruppo giuridico)
3.2 La figura del Console Onorario 43
(a cura di: Prof. Carlo Curti Gialdino, Gruppo giuridico)
3.3 La mediazione civile internazionale internazionale e il ruolo del personale diplomatico *(a cura di: Dott.ssa Marcella Caradonna, Gruppo giuridico)* 51
3.4 Le Vie CirilloMetodiane alle radici dell'Europa 58
(a cura di: Dott. Gianvico Camisasca, Gruppo culturale)
3.5 I Cammini: un approccio europeo allo sviluppo dei territori 66
(a cura di: Dott. Giovanni Pattoneri, Gruppo culturale)

4 WHO'S WHO 69

5 LA FEDERAZIONE: CHI SIAMO 71

POSTFAZIONE 72
di Bruno Dapei, *Presidente del Consiglio Provincia di Milano*

PRESENTAZIONE

Il Rapporto che la Federazione Nazionale Consoli Onorari - FENCO ha elaborato a seguito di un interessante questionario indirizzato ad un campione assolutamente significativo dei Consoli Onorari in Italia, costituisce un primo tentativo di valutare sotto i vari profili l'attività svolta da un Corpo Consolare che, soprattutto nel nostro Paese, svolge compiti di grande rilievo.
Questa pubblicazione contiene un'approfondita riflessione sugli aspetti che dovrebbero essere maggiormente messi in evidenza nell'attività consolare perché più innovativi, ma sottolinea altresì quanto sia differenziata la percezione delle varie Autorità locali sui compiti di questa categoria, e al tempo stesso fa presente i diversi modi in cui viene interpretato da un Agente all'altro, il ruolo del Console Onorario.
Per questo motivo la FENCO si propone di illustrare agli uni e agli altri – siano essi Autorità locali o Agenti consolari - come meglio rispondere alle attese non solo del Paese inviante, ma anche di quello ricevente.
Obbiettivo tutt'altro che secondario di questa pubblicazione, è quello di capovolgere la piramide delle priorità. Troppo spesso, infatti, gli incontri delle categorie consolari hanno per oggetto i privilegi e le immunità e questo non giova certo alla comprensione e alla definizione dei compiti che i Consoli Onorari sono chiamati a svolgere, soprattutto in un momento in cui i Consoli di carriera sono sempre meno numerosi.
Nel dialogo con il Ministero degli Affari Esteri e altre Autorità dello Stato e degli Enti territoriali occorrerà pertanto sottolineare l'importanza del ruolo e dei compiti svolti dai Consoli Onorari, mettendo in secondo piano gli aspetti rivendicativi che pure hanno la loro importanza, ma che certamente non possono avere la precedenza sui primi. Lo spirito di servizio deve prevalere sulle prerogative di immunità e privilegi.
Ricordo a questo proposito che la FENCO ha creato quattro Gruppi di lavoro:

- il primo riguarda le varie attività che i Consoli Onorari sono chiamati a svolgere sia con gli esponenti del mondo economico, produttivo e culturale sia con le comunità presenti sul territorio;
- il secondo sta approfondendo gli aspetti giuridici legati alla figura del Console onorario sotto la guida del Professor Carlo Curti Gialdino, docente di Diritto Diplomatico e Consolare presso l'Università "La Sapienza" di Roma. Le norme in vigore risalgono infatti alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 1963, quando i rapporti internazionali e le comunità straniere presenti in Italia erano molto diverse da quelle di oggi e vanno inoltre lette anche alla luce della prassi e della giurisprudenza successive;
- un terzo Gruppo di lavoro si propone di armonizzare il trattamento riservato ai Consoli onorari dalle diverse Autorità regionali e comunali nei vari campi di loro competenza, ampliando ed estendendone l'azione in base alle comparazioni tra quanto accade nelle varie città, Provincie e Regioni e lo statuto riservato ai Consoli Onorari dai principali Paesi;
- un quarto Gruppo di lavoro dovrà intensificare i rapporti con la Federation of European Associations of Honorary Consuls e con la World Federation of Consuls.

Aver impostato in questo modo l'intera problematica dei Consoli Onorari ha già consentito alla FENCO di entrare a far parte a pieno titolo della World Federation of Consuls – F.I.C.A.C. e della Federation of European Associations of Honorary Consuls – F.U.E.C.H. i cui Consigli Direttivi hanno molto apprezzato l'approccio innovativo e il metodo sistematico di lavoro adottati.
Occorrerà pertanto continuare in questa direzione, sottolineando l'importanza delle attività che i Consoli Onorari, seguendo la falsariga dei Consoli di carriera, possono efficacemente svolgere a vantaggio del Paese inviante e del Paese ricevente.

1 IL CORPO CONSOLARE IN ITALIA

1.1 MISSIONE

L'istituzione consolare (o consolato) è una figura giuridico-internazionale che consiste nello stabilimento di un organo dell'amministrazione pubblica di uno Stato (ufficio consolare) in un altro Stato, con il consenso di questo, avente il compito di tutelare i connazionali, nelle forme autorizzate dallo Stato di residenza e secondo le convenzioni internazionali, prestando loro assistenza e protezione e facilitandone l'esercizio dei diritti di cittadinanza mediante gli atti previsti dal proprio ordinamento giuridico. Può occuparsi, altresì, degli interessi *iure gestionis* dello Stato di invio, nonché svolgere le attività sollecitate dagli organi dello Stato di residenza [1].

Le funzioni consolari sono molteplici e varie. PROSPERO FEDOZZI (1872-1934), giurista internazionale dei primi del Novecento, nella terza edizione (1934) del suo *Corso di diritto internazionale*, riferendosi alle funzioni del console e paragonandole a quelle svolte da soggetti diversi nell'ordinamento italiano scrisse che "il console è all'estero quello che all'interno sono, contemporaneamente, per i cittadini e per lo Stato stesso, il prefetto ed il questore, il notaio e l'ufficiale di stato civile, il capitano di porto ed il provveditore agli studi (oggi dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale).

GIUSEPPE BISCOTTINI (1909-1992), giurista internazionale del Novecento, nel tomo secondo della sua opera fondamentale sul *Diritto amministrativo internazionale* (1966), ha efficacemente rilevato che, a motivo dell'evoluzione nel tempo dei campi di attività del console, *"l'istituto consolare si presenta, perciò, come una specie di caleidoscopio, in cui le immagini si compongono e mutano nelle forme più diverse al più lieve spostamento. E, come nel caleidoscopio le figure che noi osserviamo sono determinate da frammenti di diverso colore, così nella missione del Console si intersecano le diverse funzioni di cui si è detto e, spesso, chi si accinge all'analisi resta attratto or da questa or da quella componente, ma perde di vista l'armonia della composizione".*

1.2 COMPETENZE

Le funzioni consolari sono stabilite sia da norme consuetudinarie internazionali sia da norme pattizie sia dalla legislazione consolare nazionale.

La questione della puntuale codificazione delle funzioni consolari ha sempre incontrato la resistenza degli Stati. Tre opzioni sono state avanzate: non indicare alcuna enumerazione (soluzione che figura nella convenzione de L'Avana sulle funzioni consolari del 1928 e che era stata caldeggiata nei lavori della Commissione del diritto internazionale (CDI) dal Relatore speciale ZOUREK), fornire solo una definizione generale delle funzioni consolari oppure ancora dettagliare ogni specifica funzione oppure enumerare soltanto le funzioni consolari più importanti. Quest'ultima, come vedremo, è la soluzione che è stata preferita sia nei lavori della CDI che nella conferenza diplomatica di Vienna del 1963.

[1] Per più ampi svolgimenti si rinvia a CURTI GIALDINO C., *Lineamenti di diritto diplomatico e consolare*, 2 ed., e-book, Giappichelli editore, Torino, 2014.

Pertanto le funzioni consolari codificate dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963 (di seguito CVRC), sulla scorta dei lavori della Commissione del diritto internazionale (CDI) e della conferenza di Vienna, sono elencate all'art. 5 della CVRC. Esse consistono nel:

a) *"proteggere nello Stato di residenza gli interessi dello Stato d'invio e dei suoi cittadini, siano questi persone fisiche oppure giuridiche, nei limiti consentiti dal diritto internazionale;*
b) *favorire lo sviluppo di relazioni commerciali, economiche, culturali e scientifiche tra lo Stato d'invio e lo Stato di residenza e promuovere in ogni altro modo relazioni amichevoli fra gli stessi nel quadro delle disposizioni della presente Convenzione;*
c) *informarsi, con ogni mezzo lecito, delle condizioni e dell'evoluzione della vita commerciale, economica, culturale e scientifica dello Stato di residenza, farne rapporto al governo dello Stato d'invio e dare informazioni alle persone interessate;*
d) *rilasciare passaporti e documenti di viaggio ai cittadini dello Stato d'invio, nonché visti e documenti appropriati alle persone che desiderino recarvisi;*
e) *prestare soccorso e assistenza ai nazionali dello Stato di invio, persone fisiche o giuridiche;*
f) *agire in qualità di notaio e ufficiale dello stato civile ed esercitare funzioni similari nonché talune funzioni di natura amministrativa, sempre che non vi si oppongano le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza;*
g) *salvaguardare gli interessi dei cittadini dello Stato di invio, sia persone fisiche sia giuridiche, nelle successioni mortis causa nel territorio dello Stato di residenza, in conformità con le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza;*
h) *h) salvaguardare, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, gli interessi dei minori e degli incapaci, cittadini dello Stato d'invio, particolarmente quando occorra istituire una tutela o una curatela nei loro confronti;*
i) *ferme restando le pratiche e procedure in vigore nello Stato di residenza, rappresentare i cittadini dello Stato di invio o prendere disposizioni atte ad assicurare la loro adeguata rappresentanza davanti ai tribunali o alle altre autorità dello Stato di residenza, per chiedere, in conformità alle leggi e ai regolamenti di quest'ultimo, l'adozione di misure provvisorie ai fini della salvaguardia dei diritti e interessi di questi connazionali, quando essi, a causa della loro assenza o per qualsiasi altra ragione, non possono provvedere tempestivamente alla difesa di tali diritti e interessi;*
j) *trasmettere atti giudiziari e extragiudiziari o eseguire commissioni rogatorie in conformità con gli accordi internazionali in vigore o, in mancanza di tali accordi, in ogni modo compatibile con le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza;*
k) *esercitare i diritti di controllo e di ispezione, previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio, sulle navi e sui battelli aventi la nazionalità dello Stato di invio e sugli aeromobili immatricolati in questo Stato, come pure sui loro equipaggi;*
l) *prestare assistenza alle navi, ai battelli e agli aeromobili menzionati al punto k) del presente articolo, così come ai loro equipaggi, ricevere le dichiarazioni sul viaggio di tali navi e battelli, esaminare e vistare i documenti di bordo e, senza pregiudizio per i poteri delle autorità dello Stato di residenza, condurre inchieste riguardanti gli incidenti sopravvenuti nel corso della traversata e risolvere, per quanto lo permettano le leggi e i regolamenti dello Stato d'invio, le controversie di ogni natura tra il capitano, gli ufficiali e i marinai".*

La dettagliata enumerazione delle tredici funzioni consolari, sopra menzionata, che figura alle lett. da *a*) ad *l*) dell'art. 5 CVRC, all'apparenza tassativa, come potrebbe evincersi dall'espressione "*le funzioni consolari consistono*", che apre l'elencazione, letta alla luce della soppressione dell'avverbio "*principalmente*", che figurava nel progetto della CDI, è in realtà una enumerazione aperta, che identifica quindi soltanto le funzioni più importanti svolte dagli uffici consolari, quali si desumono dal diritto consuetudinario internazionale, dalle convenzioni consolari e dalle leggi consolari nazionali.
Infatti, alla successiva lett. *m*) dell'art. 5, figura una formula, frutto di un emendamento presentato nel corso della conferenza di Vienna da Canada e Paesi Bassi, che rende aperta la detta elencazione. Vi si legge che il console può "*esercitare ogni altra funzione affidata ad un ufficio consolare dallo Stato di invio, che non sia vietata dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, o a cui lo Stato di residenza non si oppone o che sono menzionate negli accordi internazionali in vigore tra lo Stato d'invio e lo Stato di residenza*".
L'esame della prassi più recente registra una significativa estensione del ricorso alla figura del console onorario. Inoltre, anche le funzioni affidate ai consoli onorari sono in netta crescita.

1.3 GEOGRAFIA E STATISTICHE DELLA DIPLOMAZIA CONSOLARE IN ITALIA

La *Lista Consolare degli uffici consolari di carriera e onorari in Italia*, predisposta dal Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, Ufficio II elenca i nomi dei funzionari consolari dei Consolati di carriera e onorari stranieri nel nostro Paese.
I funzionari consolari sono, a norma di quanto previsto dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, tutte le persone incaricate di esercitare le funzioni consolari.
La *Lista Consolare*, che viene regolarmente aggiornata dal Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, presa in considerazione è quella redatta al 6 novembre 2013.
Secondo i dati forniti dal MAE alla fine del 2013 operavano in Italia 640 uffici consolari, con la seguente distribuzione geografica. Le Regioni con il numero più elevato di uffici consolari sono la Toscana, la Campania e il Veneto.

Città con più di 9 Rappresentanze	Uffici Consolari	Rip.ne
Napoli	67	10%
Firenze	60	9%
Torino	51	8%
Genova	50	8%
Milano	48	8%
Venezia	39	6%
Bari	38	6%
Palermo	33	5%
Trieste	27	4%
Bologna	20	3%
Cagliari	20	3%
Roma	16	3%
Ancona	15	2%
Catania	15	2%
Perugia	11	2%
Livorno	10	2%
	520	81%
Altre	120	19%
Totale complessivo	640	100%

Regione	Uffici Consolari	Rip.ne
Toscana	74	12%
Campania	70	11%
Veneto	65	10%
Liguria	60	9%
Lombardia	60	9%
Sicilia	60	9%
Piemonte	56	9%
Puglia	41	6%
Emilia Romagna	33	5%
Friuli Venezia Giulia	30	5%
Sardegna	24	4%
Marche	17	3%
Lazio	16	3%
Umbria	11	2%
Calabria	9	1%
Trentino Alto Adige	8	1%
Abruzzo	4	1%
Molise	1	0%
Valle d'Aosta	1	0%
Totale complessivo	640	100%

Macroregione	Uffici Consolari	Rip.ne
Nord Ovest	177	28%
Nord Est	136	21%
Centro	118	18%
Sud e isole	209	33%
Totale complessivo	640	100%

Uffici Consolari	Paesi	Rip.ne
Agenzia Consolare	1	0%
Agenzia Consolare Onoraria	4	1%
Consolato Generale Onorario	79	12%
Consolato Onorario	550	86%
Vice Consolato Onorario	6	1%
Totale complessivo	640	100%

Analizzando in dettaglio i Paesi rappresentati, si può notare come quelli con più di 9 rappresentanze siano 22 che, sommati ai 106 altri Paesi, fanno raggiungere il totale di ben 128 Paesi rappresentati.

Paesi con più di 9 Rappresentanze	Uffici Consolari	Rip.ne
Francia	23	4%
Spagna	19	3%
Malta	17	3%
Danimarca	15	2%
Svezia	15	2%
Albania	14	2%
Grecia	14	2%
Norvegia	14	2%
Paesi Bassi	14	2%
Belgio	13	2%
Finlandia	13	2%
Monaco	13	2%
Svizzera	12	2%
Ungheria	12	2%
Germania	11	2%
Austria	10	2%
Bulgaria	10	2%
Messico	10	2%
Polonia	10	2%
Portogallo	10	2%
Repubblica Ceca	10	2%
San Marino	10	2%
	289	45%
Altri Paesi (106)	351	55%
Totale complessivo	640	100%

Considerando un Pil mondiale di 78.397 miliardi di dollari (2011), i Paesi rappresentati contano 55.327 miliari di dollari, vale a dire circa il 71% dell'economia mondiale.
L'indagine statistica, i cui risultati saranno presentati nel capitolo seguente, ha coinvolto 591 dei 640 uffici indicati; all'indagine hanno risposto 139 uffici.

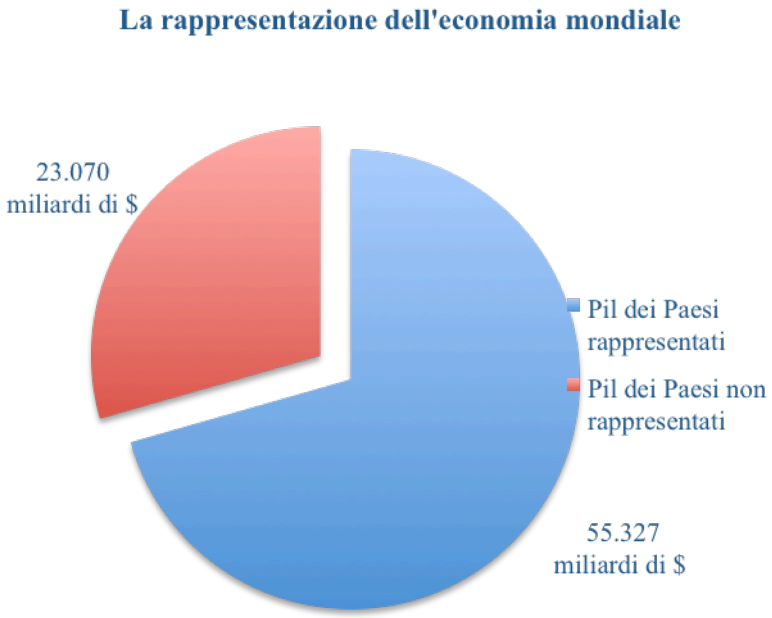

2 INDAGINE STATISTICA

2.1 PREMESSE METODOLOGICHE E OBIETTIVI DELLA RICERCA

Il bilancio sociale è un documento con il quale FE.N.C.O. comunica periodicamente in modo volontario gli esiti della sua attività, non limitandosi ai soli aspetti finanziari e contabili.
Per quanto diffusa, è ancora difficile individuare una definizione unica di responsabilità sociale e giova osservare che nonostante il fiorire di studi e dibattiti nel corso dell'ultimo quarto di secolo, non esiste a tutt'oggi una definizione largamente condivisa.
La definizione di responsabilità sociale è stata pubblicata dall'Unione Europea: *«Integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali e ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate»* [2].
Il bilancio sociale nasce dalla consapevolezza che esistono diverse categorie di persone, definiti *stakeholders*, che hanno un diritto riconosciuto, o interesse, a conoscere quali ricadute, o effetti, FE.N.C.O. produce nei propri confronti.
Una conseguenza di questo aspetto è che FE.N.C.O., per rendere conto degli effetti del proprio operato sulle diverse categorie di persone, non può esimersi dal coinvolgerli, per individuare insieme quali siano questi effetti.
Attraverso il bilancio sociale FE.N.C.O. rende espliciti i risultati della sua attività, confrontandoli con gli obiettivi, dichiarati, in modo da permettere a tutti, ma in primo luogo a se stessa, di verificare se tali obiettivi siano stati raggiunti, o si renda necessario piuttosto, introdurre ulteriori interventi.
Una gestione corretta, e sperimentata nel tempo, del bilancio sociale, ne fa non solo uno strumento di dialogo, ma un vero e proprio strumento di consapevolezza, e quindi di gestione. Non a caso è stato definito "lo specchio magico" [3].
Al fine di raccogliere informazioni utili dai Consoli Onorari in Italia, è stata realizzata una ricerca quantitativa che ha coinvolto un campione di 139 Consoli.
La popolazione di riferimento è costituita dalla *Lista Consolare degli uffici consolari di carriera ed onorari in Italia*, predisposta dal Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, Ufficio II, che elenca i nomi dei funzionari consolari dei Consolati di carriera ed onorari stranieri nel nostro Paese, redatta il 6 novembre 2013. Tale lista consta complessivamente di 591 nominativi.
La rilevazione è avvenuta con modalità *CAWI (Computer Aided Web Interviewing),* inviando ai potenziali partecipanti una *email* di invito contenente il *link* per rispondere alla ricerca. È stato dunque predisposto, attraverso la programmazione di una apposita piattaforma online, un questionario digitale.
La compilazione è avvenuta rigorosamente in forma anonima, tra il 9 marzo 2014 e il 23 marzo 2014.
Sono stati compilati complessivamente 139 questionari, con una *redemption* [4] di circa il 24%: una partecipazione molto ampia che supera di molto i *benchmark* delle indagini *CAWI*[5],

[2] Libro Verde della Commissione delle Comunità Europee, 2001
[3] M. Viviani, *Specchio magico: il bilancio sociale e l'evoluzione delle imprese*, Il Mulino, Bologna 1996
[4] Per redemption si intende il numero di rispondenti sul numero totale di potenziali rispondenti.
[5] Solitamente il tasso di *redemption* di indagini *CAWI*, se pur molto variabile da settore a settore, difficilmente supera il 10%, in particolare quando l'invio di email per la partecipazione non prevede solleciti, come in questo caso.

Il questionario ha previsto un tempo di compilazione di circa 5 minuti, indagando su diversi aspetti raccolti in circa 30 domande, così raggruppabili:

- domande di tipo descrittivo e di profilo del Console Onorario;
- domande volte ad indagare il legame tra il Console Onorario e le Autorità, gli Enti Economici, Turistici e Culturali;
- domande volte ad identificare la modalità di svolgimento del proprio lavoro e i servizi svolti;
- domande per indagare eventuali difficoltà emerse nel corso di svolgimento del proprio lavoro di Console;
- domande contenenti il gradimento di eventuali proposte.

Tali aspetti saranno affrontati nei paragrafi seguenti.

2.2 DESCRIZIONE DEI CONSOLI ONORARI INTERVISTATI

Con l'espressione latina *exequatur* (si esegua) si deve intendere l'atto con cui lo Stato presso il quale un console di uno Stato straniero viene nominato riceve l'autorizzazione ad esercitare le funzioni che gli vengono conferite. Questo termine latino poggia sulla ragione che la lettera patente, di cui il console è titolare, viene ad essere eseguita mediante la concessa autorizzazione.
L'articolo 10, paragrafo 1, della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, evidenzia un importante fondamento che viene, in seguito, sviluppato nei successivi articoli, in cui si enuncia che un individuo deve soddisfare due requisiti al fine di acquisire lo *status* di capo della sede consolare, e quali sono questi due requisiti. Questi, *in primis*, deve ottenere la nomina dall'autorità competente dello Stato di invio, poi, deve essere ammesso, affinché possa esercitare il suo ruolo, dallo Stato ricevente. Il primo punto si concretizza nel momento in cui il capo della sede consolare è munito di lettere patenti, fornitegli dallo Stato di invio, o di atto analogo che attesti la sua qualità ed ogni indicazione inerente il suo ufficio. Il secondo punto, viene realizzata attraverso l'autorizzazione dello Stato di residenza denominata, appunto, con l'espressione *exequatur*.
Si può sottolineare che l'*exequatur* è contemporaneamente un atto, rispetto al quale la nomina dello Stato di invio rappresenta il perno giuridico, mercé cui lo Stato ricevente asserisce di riconoscere il console nella sua qualità di ufficiale e lo accoglie nell'esercizio delle sue funzioni, assicurandogli le prerogative sul suo ufficio, e un documento mediante cui la persona del console inizia ad esercitare le proprie funzioni e con cui agli organi dello Stato viene imposto di riconoscere il console come tale.
Questa espressione latina vuole, in linea di massima, evidenziare la rimozione di un ostacolo all'esecuzione di un atto che, nell'ordinamento dello Stato di invio, si concretizza, ma è privo di efficacia sino a quando lo Stato di residenza non abbia pertanto provveduto.
Tra i Consoli Onorari intervistati, circa il 10% è Console Onorario Generale.

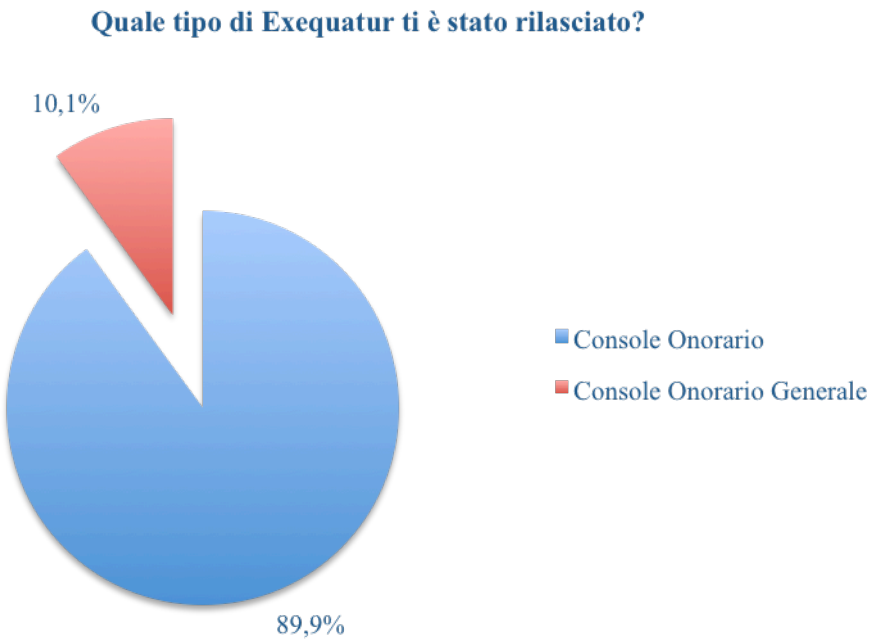

L'esperienza dei Consoli Onorari intervistati è molto variegata: a circa il 20% il primo *Exequatur* è stato rilasciato fino al 2000, mentre circa la metà del campione ha ottenuto il primo Exequatur tra il 2001 e il 2005. Ciò significa che oltre due terzi dei rispondenti ha un'esperienza decennale o più. I Consoli Onorari che ricoprono la carica da relativamente poco tempo sono pochi: solo il 10% ha ottenuto il primo *Exequatur* dopo il 2010.

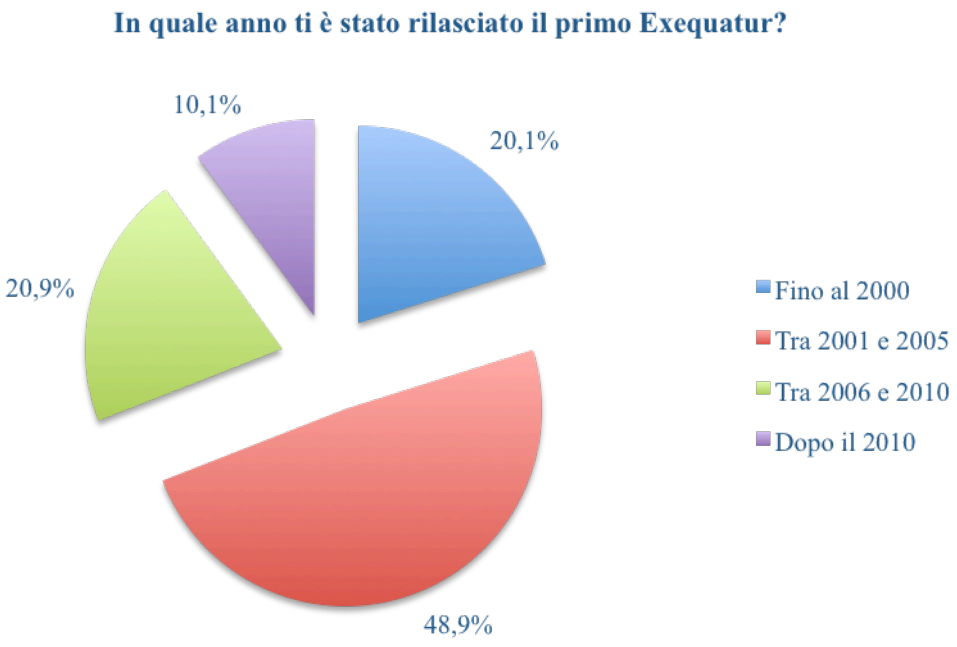

È interessante notare come il Console Onorario, aldilà del suo ruolo istituzionale, abbia una attività economica attiva: solo il 2% dei rispondenti è pensionato. I restanti si dividono tra impiegati di Enti Privati, con oltre il 40% dei Consoli Onorari, circa il 30% di imprenditori e il 23% di professionisti.

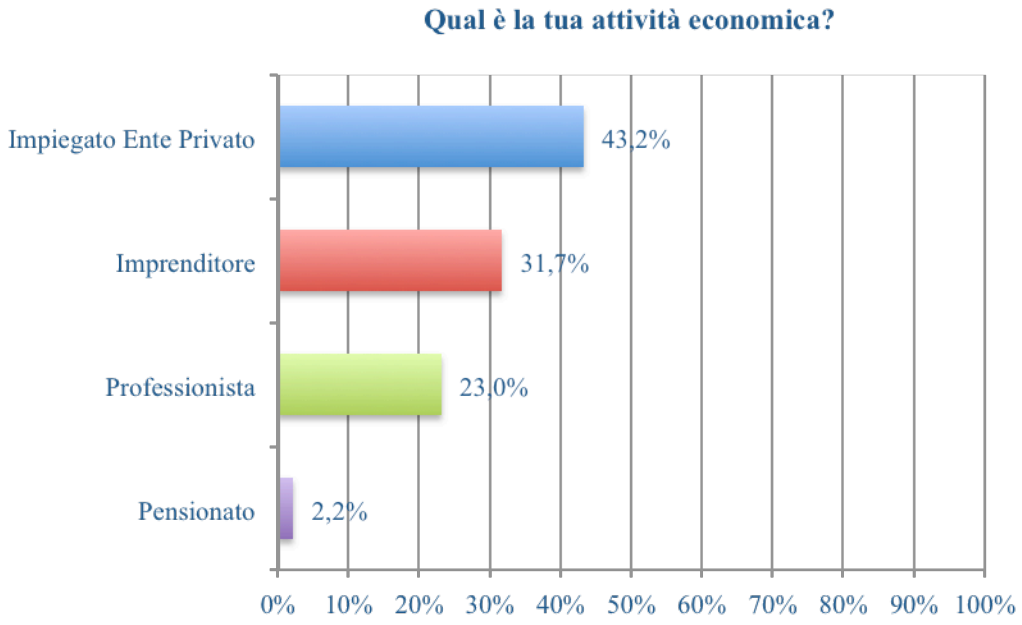

2.3 IL LEGAME CON LE AUTORITÀ E GLI ENTI ECONOMICI, TURISTICI E CULTURALI

Nel questionario sono state inserite alcune domande volte ad indagare qual è il legame del Console Onorario con autorità istituzionali ed enti economici, turistici e culturali.
Anzitutto, quasi tutti i rispondenti si rapportano all'Ambasciata in Italia dello Stato inviante, con una piccola percentuale che si rapporta all'Ambasciata in altro Paese e uno solo che si rapporta al Ministero degli Esteri del Paese inviante.

Analizzando l'organizzazione del consolato, quasi la totalità degli intervistati dichiara di disporre di collaboratori, mentre oltre l'80% dispone anche di impiegati. Le figure lavorative inquadrate sottoforma di stage sono poco utilizzate: solo il 15% dichiara di disporre di stagisti.
È molto forte il legame che i Consoli Onorari, hanno nel loro lavoro, con Enti economici, turistici e culturali dello Stato inviante. Circa l'80% dichiara di essere coadiuvato dalle tre tipologie di enti, con una leggera predominanza di Enti economici e culturali. Ciò indica che l'impatto sull'interscambio economico tra l'Italia e il Paese rappresentato dal Console Onorario potrebbe ritenersi significativo per l'economia della Italia stessa.

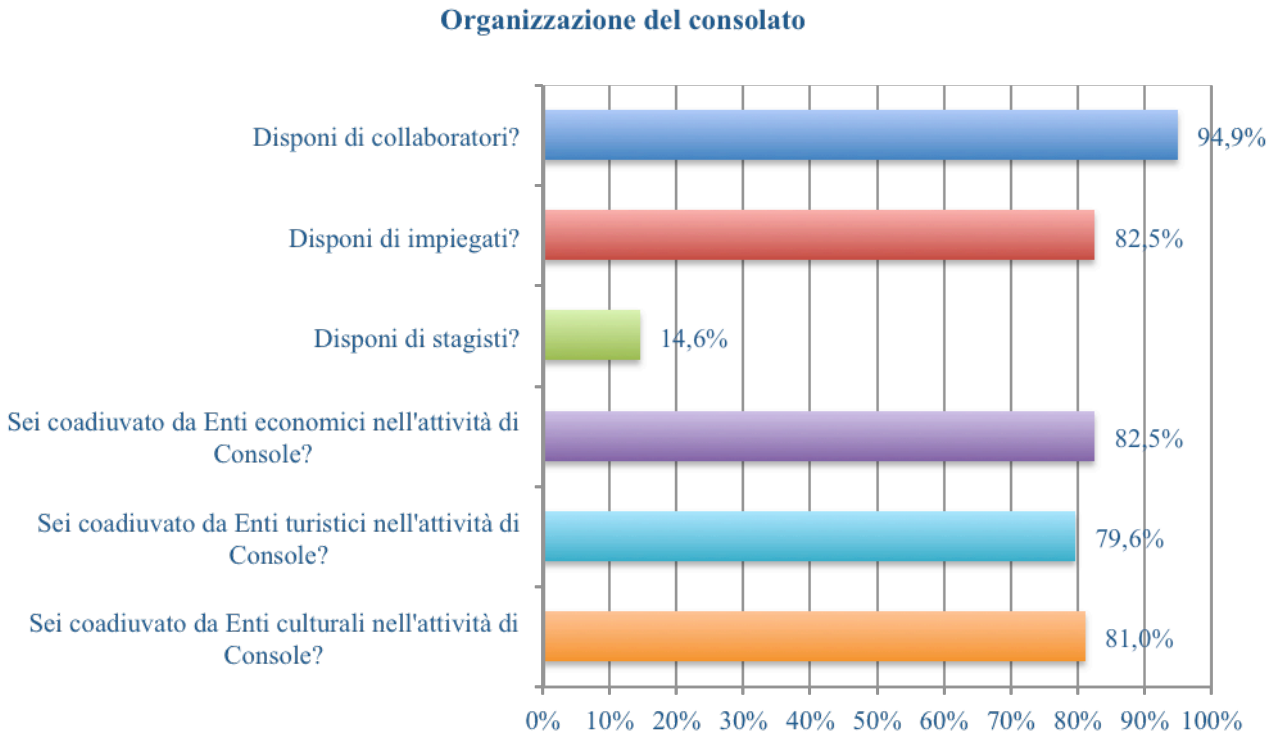

I rapporti dichiarati con le Autorità Istituzionali sono sempre presenti e, per la quasi totalità del campione, di buona natura. Nessuno dichiara di non avere rapporti con le autorità di riferimento.

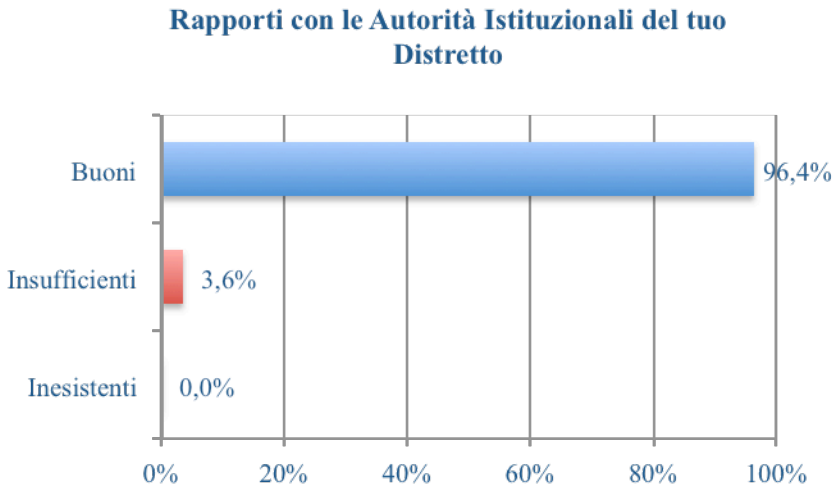

Le Autorità del Paese rappresentato visitano il distretto almeno una volta all'anno - ad esclusione di un caso - e per oltre quattro quinti dei rispondenti tali visite avvengono più volte durante lo stesso anno.

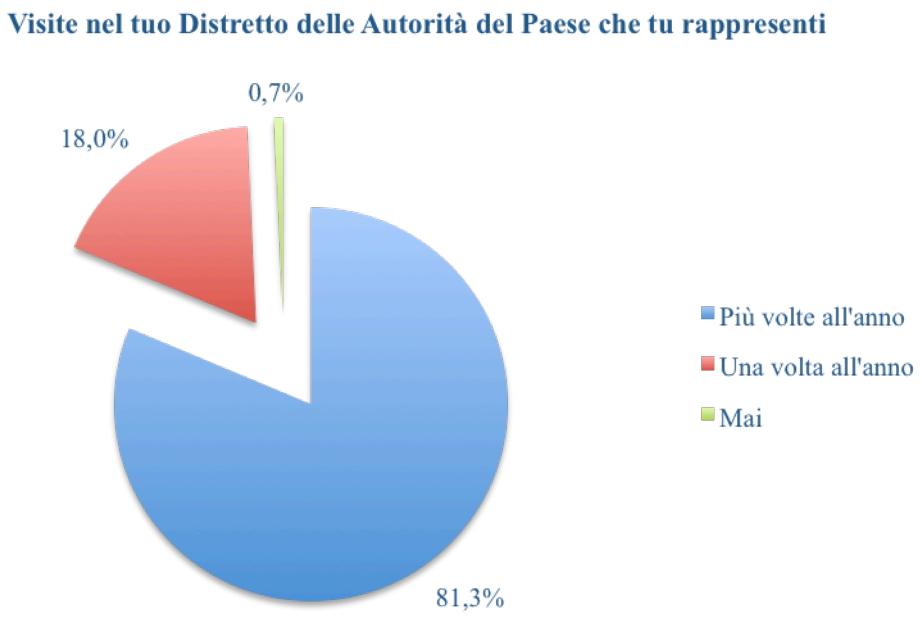

È importante anche il legame con la popolazione locale del Paese rappresentato: infatti, solo l'11% circa dichiara la presenza fino a 100 persone del Paese rappresentato nel proprio distretto. Circa tre quarti dei rispondenti dichiara che la popolazione del Paese rappresentato è tra 1.000 e 10.000.

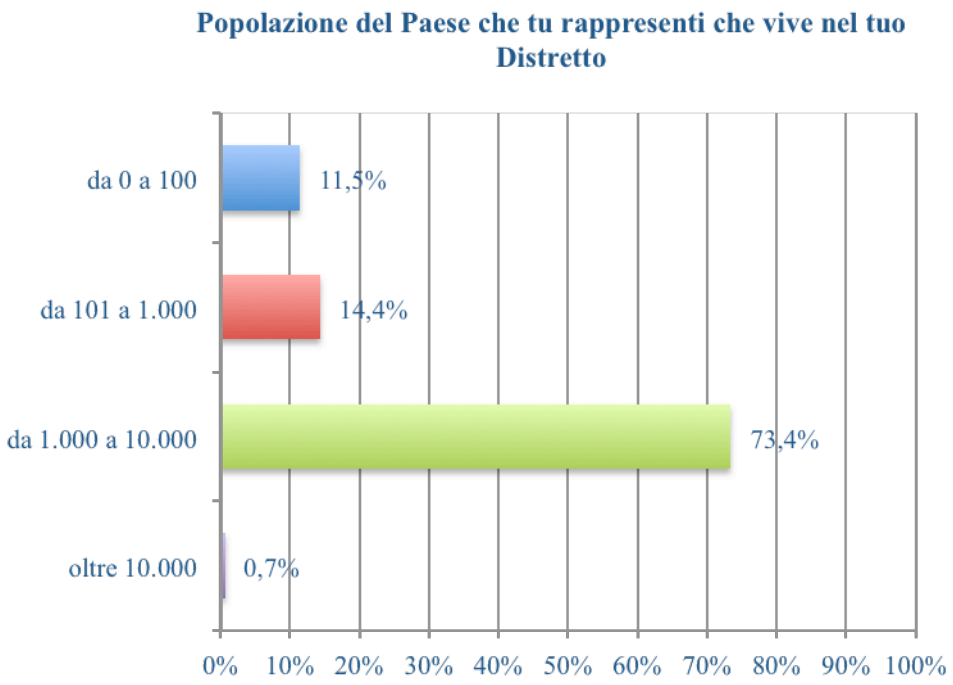

Sono meno del 20% i Consoli Onorari che dichiarano l'assenza di un'associazione di connazionali nel proprio distretto.

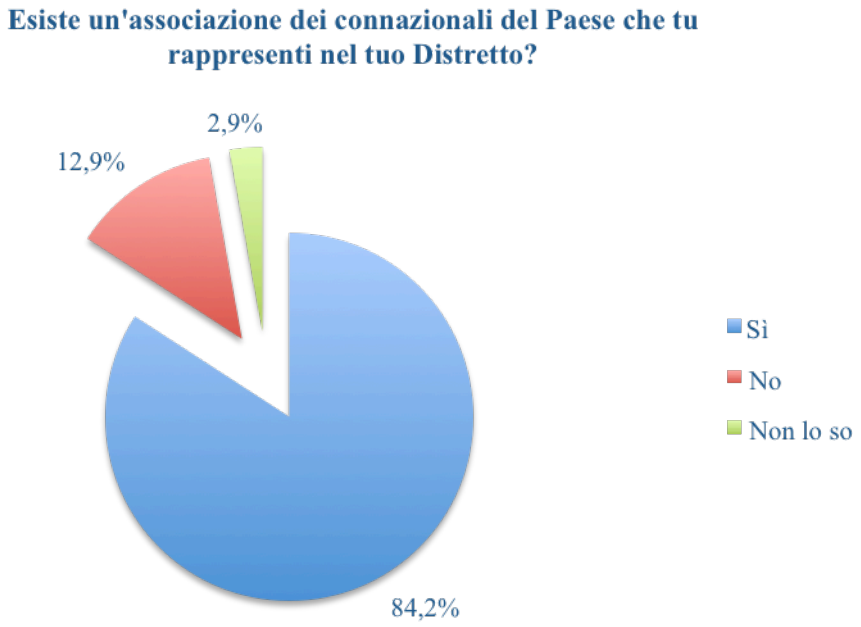

Quasi tre quarti dei rispondenti dichiara che è presente una Camera di Commercio relativa al Paese rappresentato nel proprio distretto.

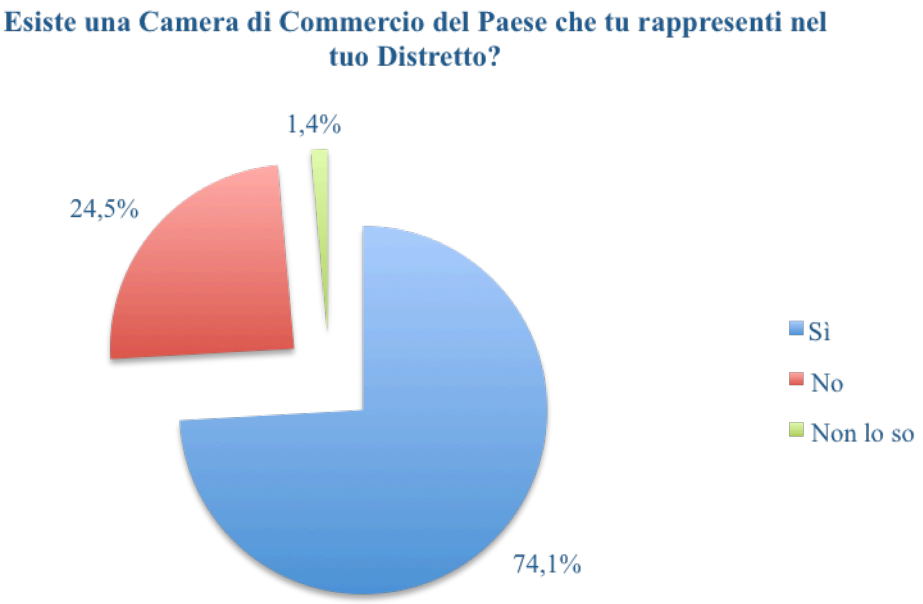

Una percentuale ridotta di rispondenti non parla la lingua del Paese rappresentato, contro oltre quattro quinti che dichiara di conoscerla.

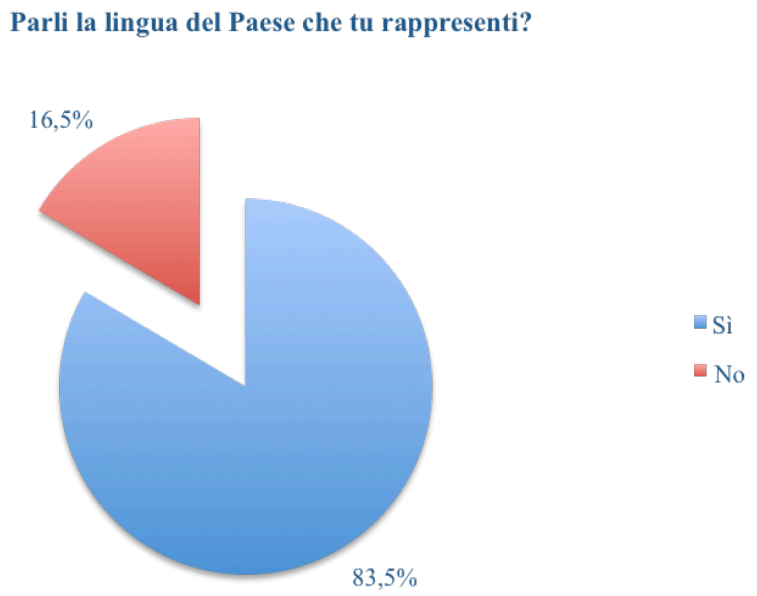

La competenza dei Consoli Onorari è confermata anche dalle lingue conosciute: quasi tutti parlano inglese e francese, quasi due terzi il tedesco e quasi un quinto lo spagnolo. Mediamente un Console Onorario conosce tra due e tre di queste lingue.

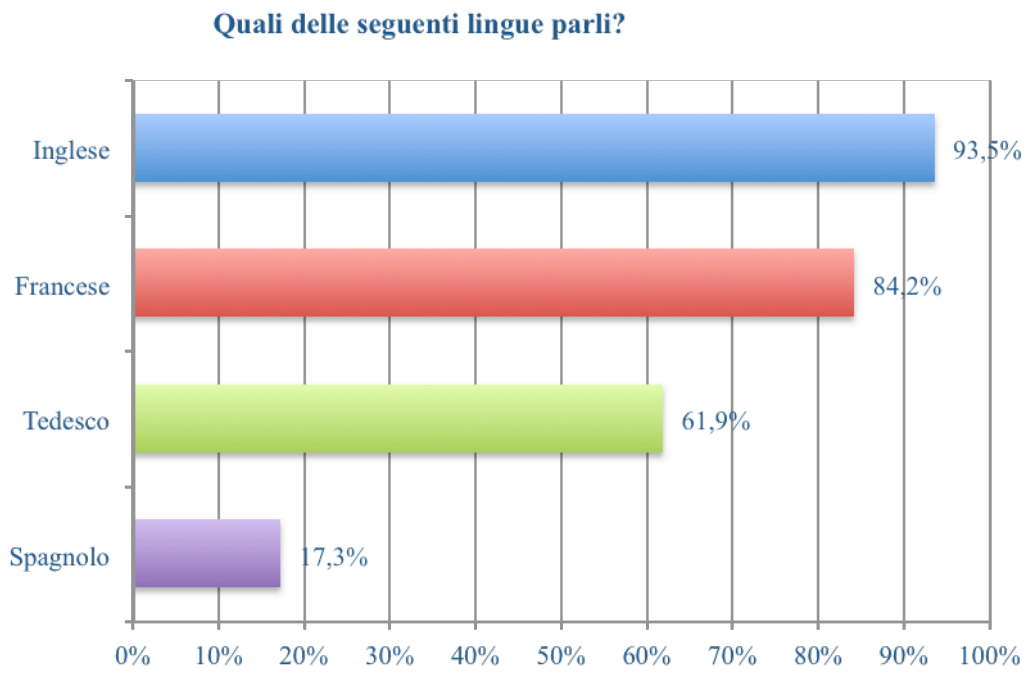

I rapporti con il Ministro degli Esteri italiano sono di esclusivo appannaggio dell'Ambasciatore. Spesso il Console sente la necessità di un rapporto diretto, se non altro perché comunque il Console Onorario è un cittadino italiano. Dalle risposte al questionario, oltre il 70% dichiara di essersi rivolto al Ministero degli Esteri.

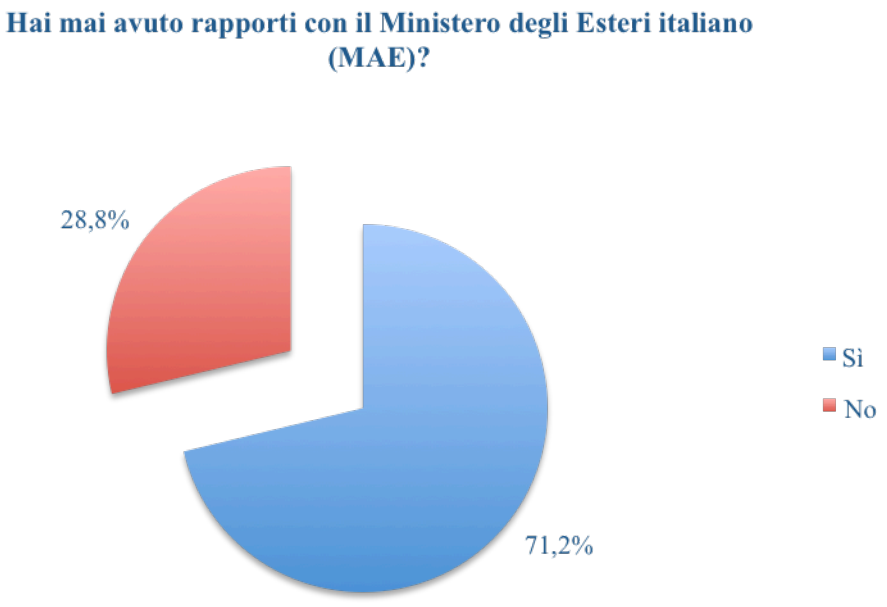

Sono state rivolte ai Consoli Onorari due domande volte a capire l'integrazione tra l'attività lavorativa principale e il ruolo istituzionale ricoperto. Si nota anzitutto che non sembra esserci un giovamento diretto dal punto di vista economico da parte dei Consoli Onorari che hanno risposto al questionario, ma certamente gran parte di essi dichiara di avere avuto un'influenza positiva dell'attività di consolato sul proprio lavoro principale.
Infatti, oltre il 90% dichiara di non aver avuto giovamento economico per il ruolo di Console.

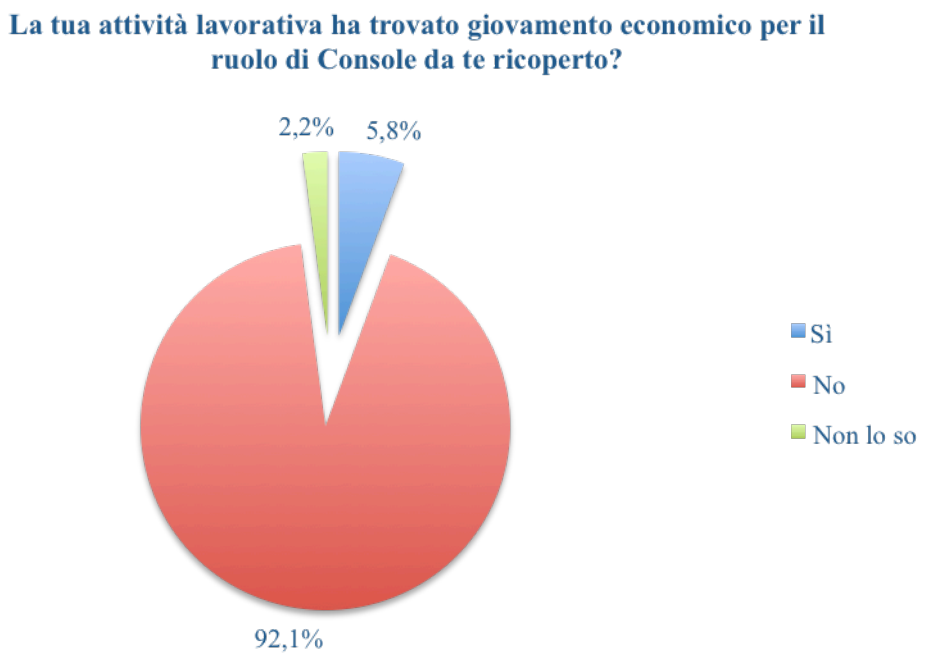

Quasi quattro quinti dei Consoli Onorari che hanno risposto al questionario dichiara che l'attività lavorativa svolta è stata influenzata in modo positivo dal ruolo di Console.

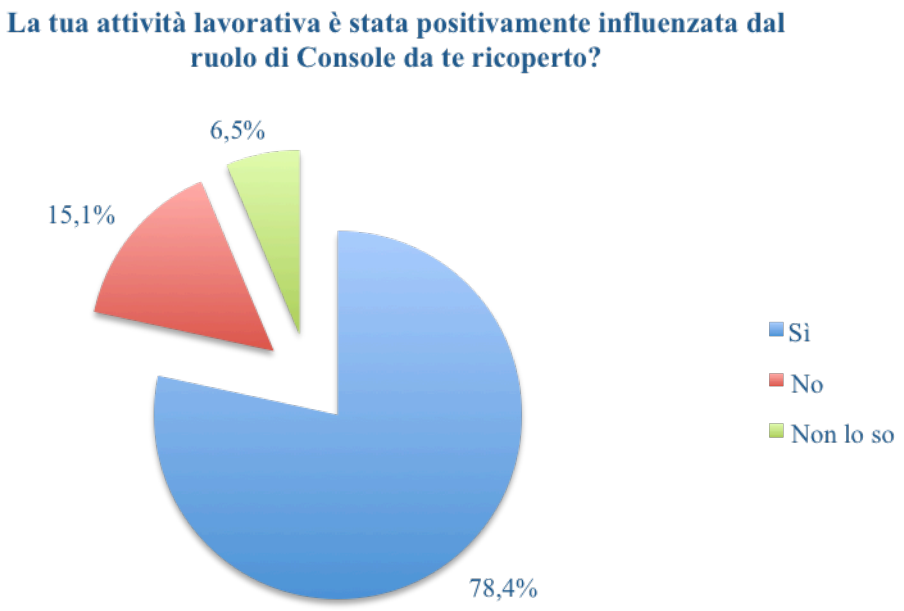

Per concludere, quasi un quarto dei rispondenti è iscritto a un'associazione di categoria.

2.4 I SERVIZI SVOLTI

La quantità di lavoro svolta dai Consoli Onorari risulta essere notevole, da quanto dichiarato: dei 16 servizi consolari indicati, in media ne vengono indicati ben 12. Tutti i servizi possono essere classificati in tre categorie:

1. i servizi offerti da quasi tutti i Consoli Onorari (percentuale superiore all'89%): legalizzazione di atti per cittadini del proprio Paese, restituzione di documenti rubati, detenzioni ed ospedalizzazioni;
2. i servizi svolti da gran parte di essi (percentuale tra il 70% e l'88%): pratiche anagrafiche, rimpatrio salme, legalizzazione di atti per società del proprio Paese, pratiche anagrafiche, custodia di documenti, emissione di documenti d'emergenza, legalizzazione di atti per cittadini italiani, legalizzazione di atti per società italiane, legalizzazione di atti per cittadini dell'Unione Europea;
3. i servizi svolti da una percentuale marginale di Consoli Onorari (percentuale inferiore al 10%): emissione di passaporti e rilascio di visti di soggiorno.

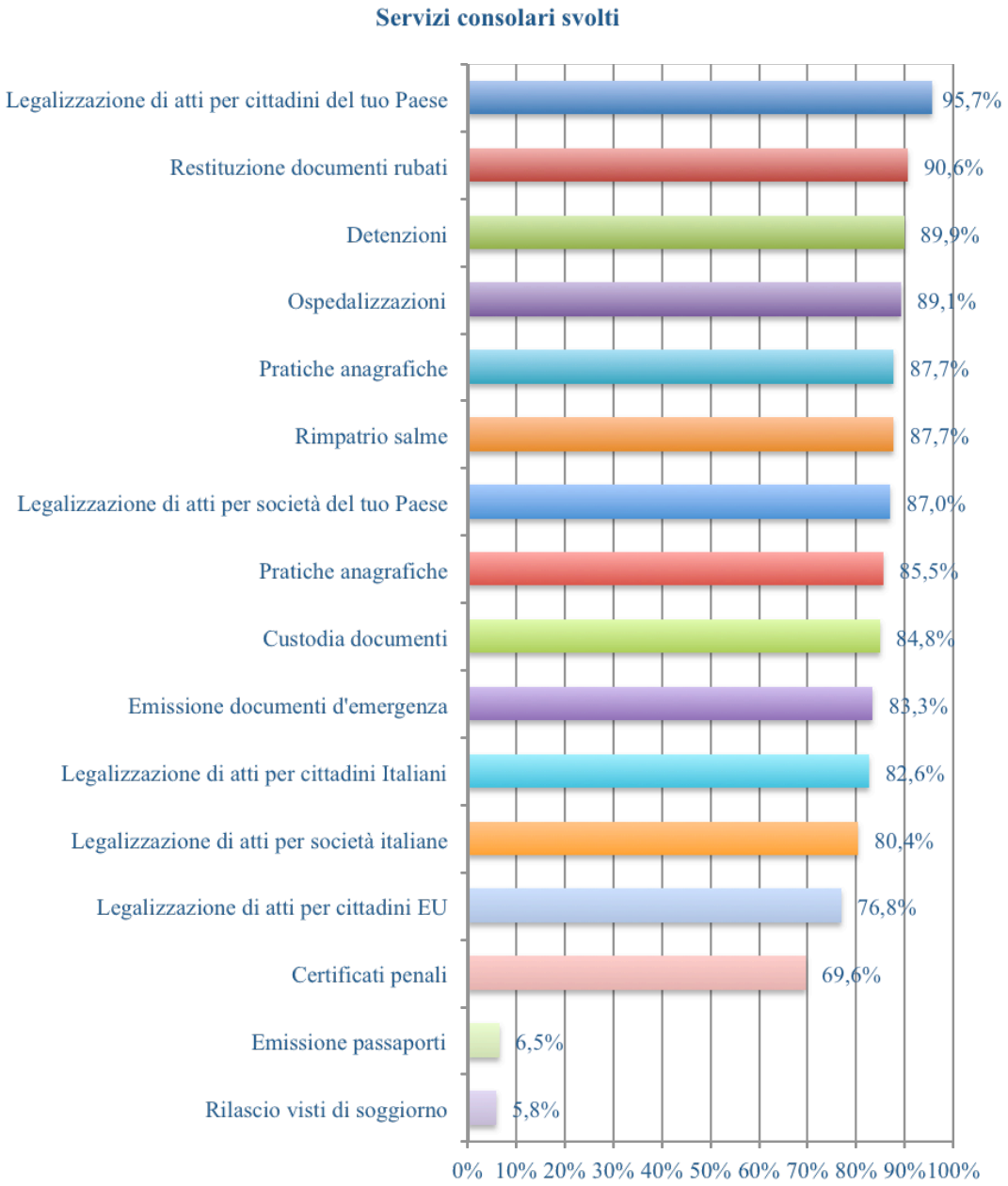

Esistono interessanti specificità analizzando il dato per esperienza del Console Onorario. In particolare, si nota che coloro ai quali è stato rilasciato il primo *Exequatur* fino al 2005 dichiarano di svolgere mediamente più servizi (in media 13) rispetto a chi è Console Onorario da dopo il 2005 (in media 11 servizi). Infatti, i servizi che i Consoli offrono hanno percentuali mediamente più elevate per i Consoli con maggiore esperienza. Si nota però che tra i servizi marginali, vi è una inversione di tendenza: i Consoli Onorari che ricoprono la carica istituzionale da un periodo relativamente inferiore risultano svolgere in percentuale maggiore servizi come emissione di passaporti e rilascio di visti di soggiorno.

Servizi consolari svolti * Anno di rilascio del primo Exequatur	Fino al 2005	Dopo il 2005
Legalizzazione di atti per cittadini del tuo Paese	100,0%	85,7%
Restituzione documenti rubati	90,6%	90,5%
Detenzioni	89,6%	90,5%
Ospedalizzazioni	92,7%	81,0%
Pratiche anagrafiche	91,7%	78,6%
Rimpatrio salme	86,5%	90,5%
Legalizzazione di atti per società del tuo Paese	93,8%	71,4%
Pratiche anagrafiche	88,5%	78,6%
Custodia documenti	87,5%	78,6%
Emissione documenti d'emergenza	85,4%	78,6%
Legalizzazione di atti per cittadini Italiani	87,5%	71,4%
Legalizzazione di atti per società italiane	87,5%	64,3%
Legalizzazione di atti per cittadini EU	84,4%	59,5%
Certificati penali	77,1%	52,4%
Emissione passaporti	4,2%	11,9%
Rilascio visti di soggiorno	3,1%	11,9%

È stato chiesto, inoltre, di quantificare il livello dell'impegno personale profuso nell'attività di Console Onorario, su una scala da 1 a 10, con specifico riferimento ad alcune categorie.Si nota che l'attività su cui si concentra maggiormente il *commitment* dei Consoli Onorari è proprio quella di promozione economica. In generale, ai primi tre posti vi sono le attività di promozione economica, culturale e turistica, che rappresentano dunque le categorie mediamente più importanti per le attività dei Consoli Onorari.Le altre attività hanno una media inferiore e molto vicina tra loro: si tratta di eventi organizzati da Autorità italiane, di eventi promossi da altri Consolati, di eventi organizzati da Enti Associativi e di pratiche consolari.Analizzando il dato per esperienza del Console Onorario, si nota come i Consoli che ricoprono la carica da relativamente meno tempo dichiarano di dedicare più impegno rispetto agli altri in tutti le categorie secondarie indicate (eventi e pratiche consolari), mentre i Consoli con maggiore esperienza si concentrano principalmente sulle prime tre attività, con un valore più elevato in particolare per la promozione economica.

Impegno personale profuso* Anno di rilascio del primo Exequatur

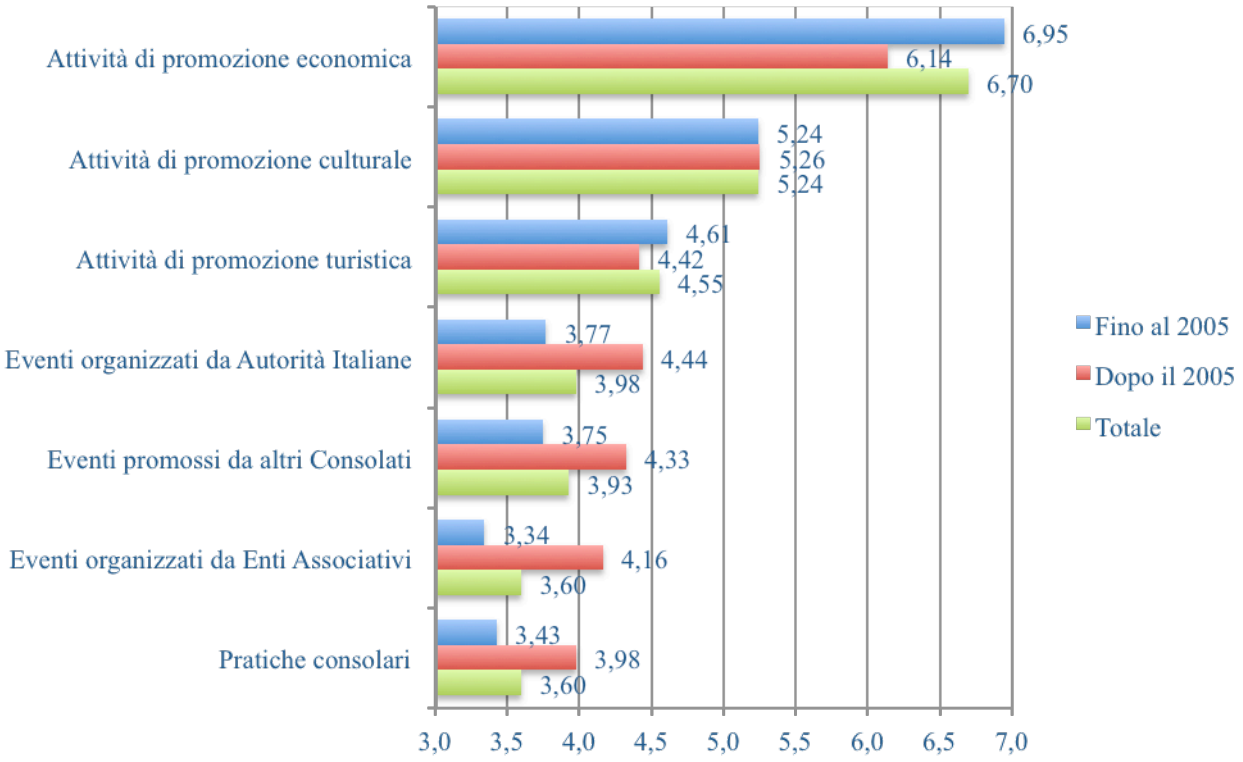

Impegno personale profuso

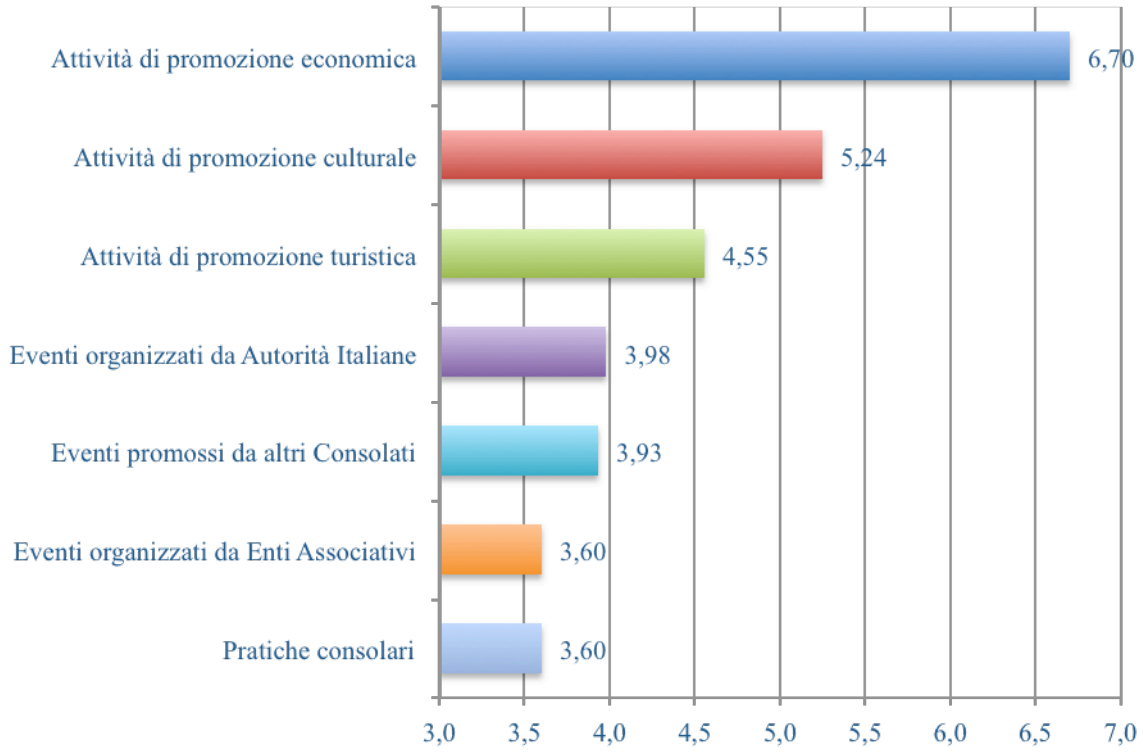

L'incarico di Console Onorario è a titolo gratuito. Pur esistendo specificità tra Paese e Paese, si nota che l'economia del consolato si basa quasi unicamente sugli incassi per i certificati emessi, che vengono comunque riversati all'ambasciata. Tra tutti gli altri possibili introiti, che sono legati sostanzialmente ai rimborsi di spese effettuate per la propria carica istituzionale, riguardano una piccola minoranza dei rispondenti.

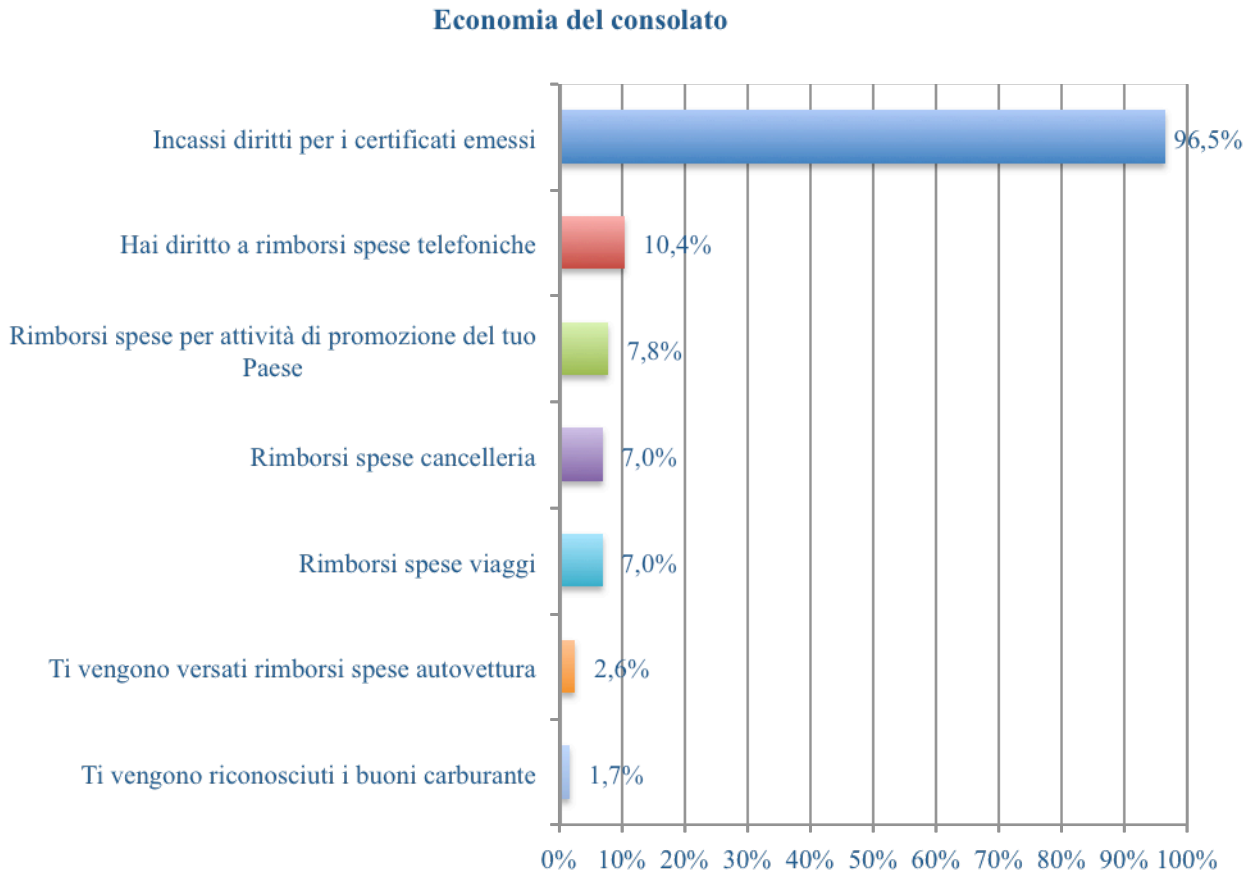

2.5 EVENTUALI DIFFICOLTÀ RISCONTRATE

Il lavoro svolto dai Consoli Onorari è complesso e, come è stato illustrato, comprende un'ampia gamma di attività tra loro ben differenti. Tra le difficoltà riscontrate con riferimento all'attività di Consoli Onorari, emerge come critico il rilascio o il rinnovo dell'*Exequatu*r, che per quasi due terzi degli intervistati è stato problematico.

Il tempo medio di attesa è piuttosto lungo: si tratta di oltre un anno per quasi quattro quinti degli intervistati. Meno del 10% ha ottenuto il rilascio o il rinnovo dell'*Exequatur* in meno di tre mesi. È interessante notare come negli ultimi anni alcuni dei problemi siano stati risolti: è nettamente più bassa, se pur sempre molto elevata, la percentuale di rispondenti che hanno avuto il primo *Exequatur* dopo il 2005 con un tempo medio di rilascio superiore all'anno. I tempi sono stati molto più lunghi per i Consoli con maggiore esperienza.

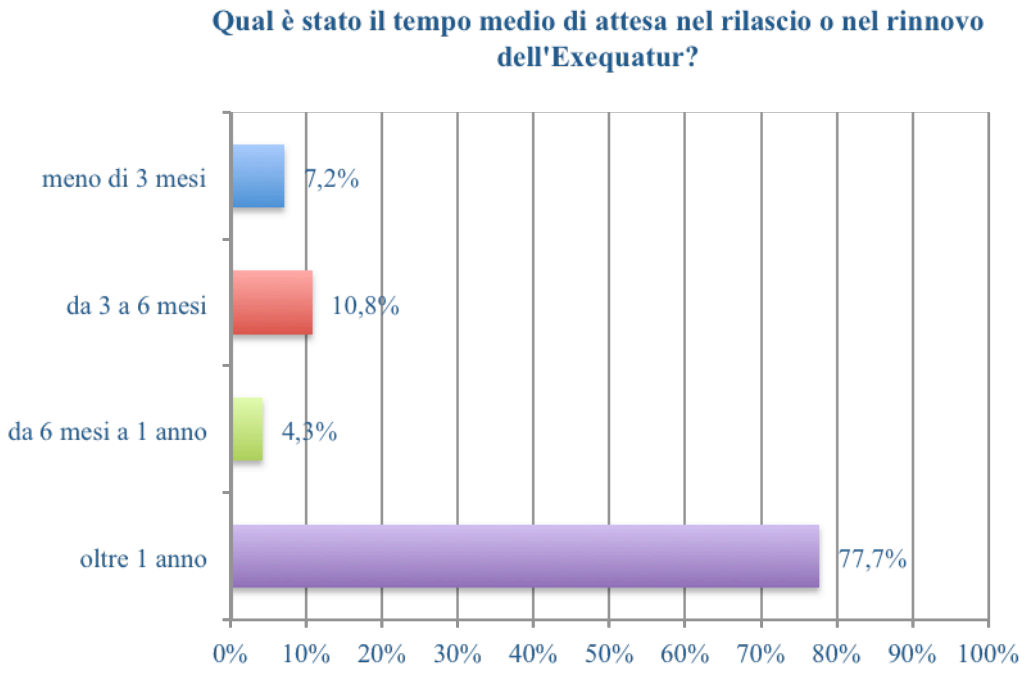

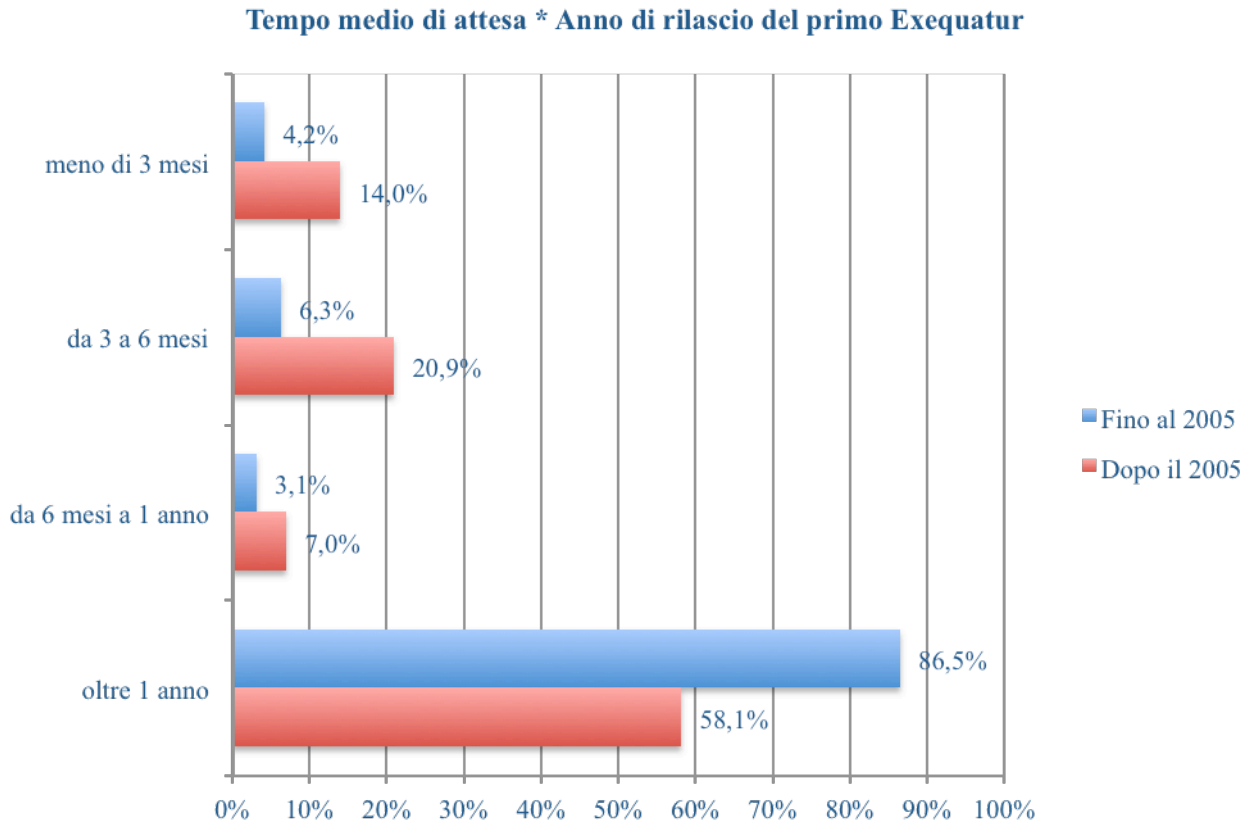

Gli affari generali del Corpo Consolare e delle Organizzazioni Internazionali (questioni burocratiche – legate al rilascio di visti d'ingresso, passaporti, carte d'identità diplomatiche ed *exequatur* – e giuridiche – legate per un verso al rispetto delle immunità dei componenti delle Missioni Diplomatiche e Consolari e per altro verso al contenzioso che può instaurarsi tra queste ultime e privati italiani) sono materie trattate dall'ufficio *Affari Generali del Corpo Consolare e delle Organizzazioni Internazionali - Onorificenze (UFFICIO SECONDO).*

In primo luogo vengono espletate in questo settore del Cerimoniale le pratiche relative al rilascio del visto d'ingresso, del passaporto e della carta di identità diplomatica per gli Ambasciatori e per tutto il personale accreditato presso le Rappresentanze estere in Italia, presso la Santa Sede e la FAO: ciò viene fatto seguendo particolari procedure stabilite da specifiche circolari ministeriali volte ad instaurare la massima collaborazione fra le Rappresentanze, il Ministero e le altre istituzioni italiane coinvolte. In secondo luogo vengono trattate le questioni inerenti al Corpo Consolare, il quale comprende sia i consoli di carriera sia i consoli onorari.

Il MAE rilascia uno speciale contrassegno "CC" per gli autoveicoli del Consoli onorari (DM 20 giugno 2005) [6]. Il contrassegno è rilasciato su richiesta dell'Ambasciata dello Stato d'invio

[6] Il Ministero degli Affari Esteri rilascia uno speciale contrassegno "CC" numerato per autoveicoli ai Consoli onorari muniti di *exequatur*. La disciplina sull'uso di tali contrassegni speciali è sancita dal Decreto del Ministro degli Esteri del 20 giugno 2005, n. 101 Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica provvede alla consegna del contrassegno speciale alle Rappresentanze diplomatiche richiedenti. Il contrassegno "CC", rilasciato su richiesta dell'Ambasciata dello Stato d'invio, è utilizzabile ai soli fini di riconoscimento e di identificazione e limitatamente all'espletamento delle funzioni d'ufficio. Il contrassegno, realizzato dal Poligrafico dello Stato in alluminio anodizzato di cm 8 di larghezza e cm 13 di lunghezza, è di forma ovale e reca l'iscrizione "Corpo Consolare" in alto, l'emblema della Repubblica Italiana al centro, il numero e la qualifica "Console onorario" in nero in basso, con le lettere "CC" in rosso al centro.

ed è utilizzabile ai soli fini di riconoscimento e di identificazione, limitatamente all'espletamento delle funzioni d'ufficio. La disciplina sull'uso di tale contrassegno è chiarita all'art. 3.
Una piccola parte dei Consoli Onorari ha avuto problemi con la carta d'identità fornita dal Ministero [7]; questa percentuale, tuttavia, supera il 10%.
Sembra essere invece di minore entità il problema relativo alla targa CC, probabilmente perché tale targa viene maggiormente riconosciuta dalle autorità di controllo del traffico.

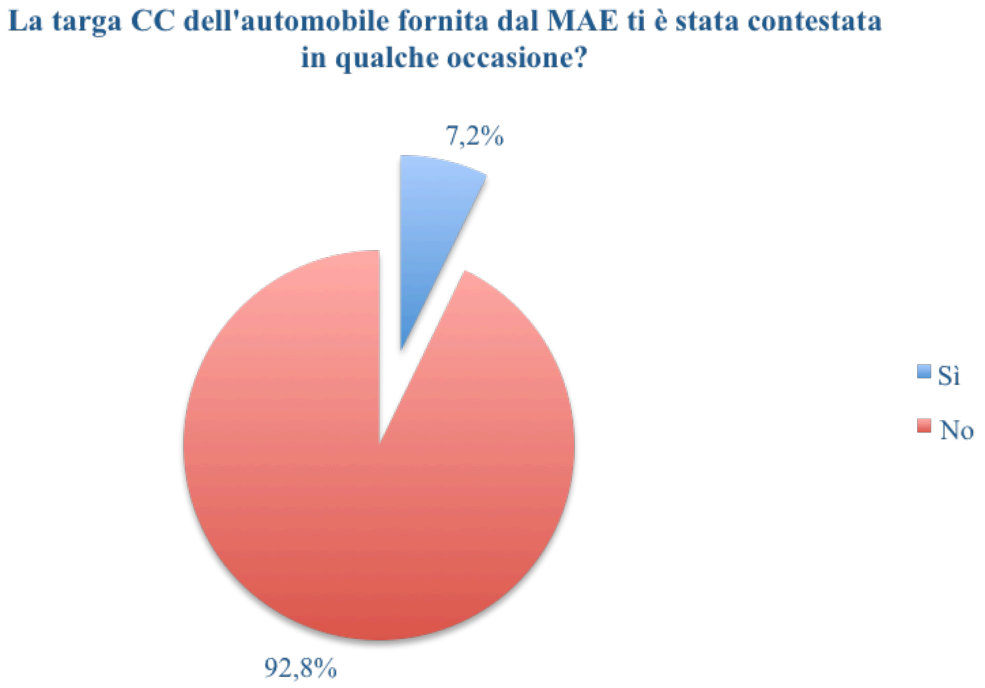

[7] Come avviene per tutto il personale accreditato delle Rappresentanze diplomatiche straniere in Italia, il Ministero degli Affari Esteri rilascia al Console onorario di uno Stato estero una carta d'identità speciale. La stessa è il documento col quale si riconoscono la funzione sovrana straniera in materia consolare che viene esercitata dal Console onorario e il relativo *status* associato all'incarico ricoperto. La carta d'identità speciale, rilasciata sulla base della normativa Schengen, attesta la qualifica del titolare dell'Ufficio consolare onorario e menziona le immunità previste dalla Convenzione di Vienna di cui questi gode nell'esercizio delle funzioni sovrane al quale è preposto. Tale carta, pur non costituendo un documento di viaggio, ha valore di documento d'identificazione, utilizzabile a tutti gli effetti di legge. Qualora il titolare sia straniero, la carta d'identità sostituisce il permesso di soggiorno, consentendo altresì, insieme ad un valido documento di viaggio, l'ingresso multiplo in territorio italiano e nell'area Schengen. La carta d'identità consente il reingresso nell'area Schengen senza visto, qualora questo sia invece richiesto, purché esibita unitamente ad un valido documento di viaggio. La Repubblica Italiana, con tale strumento, agisce in conformità al dettato dell'art. 65 della Convenzione in tema di esenzione dalla registrazione e dal permesso di soggiorno dei funzionari consolari stranieri, anche onorari. La procedura per il rilascio della carta d'identità del Console onorario non differisce da quella prevista per l'organico diplomatico, il personale tecnico-amministrativo e di servizio delle Ambasciate estere accreditate presso il Quirinale. (D.G.Sfregola, *Il Console onorario in Italia,* Roma, 2011, *pag. 51*)

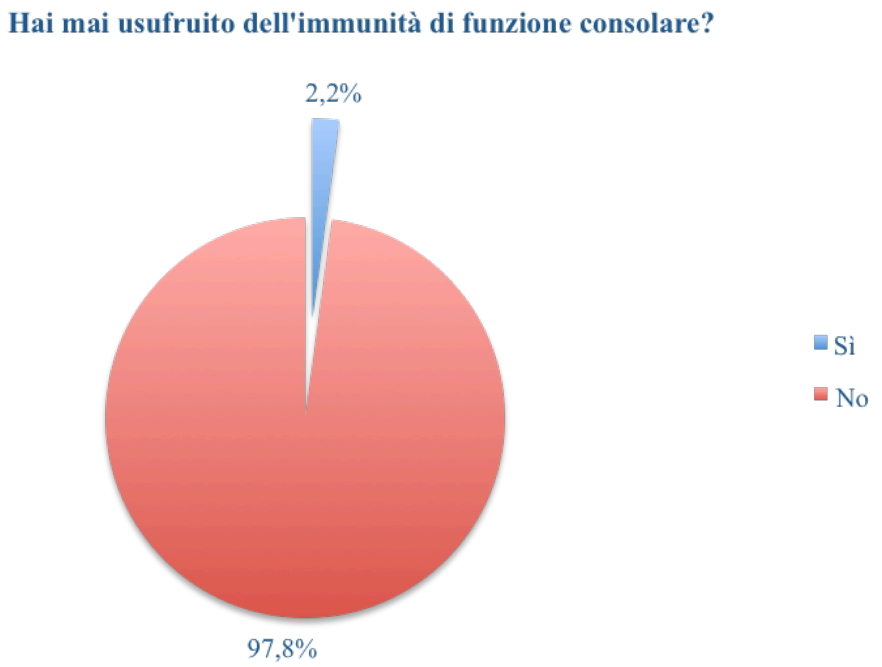

Gran parte dei Consoli Onorari ha la possibilità di accedere con l'automobile nelle zone a traffico limitato del Comune sede dell'ufficio, e ben l'85% ha il parcheggio riservato. Tuttavia, si nota come per tutti i rispondenti ci siano numerosi comuni con ZTL: per oltre l'85% ci sono più di 5 comuni con zone a traffico limitato nel proprio distretto di riferimento. Se ne deduce che ciò potrebbe comportare per il Console Onorario un onere inutilmente gravoso nella gestione delle autorizzazioni comunali all'accesso nelle ZTL del loro distretto e un elevato rischio di contenzioso per le multe rilevate dalle autorità che gestiscono il traffico. Tale affermazione trova riscontro più oltre, quando viene segnalato dagli intervistati come soluzione percorribile il rilascio da parte del MAE delle targhe diplomatiche.

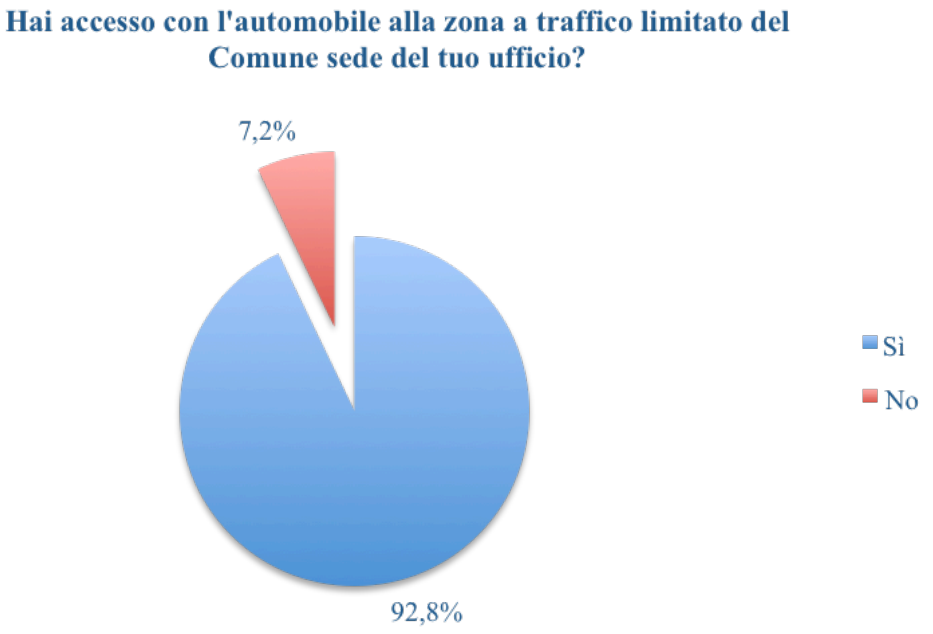

Hai il parcheggio riservato al Corpo Consolare nelle vicinanze del tuo Consolato?

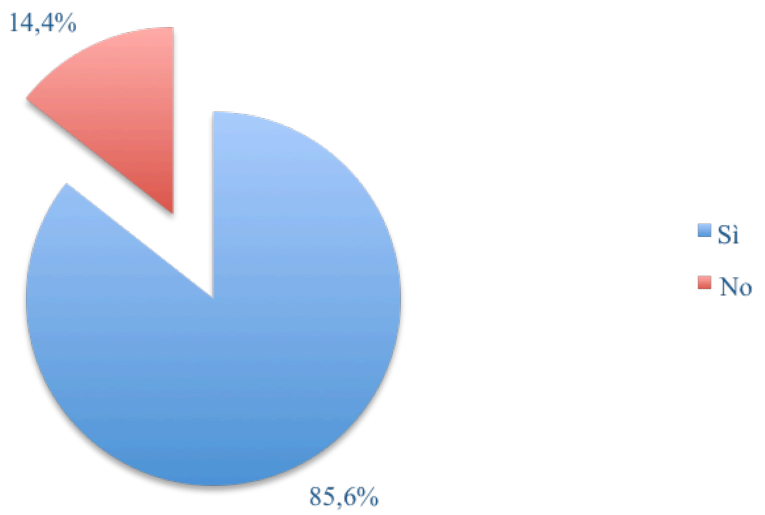

Quanti Comuni del tuo Distretto hanno zone a traffico limitato?

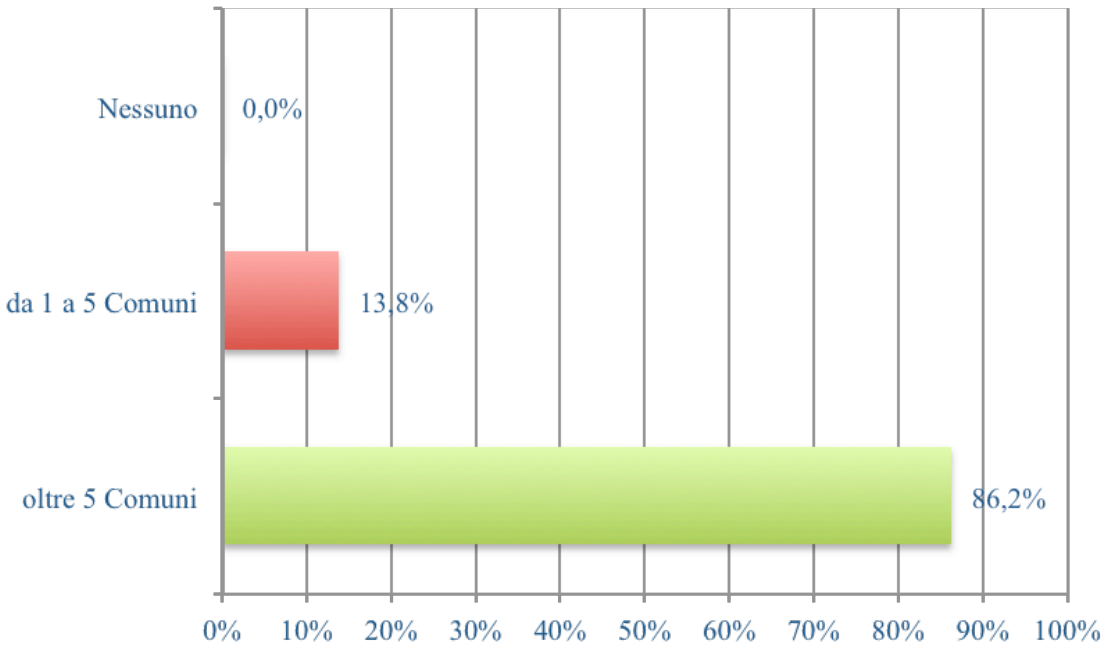

L'immunità della funzione consolare è stata utilizzata da una parte risibile dei rispondenti.

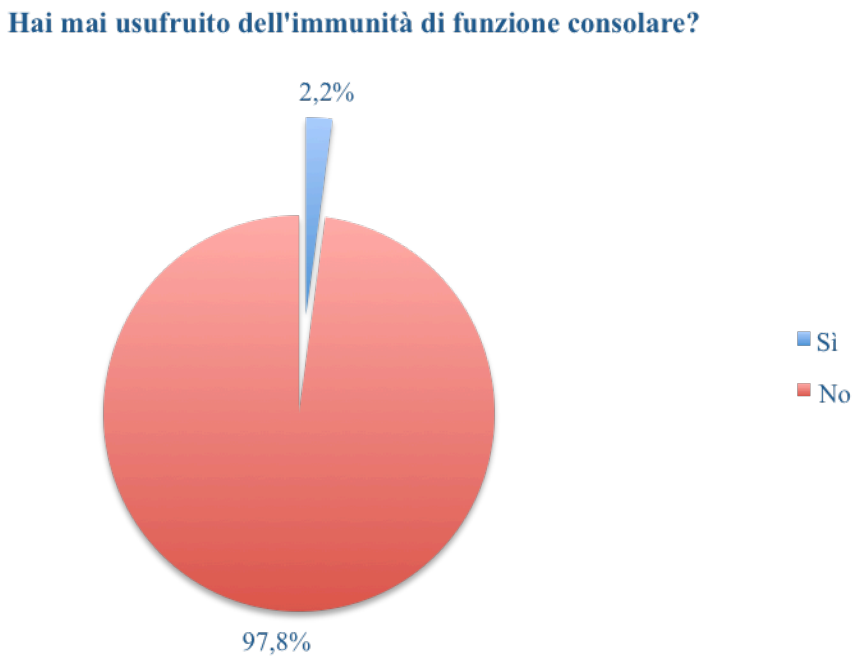

Un altro problema riscontrato riguarda i diritti e doveri del Console Onorario: oltre due terzi dichiara di non conoscerli con esattezza.

2.6 PROPOSTE

Infine, è stato chiesto un giudizio di interesse su sei possibili proposte per agevolare il lavoro dei Consoli Onorari, utilizzando una scala da 1 a 5.
Si nota che tra le sei proposte indicate, la più interessante per i rispondenti sia proprio la targa "CC" dell'automobile: ciò può derivare dal gravoso onere imposto dalle numerose zone comunali denominate ZTL. Anche tutte le altre proposte hanno una valutazione media di interesse piuttosto elevata e solo leggermente inferiore a quella citata. Sono nell'ordine: il passaporto diplomatico, probabilmente per gli intensi scambi di visite con le Autorità del Paese rappresentato, come illustrato precedentemente; i buoni carburante; l'accesso gratuito alle *lounge* negli aeroporti; l'esenzione Iva sugli acquisti consolari; la tessera *gold* Trenitalia.
Si nota infine come i Consoli Onorari con maggiore esperienza danno un giudizio di interesse mediamente più elevato per tutte le proposte indicate.

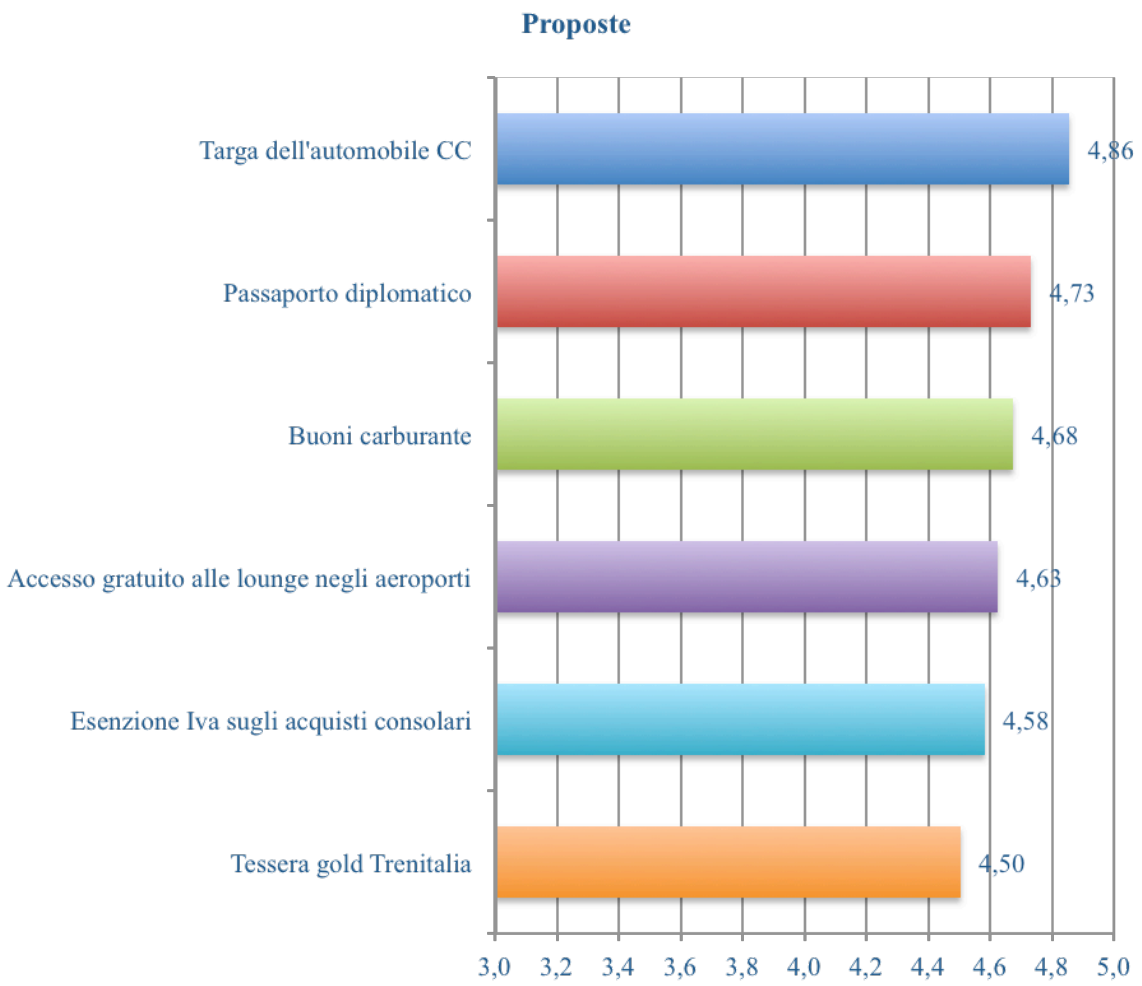

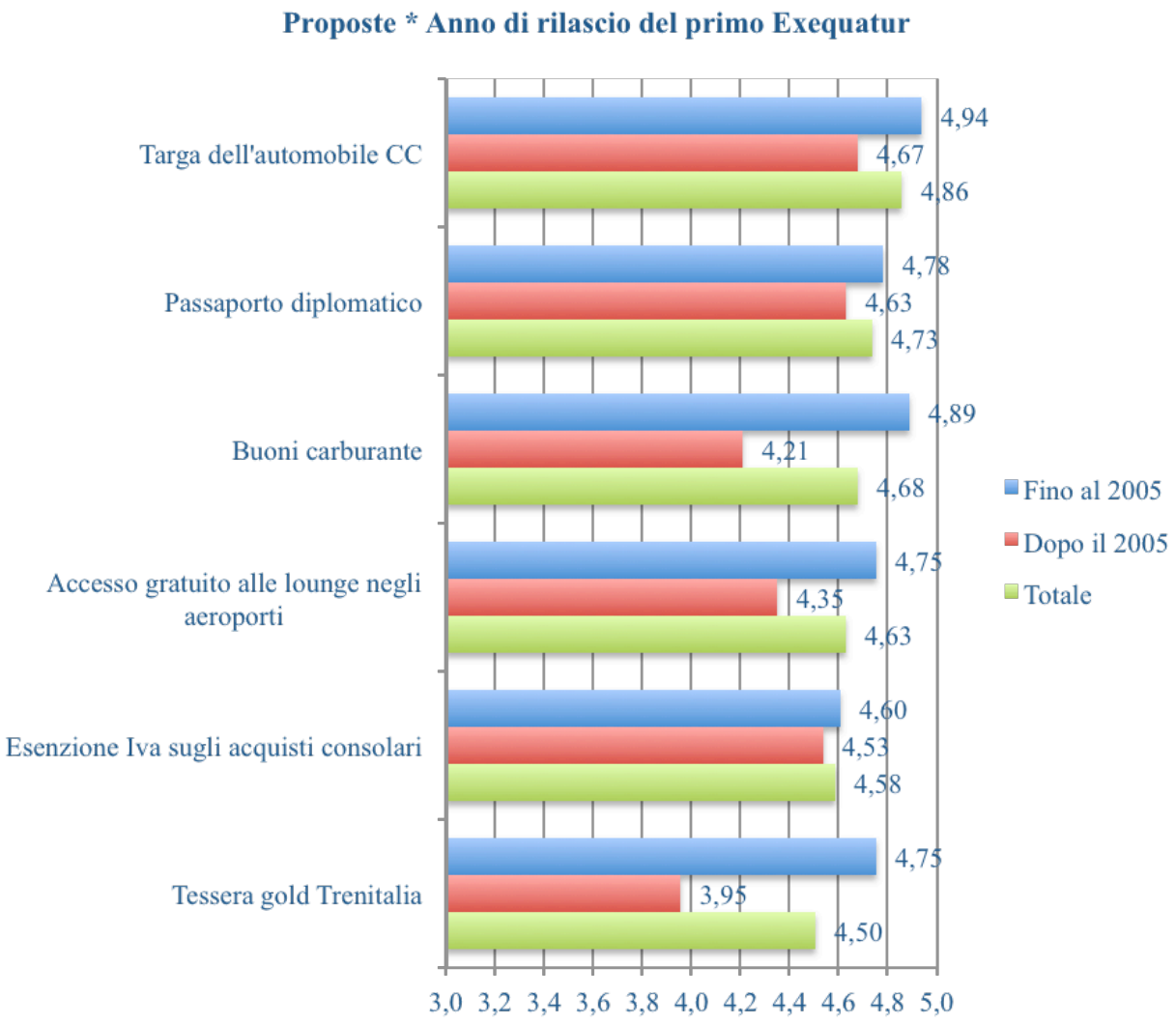

2.7 CONCLUSIONI

Volendo concludere, il quadro che emerge è quello di un Console Onorario che mostra mediamente un grande impegno in termini di attività svolte, coprendo gran parte delle attività indicate; mostra inoltre un elevato grado di connessione con le autorità, il territorio e il Paese rappresentato, nonché una grande competenza in termini di lingue conosciute.
La grande presenza nel proprio distretto di persone del Paese rappresentato e i buoni rapporti con le Autorità Istituzionali locali, uniti ai numerosi servizi svolti gratuitamente, ne fanno dunque una figura di riferimento; da notare che anche l'Italia trae sicuramente giovamento dei servizi, attraverso le aziende e i cittadini italiani che ne usufruiscono nel Paese rappresentato.
La collaborazione con Enti Economici, Culturali e Turistici del Paese rappresentato risulta essere essenziale per i Consoli Onorari, con circa quattro quinti degli intervistati che dichiara di collaborare con loro. In particolare, l'impegno profuso dei Consoli si concentra mediamente su queste tre aree, con i Consoli Onorari in carica sin da prima del 2005 che dedicano ancor più risorse proprio ad attività di promozione economica.

3 IL CENTRO STUDI - WORKING PAPERS

Scopo del Centro studi della FENCO è l'individuazione e definizione delle *buone prassi* in relazione alle funzioni del Console Onorario.
Cosa sono le *buone prassi*? Sono tutti i progetti, le politiche, le iniziative, le azioni e le esperienze innovative che migliorano le *performance* delle funzioni del Console Onorario e che pertanto costituiscono esempi di buona amministrazione conducendo a risultati concreti nel miglioramento dei servizi e/o nella riduzione dei costi.
Seguire un percorso di buone prassi significa dare avvio alla costruzione di un modello che si perfeziona in itinere con il coinvolgimento di tutte le persone e istituzioni interessate.
Realizzare buone prassi non è un'operazione semplice. Perché?
Le stesse persone e istituzioni potrebbero avere come riferimento, per la risposta ai propri bisogni, il modello che non è delle buone prassi, e quindi richiedere percorsi speciali non integrabili nella riorganizzazione: ottenere sostegni, ausili particolari, piste facilitate, straordinarie, e quindi far sempre riferimento alla eccezionalità e non alla buona prassi normale.
Per superare questo rischio comprensibile, occorre che le persone e istituzioni siano coinvolte nella progettazione delle buone prassi, nella comprensione della logica che sta sotto le buone prassi, e devono diventare protagoniste competenti di una realizzazione che va un po' oltre la soddisfazione immediata del bisogno, perché esige non tanto il superamento, in qualsiasi modo dell'ostacolo, quanto l'organizzazione che consenta di ridurre o eliminare gli ostacoli organizzativi.
La logica delle buone prassi ha bisogno di tutti; non ha bisogno solo degli specialisti, dei professionisti che si occupano di relazioni internazionali, ma riguarda un'organizzazione sociale nel suo complesso, e quindi tutti coloro che ne fanno parte.
Le competenze diplomatiche hanno bisogno di un collegamento con le competenze altre anche quelle accademiche. Devono essere valorizzate, riconvertite, non dissipate. Le competenze vanno utilizzate in funzione della rete sociale a cui il Console Onorario appartiene, stabilendo continuità tra chi ha un ruolo di rappresentanza di un altro Paese e il Paese ospite.
La logica delle *buone prassi* va nella linea di favorire un'assunzione di responsabilità di ciascuno. La buona professione è collegata allo sviluppo delle *buone prassi*.
Buone pratiche vuol dire anche previsione. Chi fa le previsioni?

LINEA DI CONTINUITÀ

La possibilità di abbattere le barriere organizzative è legato al riconoscimento di una realtà ampia e non amputata, e questo significa individuare in una condivisione di base dei bisogni l'elemento di appartenenza: apparteniamo a un sistema diplomatico che ha bisogni simili.
Il Console Onorario, solitamente, è una persona molto capace di far da sé mentre il Paese ospitante è un'organizzazione sociale molto bisognosa dell'aiuto di questa figura, ma tutti e due hanno bisogni comuni e le *buone prassi* hanno bisogno di rivedere leggi, regolamenti, strutture organizzative, per costruire questa linea di continuità.
*" Il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è la politica. Sortirne da soli è l'avarizia." (*Lorenzo Milani*)*

CONDIZIONI DI UTILIZZO DI QUESTA SEZIONE

La presente sezione ha lo scopo di arricchire e stimolare il dibattito in materia di ruolo e servizi del Console Onorario, oltre che favorire la diffusione delle migliori prassi in tale ambito.
I risultati, le analisi, le interpretazioni e le conclusioni in essa contenuti non riflettono necessariamente il punto di vista o le politiche della FENCO. La FENCO non si assume alcuna responsabilità circa l'accuratezza delle informazioni fornite nei documenti consegnati dalle Commissioni di studio.
La FENCO autorizza la consultazione, il *download*, la visualizzazione, la riproduzione e la stampa del presente documento. Chiede tuttavia la cortesia di citare la fonte del materiale.
La FENCO fornisce *link* a siti Internet di terzi. Questi ultimi non sono di responsabilità della FENCO e sono disciplinati dalle condizioni di utilizzo, se esistenti, dei rispettivi terzi fornitori di contenuti.
La FENCO al 31 dicembre 2013 opera attraverso 19 Commissioni di studio su specifici temi inerenti la diplomazia consolare, suddivise in 4 Gruppi di lavoro, a loro volta suddivise per macro aree. Pur in presenza di un breve lasso di tempo a disposizione, sono quattro le commissioni che hanno già prodotto *working papers* su temi da loro scelti:

1. GRUPPO GIURIDICO

Responsabile: HC Bernardo Blasio

1.1. Commissione "La figura del Console Onorario"

Presidente: Professor Carlo Curti Gialdino, *Università di Roma "La Sapienza"*
Data fine lavori: 31 dicembre 2014

1.2. Commissione "Il ruolo del diplomatico nella mediazione civile internazionale"

Presidente: Marcella Caradonna, *dottore commercialista*

Componenti:
Annarita Astorina, *dottore commercialista*
Marcello Guadalupi, *dottore commercialista*
Claudia Mezzabotta, *dottore commercialista*
Felice Ruscetta, *dottore commercialista*
Laura Pigoli, *dottore commercialista*

Giovanni Volonterio, dottore commercialista
Data fine lavori: 31 dicembre 2014

2. GRUPPO CULTURALE

Responsabile: HC Michelangela Vismara

2.1. Commissione: "Le Vie CirilloMetodiane alle radici dell'Europa"

Presidente: Gianvico Camisasca, *HC Repubblica Slovena a Milano*

Componenti:
Giovanni Pattoneri, *Presidente Cammini d'Europa*
Giorgio Franco Aletti, *HC Repubblica Ceca a Milano*
Ladislav Krystof, *Regione di Zlin*
Michele Nulli, *Provincia autonoma di Trento*
Novo Umberto Maerna, *Provincia di Milano*
Don Francesco Braschi, *Accademia Ambrosiana di Milano, Classe di Slavistica*
Data fine lavori: permanente

2.2. Commissione: "Cammini D'Europa"
Presidente: Giovanni Pattoneri, *Presidente Cammini d'Europa*

Componenti:
Gianvico Camisasca, *HC Repubblica Slovena a Milano*
Giorgio Franco Aletti, *HC Repubblica Ceca a Milano*
Data fine lavori: permanente

Le altre persone che hanno costituito apposite Commissioni di studio sono:

3. GRUPPO ECONOMICO
Responsabile: HC Simone Santi

3.1. Commissioni: non pervenuto
Presidente: Gianni Baravelli, *HC Norvegia a Bologna*

Componenti:
Giorgio Boatto, *HC Repubblica Ceca a Venezia*
Piermario Croce, *HC Malawi a Torino*
Pasquale Adilardi, *HC Capo Verde a Verona*
Data fine lavori: 31 dicembre 2014

4. GRUPPO CULTURALE

4.1. Commissione: "L'arte rubata"
Presidente: Michelangela Vismara, *HC Bahamas a Milano*

Componenti:
Leonardo Conti, *critico d'arte*
Claudia Bucellati, *HC Panama a Milano*
Data fine lavori: 31 dicembre 2014

4.2. Commissione: "L'arte della medicina nel mondo"
Presidente: Fabrizio Iseni, *HC Costa d'Avorio a Milano*
Data fine lavori: 31 dicembre 2014

5. GRUPPO GIURIDICO

5.1. Commissione: "Diplomazia e fisco"
Presidente: Daria Pesce, *HC Portogallo a Milano*

Componenti:
Francesco Pesce, *avvocato civilista*
Alessio Moretti, *dottore commercialista*
Data fine lavori: 31 dicembre 2014

5.2. Commissione: non pervenuto
Presidente: Giuseppe Pellegrino, *HC Repubblica Slovacca a Torino*
Data fine lavori: 31 dicembre 2014

5.3. Commissione: non pervenuto
Presidente: Matteo Bonadies, *HC Malta a Bari*

Componenti:
Ugo Villani, *Facoltà di Scienze Politiche della Luiss "Guido Carli" di Roma*
Data fine lavori: 31 dicembre 2014

5.4. Commissione: "Ipotesi di revisione Trattato di Vienna"
Presidente: Maurizio Marchetti Morganti, *HC El Salvador a Ancona*
Data fine lavori: 31 dicembre 2014

6. GRUPPO DI COORDINAMENTO CON AUTORITA' TERRITORIALI ITALIANE

Responsabile: HC Patrizia Signorini

6.1. Commissione: "Coordinamento con le Regioni"
Presidente: Patrizia Signorini, *HC Lettonia a Milano*

Componenti:
Jacopo De Mojana, *HC Monaco a Milano*
Pasquale Adiladi, *Capo Verde a Verona*
Giorgio Boatto, *HC Repubblica Ceca a Venezia*
Data fine lavori: permanente

7. RELAZIONI INTERNAZIONALI

Responsabile: Daria Pesce, *HC Portogallo Milano*

7.1. Commissione: "F.U.E.C.H."
Presidente: Gennaro Famiglietti, *HC Bulgaria Napoli*
Data fine lavori: permanente

7.2. Commissione: "F.I.C.A.C."
Presidente: Iva Pavic, *Console Generale Repubblica Croazia a Milano*
Data fine lavori: permanente

7.3. Commissione: "Coordinamento con le Associazioni dei Paesi del mondo"
Presidente: Fabrizio Iseni, *HC Costa d'Avorio a Milano*
Data fine lavori: permanente

8. BILANCIO SOCIALE DEL CORPO CONSOLARE IN ITALIA

Responsabile: HC Gianvico Camisasca

Componenti:
Prof. Alessandro Recla, *Dipartimento di Scienze delle Decisioni Università Bocconi*
Giorgio Franco Aletti, *HC Repubblica Ceca a Milano*
Bruno Dapei, *Presidente del Consiglio provinciale di Milano*
Data fine lavori: permanente

3.1 GLI ASPETTI GIURIDICI DELLA FIGURA DEL CONSOLE ONORARIO

Responsabile: HC Bernardo Blasio, *Gruppo giuridico*

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

La figura del Console Onorario nell'ordinamento giuridico italiano, nonostante il Diritto Internazionale non ponga affatto delle differenziazioni, qualitative e quantitative, fra le funzioni dei Consoli di Carriera ed Onorari, potendo quindi, in teoria, entrambi esercitare indistintamente le medesime, è considerata una carica di secondo livello rispetto al Console di Carriera e di conseguenza ha una serie di limitazioni ed un trattamento decisamente meno favorevole di quest'ultimo.

Infatti, è il diritto interno dei vari Stati che attribuisce ai Consoli Onorari funzioni generalmente più ridotte e limitate rispetto a quelle riconosciute ai funzionari di carriera, di conseguenza guarentigie diverse e non in armonia nei vari Paesi del mondo.

La particolarità del Console Onorario, ed il più grande punto di forza di questa figura è la volontarietà, caratteristica che, purtroppo, non viene presa sufficientemente in considerazione ed apprezzata dall'ordinamento italiano.

Questa caratteristica consente, in particolare, a Paesi economicamente arretrati e quelli in via di sviluppo, di creare rappresentanze diplomatiche in tutto il mondo senza gravare sui bilanci dello Stato con importanti capitoli di spesa, che sarebbero necessari per creare le strutture ed assumere lo staff per organizzare centinaia di Missioni Diplomatiche .

Oltre alla positiva tutela degli interessi che svolgono, vi è, dunque, un fattore economico determinante per il successo di questa figura particolarmente meritevole di tutela.

In relazione a questa caratteristica sempre più Stati ricorrono oggi alla figura del Console Onorario per garantire la tutela dei propri interessi e dei propri connazionali in territorio straniero. Per contro è in forte diminuzione il numero dei Consoli di Carriera nel Mondo, a causa dei costi sopra riferiti.

I *consules electi* sono, dunque, in una fase di crescita esponenziale e di aggregazione sia in ambito nazionale che internazionale.

Stiamo, infatti, assistendo alla nascita ed operatività di molteplici Associazioni come la nostra giovane FENCO (Federazione Nazionale Consoli Onorari) e le pre-esistenti UCOI (Unione dei Consoli Onorari in Italia) , FUCHE (*Federation of the Union of Honorary Consuls in Europe*), FICAC (*World Federation of Consuls*), UCOIM (Consoli Onorari d'Italia nel Mondo) e FIUCH (The *International Federation of the Honorary Consuls' Unions or Associations*) , che consolidano i legami tra i Consoli Onorari che operano in Italia, in Europa e nel Mondo, armonizzando le attività dei medesimi e accrescendo il rispetto, la dignità ed il prestigio delle missioni Consolari Onorarie.

Un'altra caratteristica fondamentale che distingue la figura del Console Onorario da quello di Carriera è l'innegabile valore della presenza sul territorio.

La stragrande maggioranza dei *consules electi* , infatti, sono cittadini del Paese dove viene istituito il Consolato, nonché membri di spicco e già attivi, socialmente e professionalmente, della comunità locale. Di conseguenza possono vantare una fitta rete di contatti maturati in decenni di attività.

Questa caratteristica è di fondamentale importanza visto il ruolo del Console Onorario, il quale ha la possibilità di esercitare l'attività di relazioni commerciali e diplomatiche in

maniera decisamente più fluida ed immediata di quanto potrebbe fare un Console di Carriera, dal momento che l'emissario del Paese, quale Console di Carriera, si va normalmente a trovare in un luogo che non conosce, dove spesso non ha alcun contatto e dove talvolta non conosce nemmeno la lingua locale.
I Consoli Onorari, di norma , conoscono a fondo le leggi e le procedure locali, possono dunque rappresentare con maggiore elasticità, efficienza ed efficacia gli interessi dei cittadini e delle persone giuridiche del Paese emissario.
Dopo aver analizzato, seppur brevemente, le caratteristiche che rendono la figura del Console Onorario uno "strumento" oltre che di carattere strettamente diplomatico, anche una figura socialmente lodevole e, di conseguenza, meritevole di particolare tutela, risulta a mio avviso interessante sviluppare, attraverso la attività delle Commissioni di Studio, nate in seno alla FE.N.C.O., una progettualità finalizzata al riconoscimento ed alla equiparazione di questa categoria ai Consoli di Carriera.
Come già più sopra accennato il Diritto Internazionale non pone affatto delle differenziazioni, qualitative e quantitative, tra le funzioni dei Consoli di Carriera ed Onorari, potendo entrambi esercitare indistintamente le medesime.
Questo assunto trova peraltro ampio riscontro, oltre che nella Convenzione di Vienna, anche nelle numerose convenzioni consolari bilaterali vigenti tra i vari Stati, come pure nella Convenzione Europea sulle Funzioni Consolari.
Ciò, invece, non avviene per le guarentigie consolari, le quali sono differenziate sia nel Diritto Internazionale sia nelle consuetudini adottate dai vari Paesi.

Console On. Avv. Bernardo Blasio

3.2 LA FIGURA DEL CONSOLE ONORARIO

Presidente: Professor Carlo Curti Gialdino, *Università di Roma "La Sapienza"*

A. LA CODIFICAZIONE NELLA CONVENZIONE DI VIENNA DELLA FIGURA DEL CONSOLE ONORARIO E LA DISTINZIONE FRA CONSOLI DI CARRIERA E CONSOLI ONORARI

L'art. 1, par. 2 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963 (di seguito CVRC) stabilisce che i funzionari consolari sono di due categorie, ossia funzionari consolari di carriera e funzionari onorari. Le disposizioni del capitolo II della CVRC (artt. 28-57) si applicano agli uffici consolari diretti da funzionari consolari di carriera; le disposizioni del capitolo III (artt. 58-68) si applicano agli uffici consolari diretti da funzionari consolari onorari.

L'art. 1, par. 2 CVRC, ciò disponendo, codifica una risalente norma consuetudinaria che riproduce l'antica distinzione tra *consules missi*, quelli di carriera, e *consules electi*, quelli onorari, ben conosciuta nella evoluzione storica dell'istituzione consolare. Infatti, il primo esempio di console onorario, nel senso moderno del termine, fu quello di Firenze, eletto nel XIV secolo a Costantinopoli dai mercanti fiorentini che operavano in quella città, al quale la Repubblica fiorentina attribuì il compito di vigilare affinché i privilegi loro concessi dall'Imperatore bizantino non venissero violati o disconosciuti.

Sia durante i lavori della Commissione del diritto internazionale (CDI) in tema di codificazione del diritto consolare sia durante la conferenza di Vienna si discusse lungamente sull'opportunità o meno di codificare nella CVRC la figura del console onorario e sull'ampiezza della disciplina da destinare a questa figura [8]. In effetti, le posizioni iniziali degli Stati erano in proposito alquanto distanti. Taluni Stati (specie quelli più piccoli), infatti, riconoscendo la lunga tradizione dei consoli onorari nella evoluzione dell'istituzione consolare e facendo leva, in particolare, sulla sostanziale identità di funzioni svolte rispetto ai consoli di carriera erano favorevoli ad una assimilazione fra le due figure, segnatamente quanto ai trattamenti immunitari. Alcuni degli Stati più grandi, invece, sull'assunto che l'esercizio di determinate funzioni consolari dovesse essere riservato a personale di carriera, reputavano che, in prospettiva, la figura del console onorario sarebbe risultata superata e, pertanto, era inutile codificare una figura destinata a scomparire.

La soluzione che alla fine si impose, prima nell'ambito della II commissione della conferenza di Vienna del 1963 e poi in sessione plenaria fu fondata su di un saggio compromesso. Anzitutto, non venne prevista una definizione di funzionario consolare onorario, per l'evidente difficoltà degli Stati a stabilire una definizione condivisa tenuto conto delle differenze tra le stesse legislazioni nazionali, in particolare quanto alle distinzione tra consoli di carriera e consoli onorari. Infatti, le legislazioni consolari di certi Stati pongono l'accento sul fatto che il console onorario non percepisce una retribuzione, altre fondano la distinzione sul fatto che i consoli di carriera sono inviati all'estero mentre quelli onorari sono scelti nello Stato di residenza, altri Stati ancora pongono in rilievo il fatto che i consoli onorari non hanno la nazionalità dello Stato di invio e sono autorizzati a svolgere nello Stato di residenza anche una attività professionale o commerciale.

---

[8] Per più ampi svolgimenti nonché per indicazioni bibliografiche sulla figura del console onorario si rinvia a CURTI GIALDINO C., *Lineamenti di diritto diplomatico e consolare*, 2 ed., e-book, Giappichelli editore, Torino, 2014.

Tornando alla CVRC va rilevato che nelle disposizioni concernenti, per un verso, le relazioni consolari in generale, quelle cioè attinenti allo stabilimento delle dette relazioni (capitolo I, sezione I) ed alle vicende delle stesse, fino al termine delle funzioni (capitolo I, sezione II) e, per altro verso, nelle disposizioni generali della CVRD (capitolo IV) non si procedette a distinzioni di sorta tra funzionari consolari di carriera e funzionari consolari onorari. Infine, in materia di facilitazioni, privilegi ed immunità, sono stati previsti due regimi differenziati concernenti, da un lato, i funzionari consolari di carriera (capitolo II) e, dall'altro, i funzionari consolari onorari (capitolo III), nella cui disposizione iniziale (l'art. 58) figurano specificamente menzionati gli articoli della CVRD applicabili ai consoli onorari.
Come si vedrà, la distinzione tra le due categorie si pone soprattutto sul piano istituzionale. Infatti il console di carriera è un funzionario diplomatico-consolare del Ministero degli Affari esteri dello Stato di invio. Il console onorario, invece, non appartiene ai ranghi della carriera diplomatica o consolare, il suo rapporto con lo Stato d'invio ha natura transitoria e può avere anche natura contrattuale; il console onorario non svolge l'attività consolare a titolo esclusivo e può essere nominato tra persone, cittadini dello Stato d'invio o cittadini di Stati terzi residenti permanenti nello Stato di residenza che, in ragione della loro attività professionale, hanno maturato stretti rapporti con lo Stato di invio. Di regola, il console onorario non riceve una retribuzione -ma può ricevere una indennità forfettaria (Paesi Bassi, Regno Unito, Svizzera, Danimarca, Norvegia) o meno, che si aggiunge alla percezione della totalità o di parte dei diritti consolari - in quanto la sua attività lavorativa principale resta primaria; pur non essendo cittadino dello Stato inviante può essere titolare di un passaporto emesso da questo Stato.
L'istituzione di consoli onorari è facoltativa. Invero, ciascuno Stato è libero di decidere se nominare e ricevere funzionari consolari onorari (art. 68 CVRC).
La nomina del console onorario, al pari di quella del console di carriera, presuppone la concessione dell'exequatur, cioè dell'autorizzazione all'esercizio delle funzioni consolari.

B. LA DISCIPLINA ITALIANA DELLA RICEZIONE DI CONSOLI ONORARI

La disciplina dei consoli onorari stranieri in Italia, oltre alle disposizioni convenzionali (CVRC e convenzioni consolari) è stabilita dalla circolare del Ministro degli affari esteri n. 3 del 16 luglio 2010, che riprende e sistematizza le note verbali circolari indirizzate nel corso del tempo alle rappresentanze diplomatiche estere accreditate presso il Quirinale.
Riguardo all'istituzione di un consolato onorario in Italia, i principi generali in materia sono due: il menzionato carattere facoltativo della istituzione consolare onoraria (art. 68 CVRC) e la necessaria autorizzazione dello Stato di residenza.
Al riguardo occorre segnalare che sia la richiesta dello Stato d'invio di istituire un consolato onorario, sia quella dello Stato di residenza di autorizzarne l'istituzione si configurano come atti aventi carattere politico, più precisamente come atti statali a rilevanza internazionale, non giuridicamente dovuti, ma fondati su valutazioni eminentemente discrezionali, non soggette a sindacato giurisdizionale. Inoltre, l'accesso agli atti costituenti il procedimento avviato e diretto dall'Ufficio del Cerimoniale diplomatico per il rilascio dell'*exequatur* in favore del console onorario è precluso dall'art. 2, lett. b), hh), ii) del regolamento recante norme per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, approvato con decreto del Ministro degli Affari esteri n. 604 del 7 settembre 1994.

Ai sensi dell'art. 4 CVRC, l'istituzione di un ufficio consolare nel territorio dello Stato di residenza (di carriera o onorario), la relativa sede, la classe (tra le quattro di cui all'art. 9, par. 1 CVRC), la circoscrizione consolare (provinciale, inter-provinciale, regionale, inter-regionale), come pure ogni modifica successiva all'istituzione, richiede il consenso dello Stato di residenza.
Spetta al Ministero degli Affari esteri (Ufficio II del Cerimoniale diplomatico della Repubblica) la competenza a istruire il procedimento per l'autorizzazione delle richieste delle rappresentanze diplomatiche accreditate presso il Quirinale di istituire dei loro consolati onorari nel nostro paese.
La valutazione effettuata dall'Italia circa le richieste di istituire un consolato onorario sul proprio territorio si attiene ad una serie di requisiti cui la richiesta dello Stato di invio deve ottemperare.
La circolare del 2010 distingue, al riguardo, i requisiti oggettivi da quelli soggettivi. I primi concernono le caratteristiche dell'istituendo consolato onorario; i secondi riguardano le qualità personali del candidato console onorario.
I criteri generali oggettivi cui si attiene il Ministero degli Affari esteri sono essenzialmente due.
Il primo criterio è quello per cui un ufficio consolare onorario non può essere istituito nella stessa città sede di una ambasciata o di un ufficio consolare retto da un console di carriera. In effetti, presso una ambasciata situata a Roma può essere aperta una sezione consolare; il criterio della presenza dell'ambasciata estera è tuttavia inapplicabile allorché, in caso di multiplo accreditamento, la sede diplomatica sia in uno Stato estero.
Il secondo criterio è quello per cui un ufficio consolare onorario è istituito, di regola, nella città capoluogo di regione. Si ammettono, peraltro, due deroghe al detto criterio.
La prima attiene alla presenza nella città in cui si intenda istituire un consolato onorario di un porto marittimo con elevato traffico commerciale con lo Stato d'invio oppure con le navi battenti bandiera del suddetto Stato.
La seconda ammette l'istituzione in una città diversa qualora la richiesta sia dettata da necessità straordinarie dello Stato di invio inerenti l'esercizio delle funzione consolare in detta città. Queste necessità possono concernere, segnatamente, gli interessi dello Stato d'invio che l'ufficio consolare dovrà proteggere e promuovere, ivi incluse le attività commerciali, economiche, culturali e scientifiche. Si potrà tener conto, altresì, della consistenza della collettività di cittadini dello Stato d'invio residenti nella circoscrizione consolare e sul flusso di turisti da, e per, lo Stato d'invio.
In ogni caso, deve essere evitata la ingiustificata concentrazione di uffici consolari in determinate aree del territorio nazionale, tenuto conto dell'esistente rete diplomatico-consolare dello Stato d'invio. La localizzazione è ingiustificatamente concentrata allorché sia sproporzionata rispetto ai tradizionali parametri con cui si misurano gli interessi consolari da tutelare in una determinata zona geografica (consistenza numerica dei cittadini dello Stato d'invio ivi residenti, volume degli scambi commerciali, flussi turistici, entità delle iniziative di promozione consolare). L'applicazione dei detti parametri alla richiesta concernente l'istituzione di un consolato onorario presuppone una valutazione di carattere eminentemente politico.
Nel novero dei requisiti soggettivi concernenti la persona del candidato console onorario sono compresi cinque requisiti (o motivi ostativi alla nomina).
Il primo di essi è la titolarità di pubbliche funzioni, comprese quelle elettive (pure di consigliere di circoscrizione municipale) ed onorarie e la qualifica di dipendente dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni (esclusa la docenza universitaria), qualunque sia il livello di inquadramento o la tipologia del rapporto di pubblico impiego che lo concerne. Si ritiene,

infatti, che il cittadino non possa essere, al contempo, organo dello Stato italiano e organo di Stato estero. Il motivo ostativo si apprezza al momento dell'autorizzazione; qualora intervenga posteriormente comporterà la decadenza dall'incarico.
Il secondo di essi risulta dalla prassi internazionale cui l'Italia si conforma, in base alla quale l'ufficio consolare onorario si identifica con la persona del titolare. Conseguentemente, non possono essere autorizzate nomine di funzionari consolari onorari in aggiunta a quella del titolare dell'ufficio. Ciò non impedisce, peraltro, al console onorario di assumere dei collaboratori con i quali instaurare un rapporto di lavoro di natura privatistica.
Il terzo requisito soggettivo concerne il previo assenso dello Stato d'invio per le richieste di autorizzazione all'esercizio di funzioni consolari onorarie in Italia in favore di candidati che risultino già titolari di uffici consolari in altri Stati. Si ricorda, in proposito, che secondo l'art. 18 CVRC due o più Stati possono, con il consenso dello Stato di residenza, nominare una medesima persona come funzionario consolare in quest'ultimo Stato.
Il quarto requisito concerne la residenza del console onorario che deve inderogabilmente risiedere permanentemente nella città sede dell'ufficio consolare onorario da lui diretto o, quantomeno, che la sua residenza risulti all'interno del perimetro provinciale della detta città.
Il quinto requisito attiene al profilo dell'onorabilità della persona del candidato, ai fini della quale sono raccolti i certificati del casellario giudiziale del candidato rilasciati entro i tre mesi dalla data della richiesta. La predetta onorabilità, all'evidenza, riguarda l'intera durata dell'ufficio ed è motivo di revoca dell'autorizzazione.
Sotto il profilo della procedura il Ministero degli Affari esteri comunica soltanto con la rappresentanza diplomatica dello Stato che ha formulato la richiesta di istituzione del consolato onorario.
Qualora il Ministero degli Affari esteri abbia dato l'assenso alla nomina la rappresentanza diplomatica deve trasmettere le lettere patenti dell'interessato all'Ufficio del Cerimoniale, entro un anno dalla concessione del benestare a pena di revoca di quest'ultimo.
La concessione dell'assenso (o il diniego, che non deve essere motivato ai sensi dell'art. 12 CVRC) all'istituzione di un ufficio consolare e dell'autorizzazione all'esercizio di funzioni consolari viene notificata mediante nota verbale dall'Ufficio del Cerimoniale diplomatico all'ambasciata proponente ed alle amministrazioni ed enti italiani competenti.
L'autorizzazione all'esercizio di funzioni consolari onorarie in Italia, di regola, ha durata quinquennale, salvo che sia stata motivatamente richiesta per un periodo più breve. Entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione la rappresentanza diplomatica può richiederne il rinnovo; altrimenti la nomina è considerata decaduta. La procedura di rinnovo è identica a quella seguita per la precedente autorizzazione. Non è prevista un'età massima limite per il console onorario.
Delle concessioni e degli eventuali ritiri dell'autorizzazione all'esercizio di funzioni consolari è data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

C. LE IMMUNITÀ SPETTANTI AI CONSOLI ONORARI

La CVRC nel suo capitolo III (artt. da 58 a 68) disciplina il regime applicabile ai funzionari onorari e agli uffici consolari di cui essi sono a capo, segnatamente con riguardo a facilitazioni, privilegi ed immunità. Come si vedrà, alcuni trattamenti spettanti al console di carriera (sopra esaminati) risultano estesi al console onorario, mentre per altri essi risultano esclusi dal relativo beneficio.

Durante i lavori preparatori della CVRC soltanto una posizione minoritaria, seppure molto autorevole, ha sostenuto la tesi secondo la quale ai consoli onorari dovessero essere riconosciuti gli stessi diritti e gli stessi doveri dei consoli di carriera, compresi gli stessi privilegi relativamente agli atti funzionali, a meno di diversa previsione nelle convenzioni consolari tra Stato di invio e Stato ricevente[9] . La CDI e la conferenza di Vienna, tuttavia, optarono per un regime differenziato tra consoli di carriera e consoli onorari, facendo leva, per un verso, sul fatto che i consoli onorari sono di regola cittadini dello Stato ricevente[10] (e un loro regime di vantaggio può apparire contrario allo stesso principio di eguaglianza tra cittadini del medesimo Stato) e, per altro verso, che essi svolgono, parallelamente alle attività consolari, attività aventi fini di lucro.
Ciò detto, occorre pur sempre rilevare che, in linea di principio, la concessione di privilegi ed immunità ai consoli onorari resta giustificata, pure quando si tratti di cittadini dello Stato di residenza, se si riflette che i privilegi e le immunità sono riconosciuti per il tramite del console onorario allo stesso Stato di invio, per conto del quale il console agisce e sono finalizzati a tutelare gli interessi del detto Stato e dei suoi cittadini. Si può altresì ritenere che il consenso espresso che lo Stato di residenza è chiamato a dare sulla scelta di un proprio cittadino come funzionario consolare dello Stato di invio (art. 22, par. 2 CVRC) implichi, al contempo, assenso al conferimento al detto funzionario delle immunità funzionali allo svolgimento dell'attività consolare.

C. 1. Facilitazioni, immunità e privilegi estesi ai Consoli Onorari

Il console onorario beneficia della protezione personale (art. 64 CVRC).
Al console onorario spetta altresì la "protezione speciale" prevista dalla convenzione del 1973 sulla prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, nonostante che la protezione dell'inviolabilità sia correlata all'esercizio delle funzioni ufficiali.
In caso di arresto devono essere immediatamente informate le autorità dello Stato d'invio da parte delle autorità dello Stato di residenza (art. 58, par. 2 e art. 42 CVRC). La immunità di giurisdizione vale soltanto per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari (art. 58, par. 2 e art. 43 CVRC) e per le questioni attinenti alle funzioni non è obbligato a rendere testimonianza (art. 58, par. 2 e art. 44, par. 3 CVRC). L'immunità funzionale giurisdizionale non si estende alle azioni riconvenzionali, nel caso egli stesso instauri un giudizio in relazione a questioni che attengono l'esercizio di funzioni consolari (art. 58, par. 2 e art. 45 CVRC). Qualora il console onorario sia sottoposto a procedimento penale, deve essere trattato con i riguardi correlati alla sua posizione ufficiale (art. 63 CVRC).
Quantunque i consoli, in linea di massima, siano soggetti alla giurisdizione locale, non è loro applicata, in materia civile, l'esecuzione forzata sui beni, a meno che essi non siano cittadini dello Stato accreditatario o che si tratti di obbligazioni da essi assunte nell'esercizio di un'attività commerciale[11].

---

[9] VERDROSS A., intervento alla 550 sessione della CDI, 31 maggio 1960.
[10] Allorché il console di carriera sia cittadino dello Stato ricevente o abbia risieduto permanentemente in detto Stato beneficia soltanto dell'immunità di giurisdizione e dell'inviolabilità personale per gli atti ufficiali compiuti nell'esercizio delle funzioni (art. 71, par. 1 CVRC). Agli altri membri dell'ufficio consolare che sono cittadini o risiedano permanentemente nello Stato di residenza ed ai loro familiari spettano soltanto facilitazioni, privilegi ed immunità riconosciute dallo Stato di residenza (art. 72 CVRC).
[11] Dall'esame della giurisprudenza dei principali Stati si ricava, tuttavia, che in pratica l'esenzione va oltre questi limiti. I tribunali dichiarano, infatti, per lo più la loro incompetenza, anche se non esiste una norma apposita

Il console onorario è esentato dall'obbligo di prestazioni personali per ragioni di interesse pubblico e da requisizioni di carattere militare (art. 67 CVRC). Può esporre la bandiera nazionale dalla sua residenza e può esporre lo stemma nazionale sulla porta d'ingresso e può usare sui suoi mezzi di trasporto il guidoncino dei colori nazionali (art. 29 e art. 58, par. 1).
In relazione all'esercizio delle sue funzioni il console onorario può liberamente circolare nel territorio dello Stato di residenza con le stesse limitazioni previste per i consoli di carriera (art. 58 e art. 34 CVRC[12].
Il console onorario è esente dalle norme sull'immigrazione degli stranieri e sul permesso di soggiorno (anche perché, di regola, è un cittadino dello Stato di residenza); gli sono però applicabili le norme relative all'attività professionale e commerciale in vigore nello Stato di residenza, dato che, normalmente, il console onorario svolge una tale attività (art. 65 CVRC).
Il console onorario gode dell'esenzione fiscale per i tributi che possono incidere sulle (eventuali) retribuzioni che gli siano corrisposte dallo Stato d'invio (la funzione onoraria, infatti, non prevede, di regola, corresponsione di retribuzioni, ma soltanto una indennità forfetaria o rimborsi spese mediante compensazione con i diritti percepiti in applicazione della tariffa consolare per le attività svolte (art. 66).
Alla sede dell'ufficio consolare retto da un console onorario lo Stato di residenza è tenuto ad assicurare protezione contro minacce alla sua pace e alla sua dignità (art. 59 CVRC). Non spetta, invece, l'inviolabilità, dei locali che compete agli uffici consolari retti da consoli di carriera. Conseguentemente le autorità consolari possono penetrare nella sede del consolato onorario, senza alcuna limitazione (art. 31 CVRC), in quanto la conferenza di Vienna non ha accolto la proposta contenuta nel progetto della CDI, che riconosceva inviolabilità alla sede del consolato onorario, nella misura in cui essa fosse utilizzata esclusivamente per l'esercizio delle funzioni consolari[13]. Inoltre, il mancato richiamo da parte dell'art. 58 CVRC dell'art. 31 CVRC, comporta che i locali dell'ufficio consolare retto da console onorario, il loro arredamento ed i loro beni, come pure i mezzi di trasporto, non sono esenti da requisizione. Da ciò discende che è possibile il sequestro di un conto corrente appartenente a titolo privato ad un console onorario, qualora non sia possibile differenziare i fondi utilizzati a titolo privato da quelli correlati all'attività consolare[14].

---

sancita da una convenzione consolare, rispetto agli atti compiuti dai consoli stranieri nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, perché, in tale materia, i consoli non devono rendere conto che al loro governo.
L'immunità dalla giurisdizione è estesa anche al console onorario, per il combinato disposto dell'art. 43 e dell'art. 58, secondo comma, della convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, applicandosi le stesse eccezioni previste per l'esenzione degli Stati (Cass., S.U., 13711/2004, nella quale si trattava di una controversia di lavoro tra due cittadini italiani, di cui uno era console onorario della Costa d'Avorio).

[12] Al riguardo, il Dipartimento di Stato ha precisato, nel 1979, che il console onorario "*in the exercise of this right should scrupulously limit it to occasions when the automobile is being used solely in official business of the sending State, bearing in mind that in most instances such consuls are also engaged in private commercial or professional activity*".

[13] Nella *giurisprudenza italiana* può essere menzionata l'ordinanza 4 maggio 1976 del Pretore di Livorno nella causa *Serni* c. *Braum*. La controversia concerneva l'immunità della residenza del console onorario della Repubblica federale di Germania in relazione al pignoramento di beni da parte di un creditore. Il Pretore rilevò, per un verso, che l'art. 31, par. 4 CVRC, diversamente dall'art. 22, par. 3 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961, non prevede l'immunità di esecuzione della residenza del console; per altro verso, un sequestro di beni non è suscettibile di intralciare lo svolgimento delle funzioni consolari. La decisione è stata approvata da parte della dottrina, che ha osservato, altresì, che le obbligazioni assunte dal console, dalle quali era scaturita la situazione debitoria, non avevano alcuna relazione con le funzioni consolari e che, pertanto, il console non era immune dalla giurisdizione civile. Altri autori hanno rilevato, peraltro, che la residenza del console (sia onorario che di carriera) non gode di inviolabilità.

[14] Tribunale federale svizzero, sentenza 23 dicembre 1982, caso *Griessen*.

Per contro, spetta l'immunità fiscale per i tributi che hanno per oggetto l'immobile, sempre che ne sia proprietario lo Stato estero inviante [15]. Sull'edificio può essere applicato la scudo nazionale ed esposta la bandiera nazionale (art. 58 e art. 29 CVRC). Lo Stato territoriale deve accordare le sede adeguata al detto ufficio (art. 58 e art. 30 CVRC). L'ufficio beneficia dell'esenzione doganale per le importazioni correlate a beni importati ad uso esclusivo dell'ufficio (art. 62 CVRC). Le autorità dello Stato di residenza devono prestare tutta la collaborazione utile all'espletamento delle funzioni (artt. 58, 28, 36, 37 e 38 CVRC).
L'ufficio del console onorario gode di tutte le facilitazioni in tema di comunicazioni che si applicano alle sedi consolari rette da consoli di carriera (art. 5 e art. 35 CVRC). Peraltro, vale la pena di segnalare che non è possibile usare la valigia consolare per le comunicazioni tra due uffici retti da consoli onorari siti in due Stati diversi, senza il consenso di entrambi gli Stati territoriali (art. 58, par. 4 CVRC)[16].
Gli archivi ed i documenti consolari, ovunque si trovino, sono inviolabili, a condizione di essere separati dai documenti relativi all'attività professionale e commerciale eventualmente svolta dal console onorario e dalla sua privata corrispondenza (art. 61 CVRC).
Alla vettura dei consoli onorari muniti di exequatur può essere rilasciato lo speciale contrassegno "CC" [17].

C.2. I trattamenti non riconosciuti al console onorario

La CVRC esclude che al console onorario siano dovuti una serie di trattamenti di cui invece gode il console di carriera.
In particolare, egli non è titolare dell'inviolabilità personale; conseguentemente, può essere sottoposto ad arresto e detenzione preventiva per qualsivoglia reato per il quale tali restrizioni della libertà personale siano previste. Non è esente dall'obbligo di rendere testimonianza su fatti estranei alle sue funzioni e, qualora si rifiutasse, potrebbe essere destinatario di misure coercitive, quali l'accompagnamento coatto. In ogni caso, per testimonianze diverse da quelle correlate a funzioni consolari non beneficia dei riguardi previsti per i consoli di carriera (art. 44, par. 2 CVRC). Non è ammesso al beneficio della franchigia doganale, anche perché, di regola, è cittadino o risiede permanentemente nello Stato di residenza e, pertanto, non deve installarsi in detto Stato.
I familiari del console onorario e le persone addette al suo servizio non beneficiano di alcun trattamento preferenziale, segnatamente in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri o di previdenza sociale.
Per quanto riguarda gli archivi e la corrispondenza consolare essi sono inviolabili nella misura in cui concernono le funzioni ufficiali del console e non comprendono anche le sue carte private (ed in particolare la corrispondenza), che, anzi, devono essere tenute accuratamente

[15] La residenza del console onorario non gode tuttavia di alcuna esenzione.
[16] In sede di ratifica della CVRC taluni Stati (Arabia Saudita, Finlandia, Myanmar, Svezia e Vietnam hanno emesso riserve volte a riufutare agli uffici consolari retti da consoli onorari il diritto di utilizzare la valigia consolare.
[17] In Italia, la disciplina sull'uso di tali contrassegni è stata stabilita con decreto del Ministro degli Affari esteri del 20 giugno 2005.
Diversamente, negli Stati Uniti, dal 1982, la targa consolare non è più rilasciata ai consoli onorari. A sostegno del mutamento di prassi il Dipartimento di Stato ha osservato non sussistere, rispetto ai consoli onorari, le ragioni che giustificano la concessione della targa consolare: a) il fatto che il conducente il veicolo è un funzionario estero residente temporaneamente negli Stati Uniti; *b*) che il conducente può non parlare bene la lingua inglese e che può non conoscere le consuetudini statunitensi; c) che, in relazione al rango del conducente e della sua cittadinanza sia il conducente che l'automobile possono essere immuni dalla giurisdizione degli Stati Uniti. In ogni caso, la finalità della targa consolare non è di assicurare un mero prestigio.

distinte dagli archivi. Quando si tratti di consoli di carriera, tuttavia, l'inviolabilità che copre gli archivi si può anche estendere all'intera abitazione.

D. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il ricorso sempre più frequente da parte degli Stati alla figura del console onorario e i sempre maggiori compiti che sono affidati ai consoli onorari nelle legislazioni degli Stati di invio rende opportuna una verifica tesa a valutare, mediante uno studio sistematico, sia l'assetto delle dette competenze sia il trattamento riservato ai consoli onorari nelle diverse circoscrizioni consolari, al fine di metterne in luce eventuali incoerenze e di ricercare un trattamento sostanzialmente uniforme sul territorio italiano.

Alla base di qualsiasi riflessione concernente la concessione di privilegi ed immunità ai consoli onorari, soprattutto quando essi siano cittadini dello Stato di residenza, va posto il principio, - solennemente menzionato nel preambolo della CVRC - che il trattamento immunitario eventualmente accordato è finalizzato, non diversamente da quanto accade con riguardo ai consoli di carriera, a proteggere gli interessi ed i cittadini dello Stato di invio, per il quale il console onorario agisce e ad assicurare l'efficace svolgimento delle sue funzioni e non già a creare posizioni di vantaggio, a favore di una determinata categoria di cittadini individuati per il fatto di svolgere funzioni consolari accanto ad una attività avente fini di lucro.

Prof. Carlo Curti Gialdino

3.3 LA MEDIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE E IL RUOLO DEL PERSONALE DIPLOMATICO

Presidente: Marcella Caradonna, *dottore commercialista*

A. PREMESSE

La mediazione è uno strumento di gestione delle liti stragiudiziale nel quale un terzo, imparziale, aiuta le parti in lite a raggiungere un accordo coordinandone la negoziazione.
Molto spesso, infatti, (e più frequentemente di quanto si ipotizzi) non si riesce a trovare soluzione alle liti perché vi sono ostacoli e barriere che impediscono di svolgere la trattativa in modo efficace e generano un irrigidimento delle posizioni dei soggetti con conseguente fallimento del negoziato.
La presenza di un terzo, tecnicamente formato, può costituire un importante sussidio, poiché le tecniche che il mediatore utilizza hanno lo scopo di riattivare la comunicazione , attutire gli aspetti emozionali ed aiutare le parti a evidenziare le possibili zone di accordo e favorire la ricerca di soluzioni.
In Italia questo percorso è stato inserito all'interno di un procedimento che ha delle specifiche caratteristiche giuridiche.
Con il D.lgs. 28/2010 [18], infatti, la mediazione civile svolta all'interno di Organismi di mediazione accreditati al Ministero della giustizia, è imposta come condizione di procedibilità per molte materie (es. locazioni, donazioni, diritti reali, affitto di azienda, responsabilità medica e sanitaria, contratti bancari ed assicurativi ecc..).
Con la citata norma si è introdotta una nuova figura giuridica, il mediatore, che è l'unica alla quale è riconosciuto da parte del legislatore il segreto professionale per entrambe le parti.
Questa possibilità di poter conoscere da tutti coloro che sono coinvolti nella lite i propri "desiderata" costituisce una grande opportunità di verificare gli spazi reali per il raggiungimento di un accordo.
La mediazione, in Italia, per molte materie, è obbligatoria prima di andare in giudizio, ma è possibile anche che sia il giudice, nel corso del procedimento, a disporla ove verifichi che vi siano spazi per il raggiungimento di un accordo.
È anche prevista dalla citata norma, la possibilità di ricorrere volontariamente a questo strumento (ad es. nelle liti in ambito societario) usufruendo anche di benefici fiscali.
Diventa, allora, di estrema importanza avviare una attività di formazione ed informazione verso coloro che per motivi economici o personali si trovano ad operare nel territorio italiano.
Il favore che la mediazione ha presso l'Unione europea può costituire una base strategica per uno sforzo comune dei differenti Paesi verso un metodo di gestione delle liti che non si basa sul giudizio di un soggetto terzo, ma su una gestione costruttiva del conflitto basato sulla mediazione e l'ambito di applicazione.

---

[18] Il legislatore, nel tentativo di disincentivare atteggiamenti ostili, ha introdotto con il decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 (detto "decreto sviluppo") particolari conseguenze sanzionatorie per la parte che non accetta la proposta del mediatore.[3] Con sentenza depositata il 6 dicembre 2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'obbligatorietà del tentativo di mediazione per eccesso di delega sancendo di fatto, la natura volontaria del procedimento. Il 24 ottobre 2012 la Corte costituzionale ha annullato per eccesso di delega legislativa l'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 28/2010 e altri dipendenti da esso, che introduceva l'obbligatorietà della mediazione civile prima di poter adire il giudice ordinario.[4]
L'istituto della mediazione civile obbligatoria è stato riproposto con decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, detto "decreto del fare", modificato e convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98.

Come si è in precedenza accennato la mediazione è uno strumento di gestione delle liti nel quale un terzo imparziale assiste due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia anche attraverso la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Il risultato, se positivo, di questa attività è definito "conciliazione".
Esso può essere utilizzato, secondo la normativa, per le controversie inerenti i diritti disponibili.
Per alcuni di essi è previsto il ricorso volontario, ma vi sono aree per le quali, invece, l'esperimento del tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità per l'accesso alla giustizia ordinaria.
Tali materie sono: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Per la legge non sono precluse le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali ed è previsto, come alternativa alla mediazione "obbligatoria, ove ne sussistano i presupposti il ricorso:

- al procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 (Camera arbitrale e di conciliazione della Consob);
- al procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (arbitro bancario finanziario).

Non si entra nel dettaglio per brevità di esposizione, ma si specifica che dal vincolo della condizione di procedibilità sono escluse diverse fattispecie per le quali il suo rispetto comporterebbe un danno per una od entrambe le parti.

B. I PROTAGONISTI DELLA MEDIAZIONE

Il Legislatore, riprendendo quanto già previsto nella conciliazione societaria, ha previsto per la gestione di questi procedimenti uno stretto controllo da parte del Ministero della Giustizia poiché è stato in esso istituito un ufficio che ha la funzione di disciplinare e controllare l'attività di coloro che sono autorizzati a svolgere l'attività o la formazione in questo ambito.

Protagonisti di questo sistema sono:
- gli organismi di mediazione presso i quali viene svolta la mediazione;
- i mediatori che sono i professionisti che possono operare solo su incarico di un organismo di mediazione;
- i giudici ai quali la legge attribuisce diversi poteri in materia;
- gli avvocati la cui presenza è obbligatoria quando vengono trattate materie per le quali è prevista la condizione di procedibilità.

L'organismo di mediazione

La mediazione civile può svolgersi solo presso organismi di mediazione iscritti in uno specifico registro e con mediatori che, essendo in possesso di specifici requisiti, sono stati in tal senso autorizzati.

Gli organismi di mediazione possono essere soggetti sia pubblici che privati, ma la legge dà particolari agevolazioni agli enti espressione di ordini professionali, con particolare riferimento a quelli forensi.
La norma lascia ampia libertà nella redazione dei regolamenti, e quindi dello svolgimento delle procedure, agli organismi, per cui prima di presentare una domanda di mediazione è opportuno informarsi per scegliere consapevolmente l'ente presso cui rivolgersi fra gli oltre 800 attualmente iscritti nel Registro presso il Ministero della Giustizia.

Il mediatore

Il mediatore è colui al quale, di fatto, è attribuito il ruolo di assistere le parti nel raggiungimento di un accordo.
Per poter compiere tale incarico è necessaria una specifica preparazione che deve essere, necessariamente, molto eterogenea.
Egli, infatti, deve avere competenze giuridiche e tecniche,doti di comunicazione, capacità di ascolto, empatia ed ottima conoscenza delle tecniche di negoziazione.
Il risultato positivo della mediazione dipende, infatti, molto spesso, dalla sua capacità di coordinare la negoziazione in modo efficace ed è per questo che il legislatore ha previsto,come obbligo, un percorso formativo di 50 ore presso un ente formatore abilitato dal Ministero della Giustizia con il superamento di una prova di valutazione.
Il decreto attuativo 180/2010, infatti, (art.4 comma 3) stabilisce che per poter essere iscritti è necessario, avere (oltre ai tradizionali requisiti di onorabilità) , un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, essere iscritti a un ordine o collegio professionale e il possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione abilitati;per coloro che vogliono svolgere la mediazione transfrontaliera è necessario presentare la documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie.
A ciò va aggiunto l'obbligo di un tirocinio biennale di almeno 20 sessioni di mediazione.
Un percorso più semplice è quello degli avvocati che sono per legge "mediatori di diritto."
Essi sono, quindi, gli unici esentati dall'obbligo normativo di formazione.
Va sottolineato, tuttavia, che in molti organismi sono previsti obblighi formativi per tutti a garanzia della qualità del servizio di mediazione erogato.

Il ruolo dei giudici

Secondo la normativa un ruolo importante è attribuito al giudice che può in diversi momenti incentivare il ricorso alla mediazione.
Ad esempio se la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa può fissare la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Ed ancora, in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, egli può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione".

Se esiste una clausola che prevede il tentativo di mediazione e non è stato esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di 4 mesi dalla data di presentazione della domanda.
Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.
Il giudice, inoltre, può obbligare le parti ha effettuare un tentativo di mediazione laddove ravvisi che sussistano le condizioni per il raggiungimento di un accordo.

C. IL PERCORSO DI MEDIAZIONE

L'art. 8 del D.lgs 28/10 [19] affronta le regole di gestione del procedimento di mediazione.
Come si è sottolineato una mediazione efficace richiede la possibilità per il mediatore di applicare le tecniche relazionali e negoziali acquisite durante il proprio percorso formativo in modo autonomo e libero da vincoli in funzione alle dinamiche del conflitto ed all'evolversi della contrattazione.
In effetti la norma delinea un procedimento snello e senza formalità incentrato sostanzialmente sulla capacità del mediatore di aiutare le parti nella ricerca di un accordo amichevole, lasciando comunque, sempre, in subordine, la facoltà di formulare una proposta transattivi.
Per evitare confusione di ruoli, molti regolamenti di organismi prevedono, in caso di formulazione della proposta, la presenza di un altro mediatore (definito "aggiudicativo") rispetto a quello che ha agito da facilitatore.
La mediazione può iniziare:

- su richiesta di una delle parti;
- su istanza di entrambe le parti;
- per l'esistenza di una specifica clausola contrattuale;
- per obbligo normativo;
- su disposizione del giudice.

Il procedimento si avvia con il deposito della domanda da una delle parti e non sono previste formalità particolari (è possibile utilizzare anche modalità telematiche).
È sufficiente presentare un'istanza presso l'organismo competente, indicando: l'organismo, le parti, l'oggetto,le ragioni della pretesa (c.d. *causa petendi*).
Di solito vi è un modulo da molto semplice da compilare. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione deve essere svolta davanti all'organismo presso il qual è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data di ricezione della comunicazione.
La procedura è relativamente differente per la mediazione volontaria rispetto a quello che riguarda materie per le quali è prevista la condizione di procedibilità.

[19] Legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di "L. 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia."

In caso di obbligo, infatti, la norma prevede il vincolo della competenza territoriale e l'obbligo di avvalersi dell'assistenza di un legale.
Tale disposizioni non sono invece vincolanti in casi di mediazione volontaria.
Se la mediazione è obbligatoria, inoltre, la norma prevede per le parti un primo incontro gratuito (con il solo onere di € 40 per le spese di segreteria) durante il quale il mediatore verifica l'intenzione dei presenti di proseguire.
Le indennità saranno dovute solo se tutti i soggetti coinvolti decidono di effettuare il tentativo di mediazione.
All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda.
Nel regolamento vi può essere la possibilità per le parti di scegliere di comune accordo il mediatore.
La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.
Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, ma le parti congiuntamente possono decidere di proseguire anche oltre questo termine.
Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5, e non è soggetto a sospensione feriale.
Lo svolgimento della mediazione è affidato totalmente al mediatore che può scegliere se effettuare sessioni congiunte o anche separate.
In caso di formulazione di una proposta il mediatore deve informare le parti delle possibili conseguenze previste dal decreto legislativo.
La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto e queste fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
Se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore.
Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

D. EFFICACIA DEL VERBALE DI ACCORDO

Il verbale di accordo, se sottoscritto dagli avvocati delle parti che certificano che non è contrario alle norme imperative ed all'ordine pubblico, diventa titolo immediatamente esecutivo.

Se non vi è la sottoscrizione degli avvocati per essere titolo esecutivo è richiesta l'omologa del Presidente del Tribunale.
Quando l'accordo non è raggiunto e il mediatore ha elaborato la proposta il comportamento delle parti può avere conseguenze nella successiva causa civile.
Se la sentenza corrisponde interamente al contenuto della proposta il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso.
Se la sentenza non corrisponde interamente al contenuto della proposta il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può procedere agli addebiti così come nel precedente ma deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

E. IL COSTO DELLA MEDIAZIONE

Il procedimento ha un costo molto contenuto in proporzione al valore della causa.
Se l'organismo di mediazione è un ente pubblico esso deve attenersi alle tabelle ministeriali.
Tale obbligo non opera verso gli enti privati che, comunque, devono comunicare le proprie tariffe al Ministero e devono informare in anticipo le parti degli oneri della procedura.

F. BENEFICI FISCALI

La normativa riprende la disciplina già indicata nel diritto societario modificando solo gli importi.
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro.

G. CONCLUSIONI

Al termine di questa breve panoramica preme sottolineare come la mediazione civile, per le sue specifiche caratteristiche, può costituire un importante volano per lo sviluppo delle relazioni fra soggetti appartenenti a nazionalità diverse.
Nei contratti internazionali, infatti, introdurre il tentativo di mediazione può costituire un valido percorso per agevolare in via stragiudiziale la risoluzione del contenzioso.
In ambito commerciale, ad esempio, tentare la mediazione vuol dire non doversi confrontare su differenze di legislazioni, vuol dire anche superare eventuali difficoltà sul piano culturale e linguistico ed infine, spesso, significa trovare una soluzione in tempi rapidi e costi estremamente più contenuti.
La mediazione civile può costituire, inoltre, se ben utilizzato, un utile strumento di integrazione sociale per un cittadino estero che vive in Italia.

Al sorgere di una lite, infatti, la persona straniera molto spesso si trova a vivere un momento di profondo disagio poiché non si conoscono gli usi e le norme che regolano il Paese ospite, si creano incomprensioni derivanti da culture differenti, ed anche se non è vero, in alcuni contesti ci si sente più deboli e quindi discriminati.
Il mediatore, quando si verificano queste situazioni, può svolgere un ruolo molto importante di cerniera fra mondi e mentalità differenti, può mettere a proprio agio le parti e falle sentire comprese.
Purtroppo, però, la mediazione è ancora uno strumento in Italia poco conosciuto e, quindi, è ancora troppo frequente il ricorso alle aule giudiziarie senza aver esperito realmente un tentativo in tal senso.

Dr.ssa Marcella Caradonna

3.4 LE VIE CIRILLOMETODIANE ALLE RADICI DELL'EUROPA

Presidente: Gianvico Camisasca, *HC Repubblica Slovena a Milano*

European Cultural Routes are defined by the Council of Europe as "*a cultural, educational heritage and tourism co-operation project aiming at the development and promotion of an itinerary or a series of itineraries based on a historic route, a cultural concept, figure or phenomenon with a transnational importance and significance for the understanding and respect of common European values* ". (resolution CM/Res 2010/53)

A. PREMESSA

L'Uomo, per sua natura, per conoscere se stesso deve necessariamente confrontarsi con i sui simili rilevando differenze ed eguaglianze.
In positivo o in negativo questa serie infinita di contatti, spesso in modo inconscio, origina comunanze di intenti o divisioni profonde.
Ognuno di noi, come in un mosaico, è formato da molteplici tessere che portando gli influssi di chi ci ha influenzato, in una lunga sequela di modi e tempi, crea la cultura nostra e della società. Infatti questo percorso si unisce a quello dei nostri simili, alle comunità e alle nazioni, creando ideologie, morale e modi di vita.
Il passare del tempo, sedimentando tali esperienze ,fa sembrare impossibile un dialogo più ampio e comune, confinandoci in una nuova babelica divisione di lingua e contenuti.
È necessario allora riscoprire le cose che uniscono veramente e non privilegiare quelle che dividono, in una costruttiva ricerca di unitarie radici umane e civili. È un percorso lento e difficile che procede a piccoli passi basandosi solamente sulla comprensione e il dialogo costruttivo.
In questa logica vari Consoli dei Paesi di etnia slava, nel 2011, nel desiderio di unione culturale, hanno proposto la creazione di una nuova via "*Alle radici d'Europa sulle orme di Cirillo e Metodio*" da affiancare ad altri Cammini quali quelli di Santiago di Compostela, Francigeno, dell'Ambra ecc.
In tre anni i risultati sono stati entusiasmanti negli sviluppi e nel contatto interculturale tra gli Stati e le comunità coinvolte
L'attuale relazione riporta le tappe passate e future di questo comune progetto in cui il nostro gruppo di studio è coinvolto operativamente.

B. LA STORIA DI CIRILLO E METODIO VISTA DA PAPA GIOVANNI PAOLO II

Cirillo e Metodio [20], fratelli greci nativi di Tessalonica la città dove visse e operò san Paolo, fin dall'inizio della loro vocazione, entrarono in stretti rapporti culturali e spirituali con la Chiesa patriarcale di Costantinopoli, allora fiorente per cultura e attività missionaria alla cui alta scuola essi si formarono (cfr. «Costantinus et Methodius Thessalonicenses, Fontes»). Entrambi avevano scelto lo stato religioso unendo i doveri della vocazione religiosa con il servizio missionario, di cui diedero una prima testimonianza recandosi ad evangelizzare i Cazari della Crimea.

[20] Dato a Roma, presso san Pietro, sotto l'«*anello del pescatore*», il giorno 31 del mese di dicembre dell'anno 1980, terzo di Pontificato. S. Giovanni Paolo II

La loro preminente opera evangelizzatrice fu, tuttavia, la missione nella Grande Moravia tra i popoli, che abitavano allora la penisola balcanica e le terre percorse dal Danubio; essa fu intrapresa su richiesta del principe di Moravia Roscislaw, presentata all'imperatore e alla Chiesa di Costantinopoli. Per corrispondere alle necessità del loro servizio apostolico in mezzo ai popoli slavi tradussero nella loro lingua i libri sacri a scopo liturgico e catechetico, gettando con questo le basi di tutta la letteratura nelle lingue dei medesimi popoli. Giustamente perciò essi sono considerati non solo gli apostoli degli slavi ma anche i padri della cultura tra tutti questi popoli e tutte queste nazioni, per i quali i primi scritti della lingua slava non cessano di essere il punto fondamentale di riferimento nella storia della loro letteratura.
Cirillo e Metodio svolsero il loro servizio missionario in unione sia con la Chiesa di Costantinopoli, dalla quale erano stati mandati, sia con la sede romana di Pietro, dalla quale furono confermati, manifestando in questo modo l'unità della Chiesa, che durante il periodo della loro vita e della loro attività non era colpita dalla sventura della divisione tra l'oriente e l'occidente, nonostante le gravi tensioni, che, in quel tempo, segnarono le relazioni fra Roma e Costantinopoli.
A Roma Cirillo e Metodio furono accolti con onore dal Papa e dalla Chiesa romana e trovarono approvazione e appoggio per tutta la loro opera apostolica ed anche per la loro innovazione di celebrare la liturgia nella lingua slava, osteggiata in alcuni ambienti occidentali. A Roma concluse la sua vita Cirillo (14 febbraio 869) e fu sepolto nella Chiesa di san Clemente, mentre Metodio fu dal Papa ordinato arcivescovo dell'antica sede di Sirmio e fu inviato in Moravia per continuarvi la sua provvidenziale opera apostolica, proseguita con zelo e coraggio insieme ai suoi discepoli e in mezzo al suo popolo sino al termine della sua vita (6 aprile 885).
2. Cento anni fa il Papa Leone XIII con lettera enciclica «Grande Munus» [21] ricordò a tutta la Chiesa gli straordinari meriti dei santi Cirillo e Metodio per la loro opera di evangelizzazione degli slavi. Dato però che in quest'anno la Chiesa ricorda solennemente il 1500° anniversario della nascita di san Benedetto, proclamato nel 1964 dal mio venerato predecessore, Paolo VI, patrono d'Europa, è parso che questa protezione nei riguardi di tutta l'Europa sarà meglio messa in risalto, se alla grande opera del santo patriarca d'occidente aggiungeremo i particolari meriti dei due santi fratelli, Cirillo e Metodio. A favore di questo ci sono molteplici ragioni di natura storica, sia di quella passata come di quella contemporanea, che hanno la loro garanzia sia teologica che ecclesiale, come pure culturale nella storia del nostro continente europeo. E perciò prima ancora che si chiuda quest'anno dedicato al particolare ricordo di san Benedetto, desidero che per il centenario della enciclica leoniana, si valorizzino tutte queste ragioni, mediante la presente proclamazione dei santi Cirillo e Metodio a compatroni d'Europa.
3. L'Europa, infatti, nel suo insieme geografico è per così dire frutto dell'azione di due correnti di tradizioni cristiane, alle quali si aggiungono anche due diverse, ma al tempo stesso profondamente complementari, forme di cultura. San Benedetto, il quale con il suo influsso ha abbracciato non solo l'Europa, prima di tutto occidentale e centrale, ma mediante i centri benedettini è arrivato anche negli altri continenti, si trova al centro stesso di quella corrente che parte da Roma, dalla sede dei successori di san Pietro. I santi fratelli da Tessalonica mettono in risalto prima il contributo dell'antica cultura greca e, in seguito, la portata dell'irradiazione della Chiesa di Costantinopoli e della tradizione orientale, la quale si è così profondamente iscritta nella spiritualità e nella cultura di tanti popoli e nazioni nella parte orientale del continente europeo.

[21] lettera enciclica «Grande Munus» del 30 settembre 1880

Poiché oggi, dopo secoli di divisione della Chiesa tra oriente e occidente, tra Roma e Costantinopoli a partire dal Concilio Vaticano II sono stati intrapresi passi decisivi nella direzione della piena comunione, pare che la proclamazione dei santi Cirillo e Metodio a compatroni d'Europa, accanto a san Benedetto, corrisponda pienamente ai segni del nostro tempo. Specialmente se ciò avviene nell'anno nel quale le due Chiese, cattolica ed ortodossa, sono entrate nella tappa di un decisivo dialogo, che si è iniziato nell'isola di Patmos, legata alla tradizione di san Giovanni apostolo ed evangelista. Pertanto questo atto intende anche rendere memorabile tale data.
Questa proclamazione vuole in pari tempo essere una testimonianza, per gli uomini del nostro tempo, della preminenza dell'annuncio del Vangelo, affidato da Gesù Cristo alle Chiese, per il quale hanno faticato i due fratelli apostoli degli slavi. Tale annuncio è stato via e strumento di reciproca conoscenza e di unione fra i diversi popoli dell'Europa nascente, ed ha assicurato all'Europa di oggi un comune patrimonio spirituale e culturale.
4. Auspico, quindi, che per opera della misericordia della santissima Trinità, per l'intercessione della Madre di Dio e di tutti i santi, sparisca ciò che divide le Chiese come pure i popoli e le nazioni; e le diversità di tradizioni e di cultura dimostrino invece il reciproco completamento di una comune ricchezza.
Che la consapevolezza di questa spirituale ricchezza, diventata su strade diverse patrimonio delle singole società del continente europeo, aiuti le generazioni contemporanee a perseverare nel reciproco rispetto dei giusti diritti di ogni nazione e nella pace, non cessando di rendere i servizi necessari al bene comune di tutta l'umanità e al futuro dell'uomo su tutta la terra.

C. I PERCORSI STORICI

C1. Per una "Via cirillometodiana" da Roma all'Antica Moravia: alcune puntualizzazioni topografiche

La localizzazione sulla base delle fonti antiche degli itinerari percorsi da Costantino Cirillo e Metodio, apostoli degli Slavi, non si presenta agevole e vede ancora un notevole grado congetturale negli scritti degli studiosi. In particolare, ancora oggi (cf. quanto riportato in N. Marcialis, *Introduzione alla lingua paleoslava*, Firenze, Firenze University Press, 2007, pp. 10-18) è aperto il dibattito relativo alla collocazione della Moravia, la cui posizione tradizionale in territori oggi chiamati cechi, moravi, sorabici e slovacchi (cf. R. Picchio, *Letteratura della Slavia Ortodossa,* Bari, 1991, p. 112) è stata messa in discussione – a partire dal 1971 – da Imre Boba, che ne ha ipotizzato la consistenza tra l'Adriatico e il fiume Drava, a sud del Danubio. Quest'ultima tesi, ancorché non affermatasi e non comprovata da elementi ritenuti definitivi, ancora forma oggetto di dibattito. Ciononostante è possibile individuare qualche "punto fermo", a partire dal quale ipotizzare un "itinerario cirillometodiano" che permetta di rivivere non solo i due viaggi a Roma compiuti prima dai due fratelli e poi dal solo Metodio, ma anche i tratti salienti della loro attività apostolica.
L'attività di Cirillo e Metodio si svolge nei territori dei principi Rostislav e Svjatopolk, aventi come capitali rispettivamente Velehrad (ma sono stati fatti anche i nomi di Mikulčice e Staré Město) e Nitra (attuale Zobor, in Slovacchia). In queste terre arrivano partendo da Costantinopoli (attuale Istanbul, Turchia) e passando verosimilmente (cf. M. Lacko, *Cirillo e Metodio Apostoli degli slavi*, La Casa di Matriona, Milano 1981) da Tessalonica, dalla valle del fiume Vardar (che bagna Skopje) e dirigendosi poi verso nord lungo la valle della Morava fino a giungere (nei pressi di Belgrado, Serbia) al Danubio, e di lì proseguire fino all'attuale

Komarno (Slovacchia), luogo di ingresso nella Grande Moravia. Dopo una prima attività evangelizzatrice si manifestò la necessità di un viaggio verso sud, che ebbe come meta finale Roma. Nel corso del viaggio (benché ancora non sia del tutto accertato se intendessero sin dall'inizio recarsi a Roma o a Costantinopoli o semplicemente fermarsi ad Aquileia e/o Venezia), i due fratelli si fermano – probabilmente passando per Komarno (Slovacchia) e fermandosi alla corte del principe Kocel, localizzata a Zalavar (in tedesco Moosburg) in Ungheria, verso la punta sud occidentale del lago Balaton. Da lì il cammino verso Venezia passa per Ptuj (l'antica Petovio in Slovenia), per Ljubljana (sempre in Slovenia) e finalmente per S. Giovanni al Timavo.
Dopo la sosta a Venezia, le località più indicate dagli studiosi per il viaggio verso Roma sono: Ravenna, Fano, Spoleto e Narni.
Per il secondo viaggio a Roma, del solo Metodio, l'ipotesi di alcuni studiosi vede un passaggio a est del lago Balaton e quindi da Komarno verso la direttrice di Pecs (Ungheria) e da lì verso Sisak (Croazia), a sud di Zagabria, per poi arrivare a Nona (oggi Nin, sulla costa adriatica della Croazia, poco a nord di Zara) e da lì imbarcarsi per Ancona.
Altri luoghi che si possono connettere all'attività di Metodio sono:

- Osvětimany (a nord di Hodonin, Repubblica Ceca), dove un'antico toponimo relativo a S. Clemente fa ipotizzare che vi fosse il luogo della prima scuola-monastero fondata da Cirillo e Metodio per l'educazione dei giovani slavi e lo sviluppo della lingua.
- Ellwangen (Germania, Baden Württemberg, tra Norimberga e Ulm), è sede del monastero in cui si ritiene venisse rinchiuso (ca. 870-873) Metodio ad opera dei vescovi bavaresi, che non sopportavano la sua predicazione da loro ritenuta illegittima e che sottraeva loro le regioni morave. Dalla prigione Metodio fu liberato ad opera di papa Giovanni VIII, che inviò come suo legato il vescovo Paolo di Ancona.
- Olomuc (Repubblica Ceca) viene indicata tradizionalmente come la sede episcopale di Metodio. Tale attribuzione è però ben lungi dall'essere provata in modo definitivo e accettata da tutti gli studiosi. Altri luoghi che vengono ipotizzati sono gli stessi già menzionati come possibili capitali della Grande Moravia. Un complesso di edifici sacri è stato ritrovato a Sady presso Uherské Hradište (vicino a Staré Město, in Repubblica Ceca), questo luogo è stato ipotizzato come sede episcopale metodiana, ma anche come luogo della sepoltura dell'Apostolo degli Slavi. Ma anche in questo caso, l'attribuzione è controversa.

C2. Percorsi secondo la storia

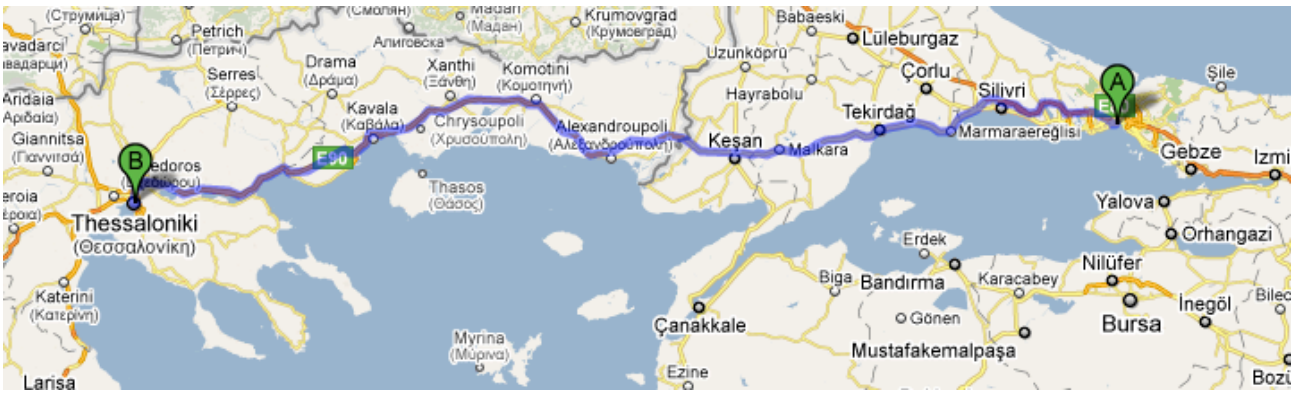

830/831 Cirillo all'età di quattordici anni fu mandato a ***Costantinopoli***

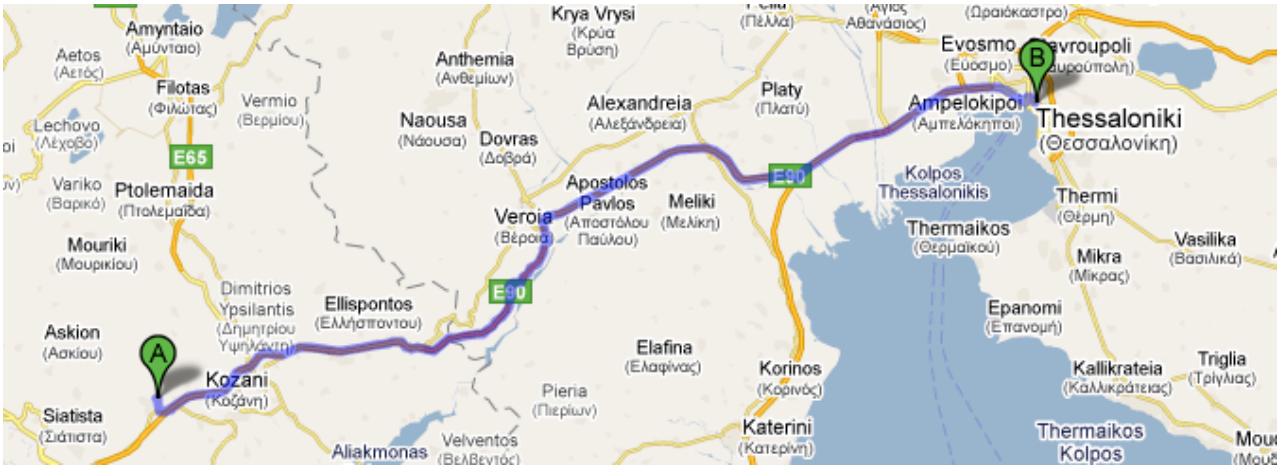

*850 Il fratello **Metodio** (nato nell'815 ca.), carriera amministrativa in **Macedonia***

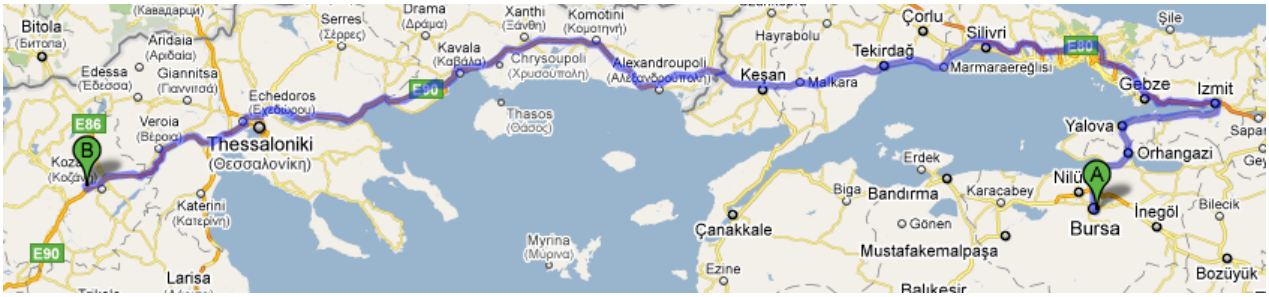

*850 Metodio abbandonò il mondo per ritirarsi a vita monastica sul **monte Olimpo** in Bitinia*

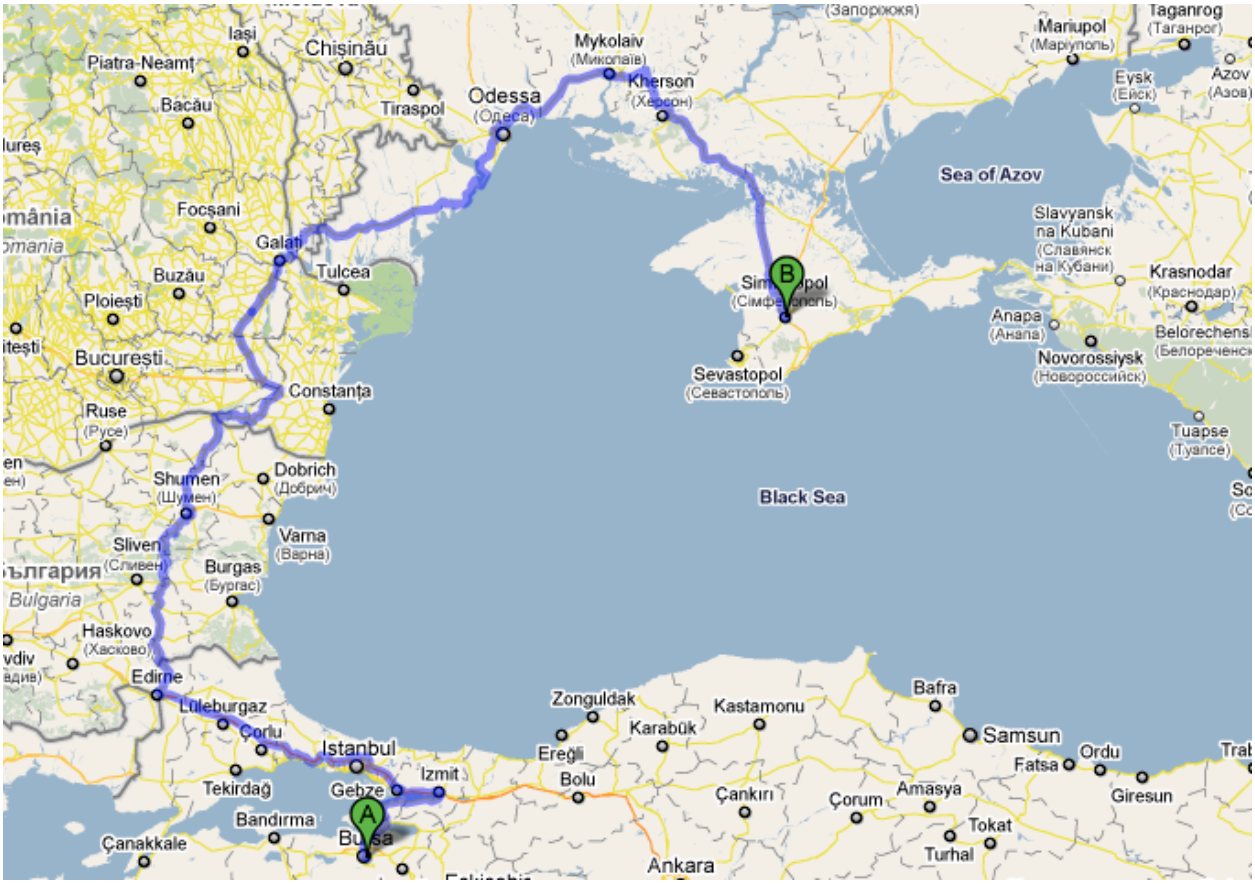

861 il governo imperiale lo incaricò di una missione presso i khazari del Mare di Azov

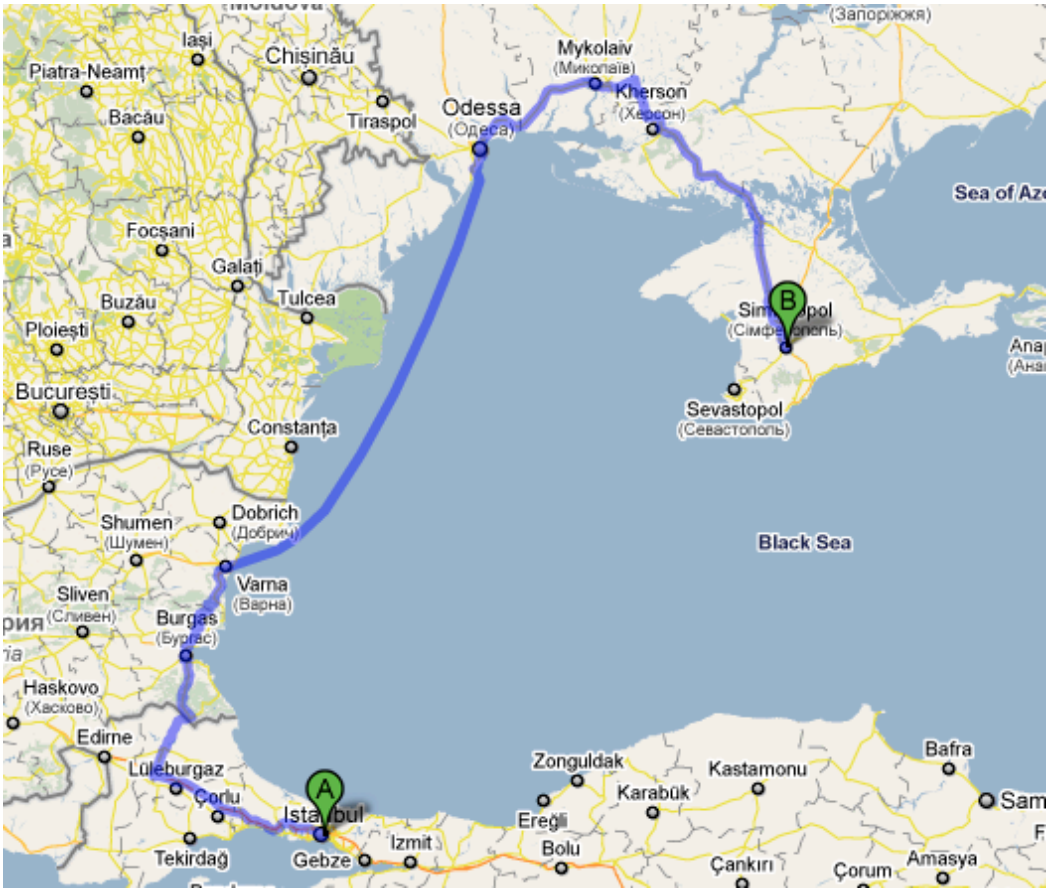

865 rientro a Costantinopoli col corpo di Papa Clemente I

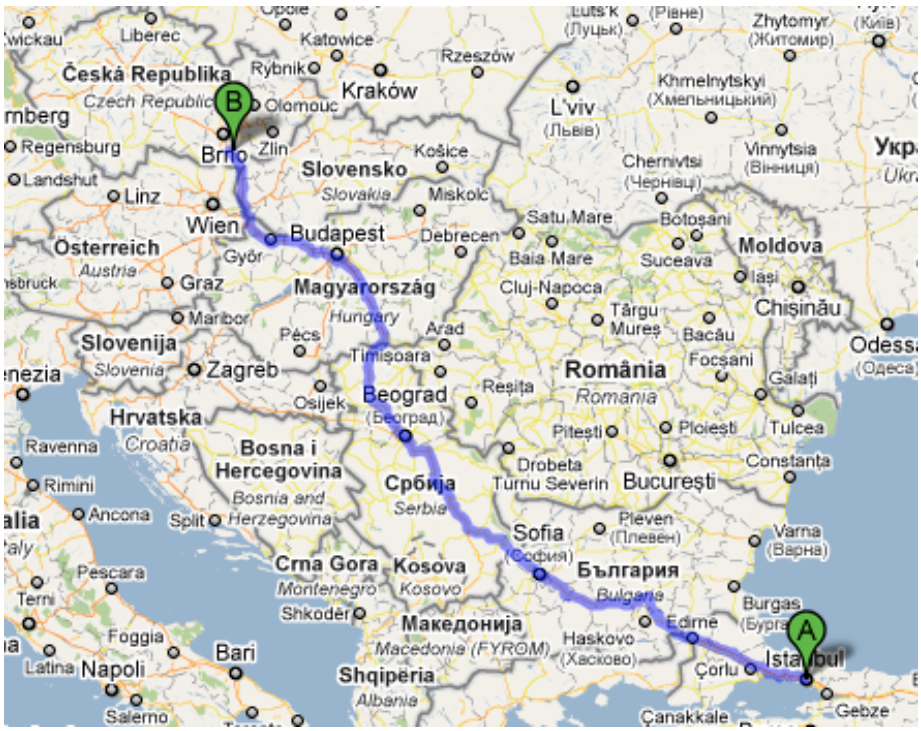

865 i due fratelli furono inviati in Moravia dall'imperatore Michele III

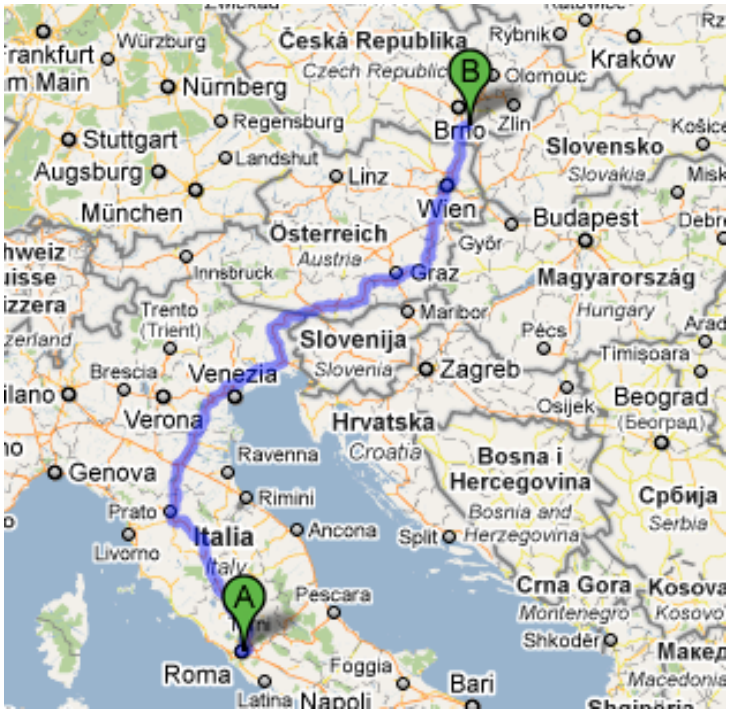

867 i due fratelli si recarono a Roma. Durante il viaggio si fermarono a Venezia

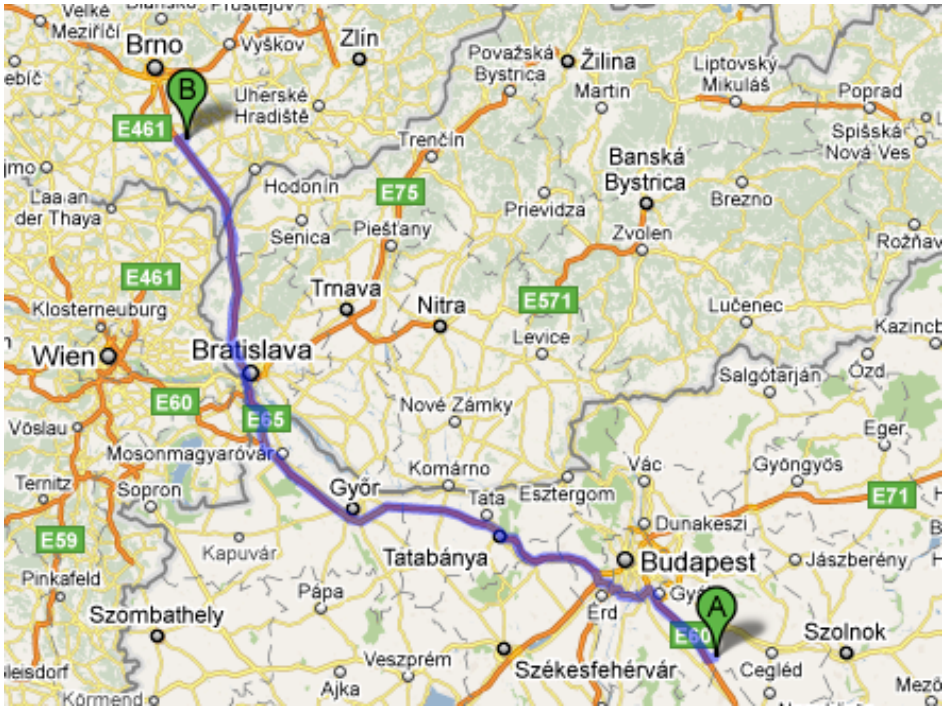

870 Metodio ritornò in Moravia e in Pannonia (oggi Ungheria)

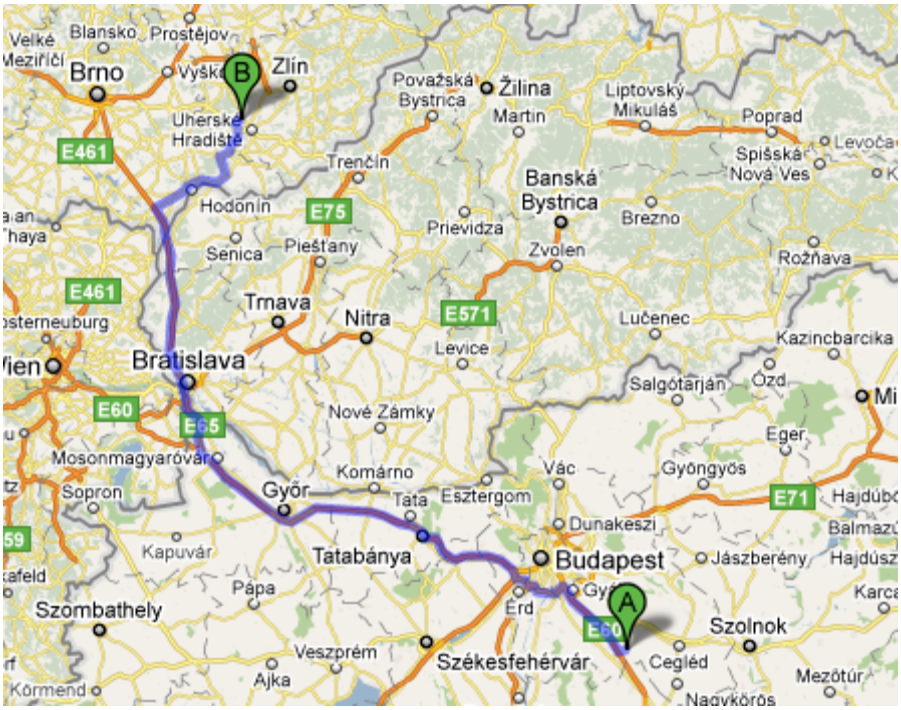

885 la morte di Metodio (sepolto a Velehrad)

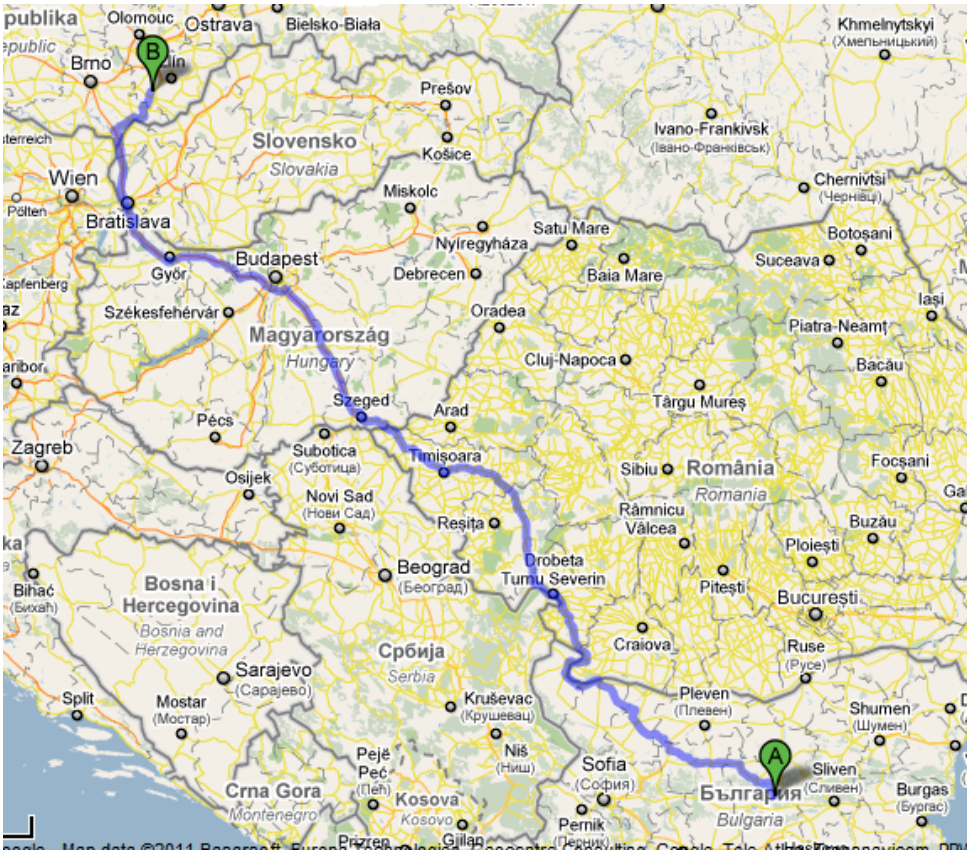

885 alcuni discepoli vennero venduti come schiavi e portati a Venezia, dove furono riscattati da un funzionario costantinopolitano, che concesse loro di tornare nei Paesi degli slavi balcanici. Furono accolti in Bulgaria

3.5 I CAMMINI: UN APPROCCIO EUROPEO ALLO SVILUPPO DEI TERRITORI

Presidente: Giovanni Pattoneri, *Presidente Cammini d'Europa*

Parlare di aree rurali in Italia e in Europa significa spesso parlare di territori che, pur presentando livelli di sviluppo socio-economico anche significativamente differenti tra di loro, si caratterizzano per la presenza di elementi di omogeneità riconducibili innanzitutto ad un forte spopolamento e all'invecchiamento della popolazione residente; si tratta infatti di aree generalmente poco antropizzate, caratterizzate dalla presenza di municipalità di piccole dimensioni, ma spesso connotate da una presenza di attività economiche prevalentemente artigianali dalla forte tipicità, da un ambiente naturale di elevato pregio e da emergenze storiche, artistiche, culturali e religiose di grande valore che si propongono per una elevata vocazione e potenzialità turistica.
Come aiutare questi territori a tradurre i potenziali turistici in prodotti turistici?
Come portare in evidenza i territori "minori" in un mercato del turismo sempre più globalizzato?
La proposta progettuale è quella di sostenere la crescita della rete nazionale ed europea dei Cammini.
Non si parte dal nulla, ci si inserisce infatti nel solco di una politica europea specificamente indirizzata alla valorizzazione di percorsi culturali, i cosiddetti "Itinerari Culturali Europei", che attraversano l'Europa da Nord a Sud e da Est ad Ovest, identificati proprio per la loro capacità di essere veicolo di comunicazione, di scambio culturale tra le nazioni e tra le culture europee e come strumento per consolidare l'identità europea.
Sulla base dei criteri definiti dalla Risoluzione n. 67 (2013) del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, tali itinerari possono essere ufficialmente riconosciuti dal Consiglio d'Europa.
Un progetto avviato nel 1987 che coinvolge percorsi che attraversano spesso aree sconosciute alla maggior parte dei cittadini europei ma che nel loro sviluppo toccano grandi città d'arte, borghi medievali, monasteri e abbazie, emergenze storiche e culturali straordinariamente importanti e intrinsecamente legate alla storia e alla cultura europea.
Da qualche anno questa politica sta vivendo una opportuna rielaborazione che sempre più rinforza il legame tra il valore culturale dei luoghi toccati dagli itinerari e una loro valorizzazione turistica.
Una sfida complessa, il cui esito non è per nulla scontato, ma che traccia un approccio strategico e metodologico fortemente indirizzato ad organizzare gli itinerari in chiave di "prodotto turistico", capace di soddisfare i bisogni e i desideri dei suoi fruitori, puntando contestualmente ad elevare in maniera diffusa il benessere e la qualità della vita dei cittadini, senza stravolgere l'ambiente, la storia e la cultura del territorio.
Sul piano operativo tale approccio si esprime attraverso le tre funzioni fondamentali classiche del marketing territoriale:

A. una funzione *conoscitiva*, che si concretizza nello studio del percorso, dei territori attraversati e delle emergenze storiche, architettoniche e culturali;
B. una funzione *creativa*, nella quale vengono indicati gli obiettivi da raggiungere, il partenariato necessario alla sua valorizzazione, le strategie operative più adeguate per la sua creazione e le risorse finanziarie necessarie per la fase di start-up;

C. una funzione *operativa*, che consiste nel realizzare materialmente l'itinerario e nel garantirne la sostenibilità nel tempo, tramite l'adozione di un adeguata "governante", idonea a gestire e promuovere l'itinerario.

Non è un caso dunque che molti territori europei identifichino proprio nella valorizzazione degli Itinerari una modalità innovativa ed una nuova chiave di valorizzazione del potenziale turistico dei territori.
La citata politica del Consiglio d'Europa indirizzata alla promozione degli Itinerari Culturali Europei, le attività delle Associazioni nate per promuovere i propri itinerari come l'Associazione Europea dei Cammini di Cirillo e Metodio, l'Associazione Europea del Cammino di San Colombano, l'Associazione Europea delle Vie Francigene, ecc., l'attività di tutoraggio svolta dall'Isituto europeo degli Itinerari Culturali del Lussemburgo e l'azione del consorzio Cammini d'Europa che mira a promuovere congiuntamente numerosi itinerari italiani ed europei (Via Francigena, Via di San Francesco, Cammino di San Colombano, Via di San Tommaso, Via di Matilde, Via Benedicti, Via degli Abati, Via di San Paolo, Cammino di Cirillo e Metodio in Repubblica Ceca, Cammino di Santiago in Spagna, Cammino di Sant'Olav in Svezia e Norvegia,..), sono esempi concreti che testimoniano quanto si stia già facendo e quanto le aree rurali possano beneficiare dal partecipare a questo tipo di valorizzazione.
Progetti che puntano all'abbinamento di aree rurali normalmente escluse dai grandi circuiti del turismo internazionale con luoghi eccezionalmente importanti dal punto di vista turistico.
In altre parole, si tratta di offrire ai territori una opportunità di rielaborazione strategica delle politiche turistiche locali in chiave europea, fortemente innovativa ed adeguata alle vocazioni e alle problematiche territoriali, a partire dalla loro collocazione lungo itinerari culturali che posso avere dimensione ed importanza regionale, interregionale, nazionale od internazionale.
L'Itinerario rappresenta dunque l'elemento d'approccio per elaborare una nuova politica turistica di livello nazionale, fortemente ancorata alle tradizioni, alla cultura e alle radici proprie delle popolazioni locali.
Una "politica" in grado di portare i suoi effetti positivi attraverso le numerose azioni che la costituiscono:

- studio storico dell'itinerario;
- tracciatura e riapertura degli itinerari o di porzioni di questi;
- tabellazione e segnaletica;
- organizzazione e alla qualificazione delle strutture di accoglienza e di servizio turistico pubbliche e private;
- valorizzazione del patrimonio culturale, storico ed architettonico locale;
- promozione della cultura eno-gastronomica locale e delle produzioni tipiche;
- organizzazione degli eventi e delle celebrazioni locali;
- costruzione di pacchetti turistici;
- elaborazione di progetti indirizzati al turismo scolastico;
- ecc.

Un approccio allo sviluppo multisettoriale e multidisciplinare che ben si adatta alle politiche ed ai finanziamenti comunitari, che ancora troppo spesso non riescono ad essere utilizzati appieno, proprio nel momento in cui si sta avviando il nuovo periodo di programmazione 2014-2020 dei Fondi Strutturali.
Ma è necessario agire, cioè mettere in campo iniziative concrete e, rimanendo nel quadro europeo sugli Itinerari Culturali definito dal Consiglio d'Europa, rilanciare una funzione di

coordinamento nazionale in grado di monitorare l'avanzamento delle esperienze dei Cammini e promuovere lo sviluppo di "politiche" e di strategie a loro sostegno.

Occorre infatti:

- avere un quadro chiaro degli itinerari per l'intero territorio nazionale e dei soggetti che li gestiscono;
- elaborare proposte operative a sostegno dello sviluppo, della promozione e della valorizzazione degli itinerari esistenti ed in corso di attivazione e dei soggetti che operano per la loro crescita;
- promuovere l'elaborazione e l'attuazione di progetti pilota che sostengano la rete degli itinerari, favoriscano gli scambi di esperienze e ne accrescano le professionalità.

Ma è altrettanto fondamentale assecondare gli sforzi di chi già opera per la trasformazione di tali itinerari in veri e propri prodotti turistici che per le loro caratteristiche intrinseche, entrano di diritto nel novero dei prodotti del cosiddetto "turismo responsabile", quel turismo attento all'ambiente, rispettoso del paesaggio, curioso e interessato alla originalità dell'enogastronomia locale e al rapporto con le persone, con la loro storia e con la loro cultura.

4 WHO'S WHO

Dott. Alessandro Recla

Partner di Target Research, società specializzata in ricerche di marketing e analisi dei dati, docente del Dipartimento Scienze delle Decisioni presso l'Università Commerciale L. Bocconi, dove insegna Statistica e Metodi Quantitativi per il Management. Ha insegnato *Data Analysis e Forecasting* presso il Polo di Eccellenza per la Gestione d'Impresa. Ha fornito supporto analitico e consulenziale in ambito di ricerche di *marketing*, *data mining* e gestione della conoscenza per clienti quali Fiera Milano, Sky, Mediaset, ABB, Generali Immobiliare, Interbrand.

Prof. Carlo Curti Gialdino

Docente di Diritto internazionale, di Diritto diplomatico e consolare e di Diritto dell'Unione europea nell'Università di Roma "La Sapienza", Dipartimento di Scienze Politiche. È stato referendario della Corte di giustizia delle Comunità europee dal 1982 al 2000. Dal 2000 al 2005 e dal 2009 al 2011 ha svolto funzioni apicali nei Gabinetti dei Ministri per le Politiche Comunitarie, per le Pari opportunità e per il Turismo. Ha pubblicato oltre 100 lavori. Tra i più recenti in materia di diritto diplomatico e consolare si segnalano: *Lineamenti di diritto diplomatico e consolare,* 2 ed., e-book, Torino, Giappichelli editore, 2014; *Sul privilegio dell'esercizio del culto privato nella sede della missione diplomatica: rilevanza dell'istituto in tempi di intolleranza religiosa*, in Ordine internazionale e diritti umani, Rivista telematica (www.rivistaoidu.net), 15 marzo 2014, pp. 42-67.

Dott.ssa Marcella Caradonna

Dottore commercialista dal 1994, é stata dal 2000 al 2007 Presidente della Commissione Arbitrato e Conciliazione presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano; dal 2008 ha assunto la Presidenza della Commissione Arbitrato presso l'ODCEC di Milano. Dal 2000 è docente presso la scuola di formazione per praticanti organizzata dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano con particolare riferimento alle tematiche in materia di Arbitrato e Conciliazione. Molteplici le pubblicazioni in modo particolare in materia di mediazione civile internazionale. Sul tema notevole la pubblicazione "*Guida alla mediazione civile. Nomina, attività e tariffe del mediatore. Le tecniche di mediazione*" pubblicato da ISPOA in collaborazione con ADR Commercialisti Gruppo Wolters Kluwer a cura di Felice Ruscetta, Marcella Caradonna e Francesco Novelli.

Dott. Giovanni Pattoneri

Dal 1989 ad oggi, ha maturato una significativa esperienza sui temi delle politiche pubbliche a sostegno dello sviluppo economico territoriale operando in agenzie di sviluppo in qualità di Project Manager in attuazione di vari programmi di derivazione regionale, nazionale e comunitaria (PIM, Obiettivo 5b, Obiettivo 2, Leader II, Leader +, Asse 4 Leader, ecc.).

Dal 1998 al 2002 ho coordinato la realizzazione del Patto Territoriale del Parmense, promosso da Provincia e Camera di Commercio di Parma con il sostegno finanziario del Ministero dello Sviluppo Economico.

Attualmente è responsabile di procedimento per l'attuazione del Programma Asse 4 del PSR della Regione Emilia Romagna nelle Province di Parma e Piacenza

Dal 2004 al 2006 ha svolto l'attività di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Cammini d'Europa GEIE di cui è stato Segretario Generale fino a Novembre 2013 e da Dicembre 2013 è Segretario Generale di Cammini d'Europa S.cons a r.l.

In tale veste è responsabile della gestione operativa del gruppo, coordinatore di progetti europei, consulente di pubbliche amministrazioni, associazioni e dell'Istituto Europeo degli Itinerari Culturali Europei del Lussemburgo nell'ambito del progetto CERTESS Programme - Coordinator of good practices screening and analysis).

5 LA FEDERAZIONE: CHI SIAMO

La Federazione Nazionale dei Consoli Onorari - FE.N.C.O. - è un'associazione di diplomatici costituita il 29 ottobre 2013 presso il Dr. Pietro MAZZA, Notaio in Roma. La Federazione Nazionale dei Consoli Onorari (FE.N.C.O.) è Ente Morale.
I Consoli Onorari, gli Ambasciatori e i Consoli anche in pensione, che vi si iscrivono ne costituiscono gli associati effettivi. I soci aggregati vengono nominati, su proposta di un socio effettivo, per approvazione unanime del Consiglio Direttivo tra le personalità del mondo scientifico, clinico, politico e sociale che si siano particolarmente distinti nell'ambito delle finalità dell'associazione. Essi non sono tenuti al versamento della quota associativa e non hanno diritto di voto. I soci sostenitori sono costituiti da persone fisiche, Enti o società che intendano partecipare al funzionamento dell'Associazione dal punto di vista finanziario. Essi sono tenuti al versamento della "quota associativa sostenitori" e non hanno diritto di voto.

GLI OBIETTIVI

La Federazione si propone di:

- tenere alto - insieme con il prestigio del ruolo della Federazione - l'importanza del servizio svolto dai consoli onorari affermandone i valori sociali, culturali ed economici;
- partecipare allo studio e alla risoluzione dei problemi interessanti lo sviluppo internazionale diplomatico, economico e sociale, diffondendo specialmente fra i giovani i valori umani e morali del mondo diplomatico;
- contribuire alla formazione culturale dei giovani, alla loro educazione all'etica del servizio e ai valori promossi dalla Federazione, alla loro introduzione al mondo diplomatico;
- tutelare nei modi consentiti dalle vigenti norme internazionali la dignità ed il prestigio delle missioni consolari svolte dai funzionari onorari.

Il Consiglio Direttivo

Presidente	Amb. Dr. Umberto Vattani
Vice Presidenti	Dr. Augusto Boetti Villanis, *HC Repubblica di Costa Rica*
	Dr. Gianvico Maria Camisasca, *HC Repubblica di Slovenia*
	Dr. Giovanni Guicciardi, *HC Repubblica di Turchia*
Consiglieri	Dr. Giorgio Franco Aletti, *HC Repubblica Ceca*
	Dr. Giovanni Bella, *HC Repubblica di Cipro*
	Dr. Matteo Bonadies, *HC Repubblica di Malta*
	Dr. Renato Catalfamo, *HC Repubblica di Mauritius*
	Conte Lorenzo Rossi Di Montelera, *HC Repubblica di Haiti*
Revisore	Dr. Mario Civetta, *dottore commercialista*

Coordinamento con i Corpi Consolari

Nord Italia	Dr. Giovanni Guicciardi, *HC Repubblica di Turchia*
Centro e Sud Italia	Avv.to Gennaro Famiglietti, *HC Repubblica di Bulgaria*
Isole d'Italia	Dr. Giovanni Bella, *HC Repubblica di Cipro*

POSTFAZIONE

Bruno Dapei, *Presidente del Consiglio provinciale di Milano*

Sono grato alla Federazione nazionale dei Consoli onorari per avermi dato la possibilità di concludere questa importante pubblicazione alla quale il Consiglio provinciale di Milano ha volentieri fornito il proprio supporto. Si tratta del naturale approdo di una collaborazione costante con l'intero Corpo consolare che spero rappresenti un esempio positivo e proficuo per il nostro Paese.

I dati e le esperienze dei Consoli onorari riassunte in questo Bilancio sociale testimoniano un'attività costante e insostituibile. In questo momento di crisi economica e nel contesto della globalizzazione, il rapporto tra Paesi vicini e lontani è diventato ancor più strategico e decisivo per lo sviluppo. Ma promuovere e promuoversi in Italia richiede un sistema capillare, capace di dialogare con le istituzioni e conoscitore delle specificità dei nostri territori, che non possono essere rappresentati se non da chi li vive ogni giorno.

L'istituzione consolare è in questo senso particolarmente preziosa per la sua capacità di dialogo con le singole realtà locali. In particolare sono convinto, anche alla luce della mia personale esperienza di amministratore locale, che debba essere rafforzato e sostenuto il sistema dei Consolati onorari che svolgono con passione e professionalità il loro compito, con progetti concreti di valorizzazione reciproca. Penso a iniziative di carattere economico, ma anche culturale e sociale. Per la sua conoscenza delle normative e delle dinamiche tutte italiane, il Console onorario davvero rappresenta una cerniera che non può mancare, come peraltro ben dimostra la crescente importanza anche numerica di questa figura.

Il presente Bilancio dimostra che vale la pena proseguire nella tanta strada ancora da fare per dare ai Consoli onorari la possibilità di lavorare sempre meglio e in modo più efficace sul territorio. Il mio personale augurio è che le istituzioni, a maggior ragione visto l'imminente appuntamento di Expo che riguarda e coinvolge tutto il Paese, sappiano comprendere e interpretare al meglio la loro importanza.

Viva il Console onorario, l'amicizia e la collaborazione tra l'Italia e i popoli del mondo.

La FEDERAZIONE
NAZIONALE DEI
CONSOLI ONORARI
è membro di

Federation Internationale
des Corps et Associations
Consulaires
www.ficacworld.org

Federation of European
Associations of Honorary
Consuls
www.fuech.cc